


IGI Poseidon S.A. Atene, Grecia



**Metanodotto di Interconnessione
Grecia – Italia
Progetto Poseidon
Tratto Italia**

**Studio di Impatto
Ambientale
Quadro di Riferimento
Programmatico**








IGI Poseidon S.A. Atene, Grecia



**Metanodotto di Interconnessione
Grecia – Italia
Progetto Poseidon
Tratto Italia**

**Studio di Impatto
Ambientale
Quadro di Riferimento
Programmatico**

Preparato da	Firma	Data			
Martino Pedullà		14 Dicembre 2009			
Marco Compagnino		14 Dicembre 2009			
Verificato da	Firma	Data			
Claudio Mordini		14 Dicembre 2009			
Paola Rentocchini		14 Dicembre 2009			
Approvato da	Firma	Data			
Roberto Carpaneto		14 Dicembre 2009			
Rev. 0	Descrizione Prima Emissione	Preparato da MRP/MCO	Verificato da CSM/PAR	Approvato da RC	Data Dicembre 2009

INDICE

	<u>Pagina</u>
ELENCO DELLE TABELLE	V
ELENCO DELLE FIGURE	V
1 INTRODUZIONE	1
2 SETTORE ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	3
2.1 SVILUPPO SOSTENIBILE E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI	3
2.1.1 Agenda 21, Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e Protocollo di Kyoto	3
2.1.2 Relazioni con il Progetto	4
2.2 INDIRIZZI DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE	5
2.2.1 Piano Energetico Nazionale e Relazioni con il Progetto	5
2.2.2 Ulteriori Indirizzi della Politica Energetica Nazionale	5
2.3 RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI ENERGETICI	6
2.3.1 Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, No. 79	7
2.3.2 Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164	11
2.3.3 Direttiva 2003/54/CE	17
2.3.4 Direttiva 2003/55/CE	17
2.3.5 Legge 3 Agosto 2007, No. 125	19
2.4 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI DI INTERESSE PER IL PROGETTO	20
2.4.1 Legge No. 433 del 21 Dicembre 2001 (Legge Obiettivo)	20
2.4.2 Legge 12 Dicembre 2002, No. 273 (Misure per Favorire l'Iniziativa Privata e lo Sviluppo della Concorrenza)	20
2.4.3 Legge 23 Agosto 2004, No. 239 (Riordino del Sistema Energetico)	21
2.4.4 Legge 18 Aprile 2005, No. 62	21
2.4.5 Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) 2008-2011	22
2.4.6 Relazioni con il Progetto	22
2.5 ASPETTI AUTORIZZATIVI NAZIONALI	22
2.5.1 Legge 28 Febbraio 1992, No. 220	22
2.5.2 Decreto Legislativo 27 Dicembre 2004, No. 330	23
2.6 RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI DI INTERESSE PER IL PROGETTO	24
2.6.1 Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare	24
2.6.2 Convenzione di Espoo	27
2.6.3 Convenzione di Barcellona	29
2.7 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR)	30
2.7.1 Contenuti del Piano	30
2.7.2 Relazioni con il Progetto	33
3 SETTORE TRASPORTI	34
3.1 PIANO GENERALE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA	34
3.1.1 Contenuti del Piano	34
3.1.2 Relazioni con il Progetto	35

INDICE
(Continuazione)

	<u>Pagina</u>
3.2 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI E PIANO ATTUATIVO 2009-2013	35
3.2.1 Contenuti del Piano Regionale dei Trasporti	35
3.2.2 Piano Attuativo 2009 - 2013 del Piano Regionale dei Trasporti	37
3.2.3 Interventi previsti per l'Area di Interesse	38
3.2.4 Relazioni con il Progetto	38
4 EMERGENZA AMBIENTALE, RIFIUTI E BONIFICHE	39
4.1 NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO	39
4.1.1 Rifiuti (D.Lgs 152/06 e s.m.i.)	39
4.1.2 Bonifica dei Siti Inquinati (D.Lgs 152/06 e s.m.i.)	40
4.2 EMERGENZA AMBIENTALE IN REGIONE PUGLIA	41
4.3 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA"	42
4.3.1 Obiettivi dell'Accordo di Programma Quadro	42
4.3.2 Interventi Previsti	42
4.3.3 Relazioni con il Progetto	43
4.4 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI	43
4.4.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano	44
4.4.2 Relazioni con il Progetto	45
5 TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE	47
5.1 PROGRAMMA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	47
5.1.1 Contenuti ed Obiettivi del Programma	47
5.1.2 Aggiornamento del Programma (DGR No. 1935/2008)	48
5.1.3 Relazioni con il Progetto	49
5.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)	52
5.2.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano	52
5.2.2 Relazioni con il Progetto	54
5.3 PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA (PRQA)	54
5.3.1 Contenuti ed Obiettivi	54
5.3.2 Zonizzazione del Territorio Regionale e Indicazioni per l'Area in Esame	55
5.3.3 Relazioni con il Progetto	56
6 AREE NATURALI SOGGETTE A TUTELA, BENI PAESAGGISTICO-CULTURALI E ALTRI VINCOLI	58
6.1 SISTEMA DELLE AREE PROTETTE	58
6.1.1 Classificazione delle Aree Protette	58
6.1.2 Parchi, Riserve ed altre Aree Protette	59
6.2 PIANO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E IMPORTANT PLANT AREAS (IPA)	61
6.2.1 Piano Regionale per la Conservazione della Biodiversità	61
6.2.2 Important Plant Areas (IPA)	62

INDICE
(Continuazione)

	<u>Pagina</u>
6.3 RETE NATURA 2000	63
6.3.1 Normativa Comunitaria e Nazionale	63
6.3.2 Normativa Regionale	65
6.3.3 SIC e ZPS presenti nell'Area Vasta di Studio	65
6.4 IMPORTANT BIRD AREAS (IBA)	66
6.4.1 Normativa di Riferimento	66
6.5 SINTESI DELLE RELAZIONI DEL PROGETTO CON LE AREE NATURALI SOGGETTE A TUTELA	66
6.6 AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS 42/04	67
6.6.1 Contenuti ed Obiettivi del D.Lgs 42/04	67
6.6.2 Relazioni con il Progetto	69
6.7 VINCOLI MILITARI	72
6.7.1 Regolamentazione delle Servitù Militari	72
6.7.2 Relazioni con il Progetto	74
7 PIANIFICAZIONE DI BACINO	75
7.1 CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	75
7.2 RELAZIONI CON IL PROGETTO	76
8 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	78
8.1 PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO (PUTT/P)	78
8.1.1 Contenuti e Finalità del Piano	78
8.1.2 Indicazioni del Piano per l'Area in Esame	80
8.1.3 Prescrizioni di Base	82
8.2 DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)	87
8.2.1 Contenuti e Finalità del Piano	87
8.2.2 Relazione con il Progetto	89
8.3 PIANO REGIONALE DELLE COSTE	89
8.3.1 Contenuti del Piano	89
8.3.2 Relazioni con il Progetto	92
8.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA PROVINCIA DI LECCE	92
8.4.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano	92
8.4.2 Relazioni con il Progetto	94
8.5 PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI OTRANTO	96
8.5.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano	96
8.5.2 Relazioni con il Progetto	97
9 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA	102
9.1 DOCUMENTO STRATEGICO DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013	102

INDICE
(Continuazione)

	<u>Pagina</u>
9.2 PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013	103
9.3 PROGRAMMA STRATEGICO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE	105

RIFERIMENTI

Si noti che nel presente documento i valori numerici sono stati riportati utilizzando la seguente convenzione:

separatore delle migliaia = virgola (,)

separatore decimale = punto (.)

ELENCO DELLE TABELLE

Tabella No. Pagina

Tabella 6.1:	Aree Protette della Regione Puglia	59
Tabella 6.2:	Normativa Nazionale inerente la Rete Natura 2000	63
Tabella 6.3:	Relazioni tra il Tracciato del Metanodotto e il Sistema delle Aree Protette	66
Tabella 6.4:	Beni di Interesse Architettonico/Archeologico e relative Distanze dal Tracciato	70
Tabella 8.1:	Percorrenza del Tracciato e Superfici occupate dall'Area di Cantiere dello Shore Approach e dalla Stazione di Misura nelle Aree del Piano	81
Tabella 8.2:	Percorrenza del Tracciato e Superfici occupate dall'Area di Cantiere dello Shore Approach e dalla Stazione di Misura nelle Aree del PTCP	95
Tabella 8.3:	Percorrenza del Tracciato e Superfici occupate dall'Area di Cantiere dello Shore Approach e dalla Stazione di Misura nelle Aree del PRG	100

ELENCO DELLE FIGURE

Figura No.

Pagina

Figura 1.1:	Progetto ITGI	1
Figura 5.1:	Zonizzazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria	56
Figura 7.1:	Interazioni tra Progetto e Reticolo Idrografico Superficiale	76

ELENCO DELLE FIGURE IN ALLEGATO

Figura No.

Figura 1.1	Progetto IGI, Inquadramento Territoriale a Vasta Scala
Figura 2.1	Linea di Base e Limite delle Acque Territoriali
Figura 6.1	Parchi e Aree Protette
Figura 6.2	Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale e IBA
Figura 6.3	Aree e Beni Vincolati ai Sensi del D.Lgs 42/2004
Figura 6.4	Aree e Beni di Interesse Archeologico e Architettonico
Figura 6.5	Aree Soggette a Vincoli Militari
Figura 8.1	Estratto dal PUTT, Ambiti Territoriali Estesi
Figura 8.2	Estratto dal PUTT, Boschi e Macchie
Figura 8.3	Estratto dal PUTT, Zone di Ripopolamento
Figura 8.4	Piano Regionale delle Coste: Carta dell'Analisi Sensibilità – Criticità e Carta Riferimento-Normativa
Figura 8.5	Estratto dallo Schema del PTCP della Provincia di Lecce, Carta di Sintesi delle Previsioni di Piano
Figura 8.6	PRG del Comune di Otranto, Azzonamento del Territorio dell'Abitato
Figura 8.7	Variante del PRG del Comune di Otranto, Azionamento delle Aree Extraurbane
Figura 8.8	PRG del Comune di Otranto, Vincoli e Servitù Militari

**RAPPORTO
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
METANODOTTO DI INTERCONNESSIONE GRECIA – ITALIA
PROGETTO POSEIDON – TRATTO ITALIA**

1 INTRODUZIONE

Il presente rapporto costituisce il Quadro di Riferimento Programmatico dello SIA relativo al tratto italiano del metanodotto IGI-Poseidon (parte del più complesso progetto ITGI illustrato nella figura seguente) e fornisce gli elementi conoscitivi necessari all'individuazione delle possibili relazioni tra l'opera a progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.



Figura 1.1: Progetto ITGI

In primo luogo tale quadro ha l'obiettivo di esaminare gli strumenti pianificatori di settore e territoriali, nei quali l'opera proposta è inquadrabile, ed analizzare gli eventuali rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi degli stessi; quindi, fornire l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari, e, infine, descrivere l'attualità del progetto ed eventuali disarmonie di previsione contenute in distinti strumenti programmatici.

Nella presente sezione dello studio, vengono sintetizzati i contenuti e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione di interesse con particolare riferimento a quelli che, per la tipologia, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto proposto, risultano poter avere maggior pertinenza con il progetto.

In sintesi, si è proceduto all'esame dei principali documenti di carattere internazionale, nazionale (o sovraregionale), regionale e locale con riferimento ai settori seguenti:

- energia e sostenibilità ambientale (Capitolo 2):
- trasporti (Capitolo 3):

- emergenza ambientale e rifiuti (Capitolo 4):
- tutela e risanamento ambientale (Capitolo 5):
- protezione del paesaggio, aree vincolate e aree naturali soggette a tutela (Capitolo 6):
- pianificazione di bacino (Capitolo 7);
- pianificazione territoriale e urbanistica (Capitolo 8);
- pianificazione e programmazione socio-economica (Capitolo 9).

2 SETTORE ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il settore dell'energia sta attraversando un periodo di rilevanti cambiamenti dovuti all'effetto combinato di diversi fattori, quali:

- la liberalizzazione e la privatizzazione dei settori energetici, peraltro supportate da importanti scelte politiche a livello nazionale;
- l'aumento dei consumi e la differenziazione dei prodotti energetici a cui si legano inevitabili effetti sull'evoluzione della domanda (per maggiori dettagli si veda il Quadro di Riferimento Progettuale);
- nuove scelte politiche dal punto di vista ambientale.

Il presente capitolo fornisce una sintesi degli atti di programmazione settoriale che accompagnano e supportano tali cambiamenti; l'analisi ha riguardato in particolare i seguenti strumenti:

- Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in Attuazione dell'Agenda 21 e Piani Nazionali sul Contenimento delle Emissioni (Paragrafo 2.1);
- Indirizzi della Politica Energetica Nazionale (Paragrafo 2.2);
- riferimenti normativi nazionali relativi alla liberalizzazione dei settori energetici (Paragrafo 2.3);
- riferimenti normativi nazionali di interesse per il progetto (Paragrafo 2.4);
- aspetti autorizzativi nazionali (Paragrafo 2.5);
- riferimento normativi internazionali di interesse per il progetto (Paragrafo 2.6);
- Piano Energetico Ambientale Regionale (Paragrafo 2.7).

2.1 SVILUPPO SOSTENIBILE E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI

2.1.1 Agenda 21, Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e Protocollo di Kyoto

L'Agenda 21 è un documento che individua le strategie e le azioni per uno sviluppo sostenibile in base a quanto stabilito dalla "Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo" del 1992. L'Agenda XXI afferma che *"i governi...dovrebbero adottare una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile...utilizzando e armonizzando le politiche settoriali. L'obiettivo è quello di assicurare uno sviluppo economico responsabile verso la società, proteggendo nel contempo le risorse fondamentali e l'ambiente per il beneficio delle future generazioni"*.

In questo ambito l'energia è un settore chiave e le attività antropiche devono essere mirate a uno sviluppo economico che non solo soddisfi i bisogni della presente generazione, ma soprattutto non comprometta la possibilità delle future generazioni di soddisfare i propri.

In Italia, con Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 28 Dicembre 1993 è stato presentato il *"Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, in Attuazione dell'Agenda XXI"*. Il Piano ha selezionato, tra quelli già

individuati dalla Comunità Europea, gli obiettivi e le azioni più congruenti con la condizione ambientale del Paese, avendo riguardo anche alle sue caratteristiche sociali ed economiche.

L'approvvigionamento energetico sostenibile incide anche sul perseguimento degli obiettivi di cui alla **Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici**, approvata a New York il 9 Maggio 1992; tale convenzione è la risposta pensata a livello internazionale per contrastare e ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta. La Convenzione ha come obiettivo la stabilizzazione a livello planetario della concentrazione dei gas ad effetto serra che sono le principali sostanze in grado di interferire ed alterare il clima globale.

Il **Protocollo di Kyoto**, firmato nel Dicembre 1997, rappresenta lo strumento attuativo della Convenzione. Il Protocollo di Kyoto, sulla base del principio di “*comuni, ma differenziate responsabilità*”, impegna i paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione ad una riduzione delle emissioni dei principali gas ad effetto serra rispetto ai valori del 1990.

2.1.2 Relazioni con il Progetto

La realizzazione del Metanodotto IGI presenta i seguenti elementi di coerenza con gli indirizzi dello sviluppo sostenibile e in materia di contenimento delle emissioni:

- Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile:

- nella sezione dedicata all'energia, tra le linee strategiche proposte, il Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile promuove la **sostituzione dei combustibili ad alto potenziale inquinante con combustibili a basso tenore di carbonio e privo di zolfo come il metano**,
- nella sezione dedicata alla cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, il Piano riporta che una **crescente sostituzione del gas naturale alle altre fonti energetiche** fossili asseconda gli obiettivi di tutela dell'ambiente, in quanto il gas naturale ha, tra le fonti fossili, il maggior potere calorifico per unità di anidride carbonica emessa nella combustione; inoltre durante la combustione stessa vengono emesse quantità minori di inquinanti. Nello stesso paragrafo, inoltre, viene indicato che l'Unione Europea, e così pure l'Italia, sta dilatando il ricorso al gas naturale, con conseguente aumento delle importazioni;

- Protocollo di Kyoto (ratificato in Italia con la Legge No. 120 del 1 Giugno 2002). In coerenza con l'Articolo 2, Comma 1, della Legge No. 120/2002 il Ministero dell'Ambiente ha presentato al CIPE il “Piano d'Azione Nazionale per la Riduzione delle Emissioni dei Gas Serra e l'Aumento del loro Assorbimento al Minor Costo”.

Tra le azioni prioritarie che permetteranno di raggiungere l'obiettivo prefissato viene indicata: la riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/abitativo/terziario da attuarsi anche attraverso **l'aumento della penetrazione di gas naturale negli usi civili e industriali**.

2.2 INDIRIZZI DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE

2.2.1 Piano Energetico Nazionale e Relazioni con il Progetto

Il principale documento di politica energetica nazionale al quale fare riferimento ed in cui si definiscono obiettivi e priorità della politica energetica in Italia, è il Piano Energetico Nazionale (PEN) che ha fissato gli obiettivi energetici di lungo periodo per l'Italia, promuovendo:

- l'uso razionale dell'energia;
- il risparmio energetico;
- lo sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile.

Relativamente al settore del gas naturale, l'obiettivo strategico del PEN, ad oggi pienamente valido, è *“la diversificazione nell'uso delle varie fonti di importazione e la diversificazione geografica e politica delle aree di approvvigionamento, per la riduzione della vulnerabilità del paese di fronte ad una dipendenza energetica dall'estero destinata a rimanere comunque alta”*.

Con riferimento agli obiettivi indicati dal PEN, la realizzazione del progetto di realizzazione del Metanodotto IGI-Poseidon:

- risponde alla specifica **programmazione di un incremento del contributo del gas naturale al bilancio energetico nazionale;**
- contribuisce, attraverso la diffusione di una fonte energetica “pulita” quale il metano, ad uno **sviluppo economico con minori impatti sull'ambiente;**
- contribuisce al **risparmio energetico**, data la maggiore efficienza energetica del metano rispetto ai combustibili tradizionali.

2.2.2 Ulteriori Indirizzi della Politica Energetica Nazionale

L'ultimo aggiornamento del PEN, approvato dal Consiglio dei Ministri nell'Agosto del 1988, pur rimanendo valido nell'individuazione di obiettivi prioritari (competitività del sistema produttivo, diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche, sviluppo delle risorse nazionali, protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo e risparmio energetico) è un documento ormai datato, anche perché si riferisce ad un quadro istituzionale e di mercato che nel frattempo ha subito notevoli mutamenti, anche per effetto della crescente importanza e influenza di una comune politica energetica a livello europeo.

Come punto di partenza della politica energetica e della creazione del mercato interno dell'energia, la Commissione Europea, infatti, ha posto la liberalizzazione dei mercati energetici, l'introduzione della concorrenza, in particolare nel settore dell'energia elettrica e del gas, la promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, ma soprattutto la realizzazione di un sistema di reti energetiche integrato ed adeguato non solo all'interno degli Stati membri, ma anche tra l'Europa e le principali aree terze fornitrici di energia.

Alla base di questo processo, l'Italia ha recepito la Direttiva europea sul mercato interno dell'elettricità del 19 Dicembre 1996 e quella sul mercato interno del gas, del Dicembre 1998, rispettivamente con il D.Lgs 16 Marzo 1999, No. 79 e con il D.Lgs 23 Maggio 2000, No. 164.

Infine, accanto alla sicurezza degli approvvigionamenti, obiettivo primario della politica energetica è il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al livello del 1990 tra il 2008 ed il 2012 (per questi aspetti si rimanda al Paragrafo 2.1).

Il processo di decentramento delle funzioni e competenze amministrative, attuato in molti settori dalla riforma Bassanini (D.Lgs 112/98 successivamente modificato e integrato dal D.Lgs 29 Ottobre 1999, No. 443), ha cambiato il coinvolgimento e il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali anche in campo energetico. Inoltre con Legge costituzionale 18 Ottobre 2001 è stato modificato il titolo V della costituzione e, in particolare, l'art. 117 per cui, in atto, l'intera materia dell'energia rientra tra le materie di legislazione concorrente mentre in precedenza era soggetta alla legislazione esclusiva dello stato.

Le funzioni, in ambito energetico, che concernono l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per un'articolata programmazione energetica regionale, rimangono comunque di competenza statale. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, vengono assegnate allo Stato quelle che assecondano esigenze di politica unitaria e hanno interesse di carattere nazionale o sovraregionale.

Alla regione vengono assegnate funzioni con criterio residuale, ovvero tutte quelle non conferite direttamente allo Stato e agli Enti Locali. Il decreto attribuisce espressamente alla Regione il controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla L. 10/91 (Articoli 12, 14, 30) e il coordinamento dell'attività degli Enti locali in relazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici.

2.3 RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI ENERGETICI

A livello europeo la liberalizzazione dei settori energetici è stata avviata dalla Direttiva 96/92/CE sull'energia elettrica e 98/30/CE sul gas naturale. In Italia tali direttive sono state recepite dai D.Lgs 16 Marzo 1999, No. 79, e 23 Maggio 2000, No. 164, recanti norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. Successivamente le Direttive comunitarie 2003/54/CE, sull'energia elettrica, e 2003/55/CE, sul gas, hanno abrogato le precedenti direttive. In Italia è stata recentemente emanata la Legge No. 125/2007 (di conversione del Decreto Legge No. 73/2007) per l'immediato recepimento di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

Le nuove norme sull'elettricità promuovono la graduale apertura del mercato elettrico e la competitività del medesimo prospettando la tendenza verso una priorità nel dispacciamento per le fonti rinnovabili e per la cogenerazione che dovrebbe portare ad un aumento della produzione di energia elettrica da tale tipo di fonti. In un contesto energetico sempre più concorrenziale, inoltre, le stringenti normative ambientali e la necessità di rinnovare il parco elettrico nazionale con centrali più efficienti spingeranno ad incrementare l'utilizzo del metano.

Le nuove norme sul gas definiscono la creazione di un mercato competitivo per il gas naturale come condizione essenziale per il completamento del mercato unico dell'energia. Un'effettiva liberalizzazione del mercato del gas naturale attraverso l'aumento del numero degli operatori concorrenti porta i seguenti vantaggi:

- miglioramento nella qualità del servizio;

- miglioramento nella efficienza interna;
- maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale;
- diminuzione dei prezzi del combustibile e conseguente diminuzione del costo dell'energia elettrica con evidenti benefici per i consumatori finali di gas e di energia elettrica.

Il processo di graduale apertura dei mercati del gas e di incremento del livello di competitività, avviato in tutti i principali paesi europei ed ormai interamente completato in UK, renderà più trasparente e non discriminatorio l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione e la vendita di gas naturale con evidenti aspetti positivi per i consumatori finali e per la realizzazione di un'effettiva concorrenza nel settore elettrico.

Il Decreto Legge No. 73/2007, convertito in legge con la L. 3 Agosto 2007, No. 125, contiene, in particolare, le prime misure di avvio del mercato per i clienti domestici mantenendo comunque misure di garanzia a tutela delle famiglie, in modo che la scelta tra nuove offerte e mantenimento del proprio fornitore attuale possa avvenire senza il rischio di subire aumenti ingiustificati dei prezzi.

Tale provvedimento stabilisce inoltre per le imprese di piccola dimensione (clienti già idonei ma che non hanno ancora scelto fornitore) l'estensione del regime di garanzia previsto per le famiglie.

Per le imprese di grande dimensione saranno infine selezionati "fornitori di ultima istanza sul libero mercato attraverso gare pubbliche", i quali "dovranno dare informazioni ai clienti finali sulla composizione del mix energetico complessivo utilizzato per la produzione dell'energia fornita".

I Decreti e le Leggi sopra citate sono analizzati in maggior dettaglio nel seguito del paragrafo, unitamente all'analisi delle relazioni tra queste norme e il progetto in studio.

2.3.1 Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, No. 79

Con la Legge No. 128 del 24 Aprile 1998, all'Articolo 36, la Camera ha delegato il Governo ad emanare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Direttiva Europea 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, nel rispetto di alcuni criteri direttivi. In particolare, l'Articolo 36 ha previsto:

- che sia garantito lo svolgimento del servizio pubblico, nonché l'universalità, la qualità e la sicurezza di quest'ultimo, attraverso l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico;
- che il gestore della rete sia anche il dispacciatore e garantisca l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
- che venga favorita la riduzione del numero dei distributori attraverso la loro aggregazione;
- che sia incentivato l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico;
- che l'apertura del mercato italiano agli operatori esteri sia effettuata in base al principio di reciprocità.

In seguito alla delega sopracitata, nel Novembre 1998 è stato predisposto dal Governo lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva sulla liberalizzazione del

settore elettrico, definitivamente approvato il 19 Febbraio 1999 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 Marzo 1999.

Tale decreto (anche indicato come “*Decreto Bersani*”), che definisce la nuova struttura del sistema elettrico italiano, prevede oltre 60 provvedimenti attuativi (ad oggi ne è stata adottata solo una minima parte). I principi sanciti dal decreto sono:

- il mercato elettrico è libero nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del decreto stesso;
- la tariffa applicata ai clienti finali (la legge li definisce vincolati) è unica su tutto il territorio nazionale;
- i soggetti che svolgono attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita, dispacciamento, trasmissione di energia elettrica possono svolgere altre attività o acquisire partecipazioni in altri settori a condizione di garantire la separazione contabile ed amministrativa delle attività (vigilanza dell'autorità).

I punti salienti del decreto possono essere riassunti come nel seguito:

- rispetto della data di scadenza per il recepimento della Direttiva 96/92/CE (19 Febbraio 1999), tenendo conto della complessità della materia;
- indipendenza del gestore della rete (Articolo 3): il gestore della Rete è il concessionario dell'attività di trasmissione e dispacciamento, gestisce i flussi di energia sulla rete ed i servizi connessi. Sono previste:
 - la costituzione di una società per azioni di proprietà del Ministero del Tesoro che esercita in maniera non discriminatoria l'attività di trasmissione e dispacciamento,
 - la nuda proprietà della rete di trasmissione, che resta all'ENEL e agli altri proprietari di rete,
 - il libero accesso alla rete sulla base di tariffe regolate definite dall'autorità per l'energia;
- istituzione dell'acquirente unico (Articolo 4): è prevista da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale la costituzione di una società per azioni denominata “acquirente unico” che garantisce, attraverso la conclusione di contratti di fornitura anche di lungo termine, l'approvvigionamento al mercato dei clienti vincolati. L'Acquirente Unico stipula e gestisce i contratti di fornitura con i clienti vincolati garantendo continuità, sicurezza, efficienza del servizio pubblico e parità di trattamento per tutti i clienti sul territorio nazionale;
- istituzione del gestore del mercato (Articolo 5): la gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un gestore del mercato che garantisce l'incontro tra domanda e offerta di energia. È prevista la costituzione di una società per azioni che gestirà il sistema di offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi, sulla base del dispacciamento di tipo economico;

- attività di produzione:
 - piano di dismissioni degli impianti ENEL entro il 2003 per una potenza totale pari a 15,000 MW (Art. 8) ¹,
 - obbligo per i produttori e gli importatori di non superare il 50% di tutta l'energia prodotta e importata in Italia (Art. 8),
 - i produttori/importatori dovranno inoltre immettere in rete energia “verde” pari al 2% dell'energia da essi prodotta con fonti convenzionali. È esonerata la cogenerazione, considerata strumento di efficienza energetica;
- attività di distribuzione (Art. 9): vengono fissati dall'articolo obblighi e diritti delle imprese distributrici di energia. In particolare sono previste:
 - razionalizzazione della distribuzione attraverso un'unica concessione trentennale in ambito comunale,
 - acquisizione delle reti ENEL nelle aree in cui sono presenti le aziende municipalizzate;
- import/export (Art. 10):
 - attività esercitata liberamente tenuto conto delle capacità di trasporto e di un'equa ripartizione tra mercato libero e vincolato,
 - clausola di reciprocità per l'import a beneficiario dei clienti idonei;
- incentivo all'uso delle fonti rinnovabili, al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO₂ (Art. 11): punto qualificante della nuova normativa è l'implementazione della politica di salvaguardia ambientale e di risparmio energetico. L'Art. 11 impone, al fine di incentivare il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento, un obbligo minimo di immissione nella rete di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 2% della produzione di energia da fonti convenzionali. In particolare vengono indicati:

¹ L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 28 Febbraio 2001 ha deliberato di autorizzare l'operazione di acquisto di Infostrada da parte di Enel prescrivendo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge No. 287/90, il pieno rispetto da parte del gruppo ENEL delle seguenti misure:

- 1) la cessione, da parte di ENEL SpA, di almeno 5,500 MW della propria capacità di generazione;
- 2) entro centoventi giorni dalla presente delibera, ENEL SpA trasmetterà all'Autorità una lista degli impianti da cedere, che dovranno essere per non meno del 60% di modulazione e di picco, soggetta entro i successivi centoventi giorni all'approvazione dell'Autorità, sentita anche l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- 3) entro i successivi centottanta giorni, ENEL SpA conferirà ad una società gli impianti di generazione di cui al punto 2), al fine della cessione di tale società a soggetti che non abbiano con ENEL SpA alcun tipo di legame, né diretto né indiretto;
- 4) la cessione della società di cui al punto 3) sarà effettuata da ENEL SpA con procedure improntate a criteri di trasparenza e competitività;
- 5) le procedure per la cessione della società di cui al punto 3) dovranno essere concluse entro novanta giorni dalla cessione di non meno di 15,000 MW, di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo No. 79/99.

- riconoscimento della cogenerazione come strumento per l'efficienza energetica (si ricorda che la definizione di cogenerazione sarà data dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas come indicato all'Art. 2 del decreto Bersani),
- spinta ad investire in nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili, nell'ambito dell'organizzazione del mercato dei certificati verdi ai sensi del Decreto 11 Novembre 1999 “*Direttive per l'Attuazione delle Norme in Materia di Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili di cui ai Commi 1, 2 e 3 dell'Articolo 11 del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, No. 79*”.

In sintesi il Decreto Legislativo 79/99 ha liberalizzato ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'acquisto e la vendita dell'energia nelle modalità previste.

L'attività di distribuzione dell'energia è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministero dell'Industria. Dal 1 Aprile 1999 sono state rilasciate alla riserva statale (il gestore della rete di trasmissione nazionale ne è il concessionario):

- la trasmissione: attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia elettrica ai sensi dell'Articolo 2, Comma 2;
- il dispacciamento: attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.

Queste attività sono attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete nazionale è individuato dall'Articolo 3 del provvedimento.

Il ruolo dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas è:

- perseguire l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale in coerenza con i vincoli tecnici;
- fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete:
 - la libertà di accesso,
 - la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento.

L'ENEL ha costituito una società per azioni cui sono conferiti:

- la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;
- tutti i beni, i rapporti giuridici inerenti l'attività del gestore, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito;
- personale necessario all'attività di competenza;
- dal 1° Aprile 2000 la società ha assunto il ruolo di gestore della rete nazionale di trasmissione.

Inoltre l'ENEL ha costituito società separate per la produzione, distribuzione e vendita ai clienti vincolati, vendita ai clienti idonei, esercizio di diritti di proprietà della rete di trasmissione, smaltimento centrali elettronucleari secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Bersani.

La norma appare foriera di nuovi scenari competitivi che però tengono conto anche dei possibili impatti ambientali. Seguendo il concetto europeo del progressivo smantellamento

di posizioni dominanti di monopolio di ogni settore il legislatore recepisce questa necessità provando a disegnare nuove regole su cui si baserà l'assetto del settore elettrico.

2.3.2 Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164

In attuazione della Direttiva 98/30/CE, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Il testo di legge definisce le finalità della liberalizzazione del mercato interno al gas naturale e le norme relative alle varie problematiche connesse alle fasi di seguito descritte:

- approvvigionamento (Titolo II, dall' Art. 3 all' Art. 7);
- trasporto e dispacciamento (Titolo III, dall' Art. 8 all' Art. 10);
- stoccaggio (Titolo IV, dall' Art. 11 all' Art. 13);
- distribuzione e vendita (Titolo V, dall' Art. 14 all' Art. 18);
- norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza (Titolo VI, dall' Art. 19 all' Art. 21);
- accesso al sistema (Titolo VII, dall' Art. 22 all' Art. 27);
- organizzazione del settore (Titolo VIII, dall' Art. 28 all' Art. 32);
- condizioni di reciprocità (Titolo IX, dall' Art. 33 all' Art. 35).

2.3.2.1 Approvvigionamento

Il problema dell'approvvigionamento si articola attraverso due filoni: l'importazione del gas naturale, liberalizzata secondo i criteri di seguito indicati, e la coltivazione, che resta sottoposta a concessione, anche se in un'ottica di incentivazione sia dell'attività di ricerca, sia dello sfruttamento dei giacimenti marginali (al fine di incrementare in prospettiva le produzioni di gas naturale nazionale). L'attività di prospezione viene quindi disciplinata, regolamentando l'accesso e l'utilizzo comune di infrastrutture minerarie da parte di più titolari di concessione di coltivazione.

L'import dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea è soggetto ad autorizzazione, in base ai seguenti criteri:

- capacità tecniche e finanziarie (Art. 3):
 - per quanto riguarda la capacità tecnica il soggetto richiedente dovrà fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o statuto e atto costitutivo in traduzione giurata, e specifica dei legali rappresentanti e relative deleghe, nel caso di società aventi sede all'estero. Dall'oggetto sociale deve risultare tra le attività del richiedente quella d'importazione di gas naturale. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa del richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, l'elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di nuove società, quali quelle sorte dagli obblighi di separazione societaria stabiliti dal Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164, potranno essere forniti elementi relativi alla struttura societaria precedente o del gruppo societario d'appartenenza,

- per quanto riguarda le capacità finanziarie deve essere presentata copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacità di condurre l'iniziativa e in particolare di poter finanziare l'approvvigionamento previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre società controllanti o collegate con la società richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilità da parte di una primaria banca;
- garanzie sulla provenienza del gas (Art. 4):
 - il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione che attesti il Paese dove il gas naturale è stato prodotto, specificando i dati del soggetto produttore e, ove possibile, le relative aree di produzione, nonché produrre una certificazione attestante la qualità del gas da importare,
 - nel caso di acquisto da un intermediario grossista, oltre ai dati del contratto del soggetto richiedente con detto intermediario, deve essere fornita analoga dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo, relativa alla provenienza del gas fornito. Nel caso di più intermediari, la documentazione fornita deve comunque consentire di individuare il soggetto o i soggetti produttori,
 - nel caso di acquisto da un nodo di interscambio (HUB) deve essere fornita la documentazione attestante la formazione media della disponibilità del gas nel nodo di interscambio in funzione delle diverse fonti di approvvigionamento;
- affidabilità dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione e del sistema di trasporto (Art. 5):
 - il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione del produttore interessato relativa all'impegno e alla garanzia della fornitura per tutto il periodo previsto per la fornitura stessa,
 - nel caso di acquisto da un intermediario grossista deve essere fornita una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo attestante analoghi dati sull'affidabilità nel tempo della fornitura stessa,
 - il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le società di trasporto interessate al di fuori del territorio nazionale, ivi comprese le relative capacità impegnate, e comprovante l'effettiva garanzia di poter accedere al trasporto della quantità di gas in questione per tutto il periodo interessato,
 - il soggetto richiedente deve fornire, in relazione ai contratti di fornitura e trasporto, i dati rilevanti, ivi comprese le informazioni di cui all'Art. 3, Comma 5, Lettere a), b), c) e d), del Decreto 23 maggio 2000, No. 164, nonché specifiche informazioni relative all'esistenza di qualunque tipo di vincolo, contrattuale o di altra natura, relativo alla fornitura o al trasporto del gas, che possa comportare effetti qualitativi o quantitativi sul sistema italiano del gas;
- disponibilità di stoccaggio strategico (Art. 6):
 - il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le società titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale, comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre delle

capacità di stoccaggio strategico di cui all'Art. 3, Comma 2, Lettera d). Rientrano tra i dati da fornire quelli di cui all'Art. 3, Comma 5, Lettere a), b) e d), del Decreto 23 Maggio 2000, No. 164;

- piani di investimento (Art. 7):
 - al fine di contribuire alla sicurezza del sistema nazionale del gas, con particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti, e in considerazione degli aspetti di interesse pubblico ad essa relativi, tenuto conto di quanto stabilito dall'Art. 3, Comma 2, della Direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e dall'Art. 28, Comma 2, del Decreto del 23 Maggio 2000, No. 164, il soggetto richiedente deve presentare un piano di investimenti atto a contribuire, anche mediante società controllate o collegate, allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture di approvvigionamento tramite gasdotti o terminali di GNL, di trasporto, di distribuzione, nonché di stoccaggio di gas naturale nel territorio nazionale o nella piattaforma continentale italiana,
 - il piano degli investimenti deve riguardare lo stesso arco temporale del periodo di autorizzazione all'importazione e specificare gli interventi ai quali si intende contribuire, i relativi costi e tempi di realizzazione e i soggetti interessati,
 - il piano degli investimenti deve prevedere che in ciascun anno di importazione il valore cumulato del capitale investito, al lordo degli ammortamenti, non sia inferiore al 5% dei ricavi previsti cumulati allo stesso anno, direttamente connessi alla vendita del gas di cui è stata autorizzata l'importazione,
 - l'importatore deve comunicare ogni anno al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, i dati relativi agli investimenti effettuati,
 - in caso di dimostrata impossibilità, non dipendente da negligenza o imperizia del soggetto importatore, di effettuare gli investimenti programmati secondo i tempi previsti, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, può concedere una proroga del piano di investimenti per un periodo commisurato alla durata dell'autorizzazione ad importare, e in ogni caso non superiore a due anni. In caso di superamento dei predetti termini l'autorizzazione all'importazione è revocata,
 - al fine di incentivare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, non sono tenuti ad effettuare alcun piano di investimenti gli importatori che si approvvigionano presso Paesi produttori diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164, mentre sono tenuti ad effettuare un piano di investimenti ridotto del 50% rispetto a quanto sopra stabilito gli importatori che si approvvigionano presso Paesi produttori che, alla data del presente decreto, contribuiscono al totale delle importazioni per meno del 15% ciascuno.

L'importazione di gas naturale prodotto all'interno della UE è libera ed è soggetta a semplice comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

I contratti Take or Pay, che rappresentano uno dei vincoli economici maggiormente restrittivi previsti dalla precedente legislatura, restano in vigore; tuttavia i limiti antitrust alla vendita ed al gas immesso in rete importato o prodotto impongono di cedere il gas in eccedenza.

A valere su un fondo alimentato dalle royalties sono quindi previsti incentivi e agevolazioni per:

- l'attività di prospezione geofisica relativa a nuovi giacimenti;
- la coltivazione di giacimenti marginali.

2.3.2.2 Dispacciamento e Trasporto

Il trasporto e il dispacciamento sono definiti dal D.Lgs attività di interesse pubblico, quindi libere, ma soggette a determinate disposizioni.

Le imprese che svolgono trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui dispongano abbia idonea capacità e purché le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri tecnico-economici stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Viene creato un codice di rete e l'attività è sottoposta a controllo dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per quanto riguarda l'accesso. Il Ministero dell'Industria (MICA) regola le condizioni di emergenza e la sicurezza.

È rinviata ad un decreto MICA la definizione della "rete nazionale di gasdotti" in base a criteri tecnici e funzionali.

Le tariffe di trasporto e dispacciamento sono state determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas sulla base di criteri del MICA.

2.3.2.3 Stoccaggio

L'attività di stoccaggio del gas naturale è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a 20 anni, rilasciata dal MICA. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio le reti e gli impianti rientrano nella piena disponibilità dell'ente affidante.

Le imprese che svolgono attività di distribuzione sono tenute ad allacciare alla rete i clienti che ne facciano richiesta che abbiano sede nell'ambito territoriale al quale si riferisce l'affidamento (criteri tecnico-economici stabiliti dall'AEEG).

Le tariffe di distribuzione sono determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas sulla base di criteri del MICA.

Sono previsti tre differenti tipi di stoccaggio al fine di:

- ottimizzare la produzione (stoccaggio minerario, destinazione prioritaria);
- bilanciare il mercato (stoccaggio di modulazione a carico dei venditori);
- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti (stoccaggio strategico a carico degli importatori).

2.3.2.4 Distribuzione e Vendita

Vengono definite le norme per l'attività di distribuzione e gli obblighi delle imprese del settore e viene disciplinata l'attività di vendita.

L'attività di distribuzione è definita come attività di servizio pubblico. Il D.Lgs fissa le modalità di affidamento, indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo che dovranno essere attuate dagli enti locali nei confronti del gestore del servizio, anche nella fase di transizione verso il nuovo sistema di distribuzione.

Per "distribuzione" si intende il trasporto (e dispacciamento) di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti.

Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni (a regime). Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio le reti e gli impianti rientrano nella piena disponibilità dell'ente affidante.

Le imprese che svolgono attività di distribuzione sono tenute ad allacciare alla rete i clienti che ne facciano richiesta che abbiano sede nell'ambito territoriale al quale si riferisce l'affidamento purché esista la capacità del sistema e le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Le tariffe di distribuzione sono determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas sulla base di criteri del MICA.

Nell'ambito della disciplina dell'attività di vendita il problema principale è quello della definizione dei clienti idonei. Il Decreto amplia, rispetto alla versione precedente, la possibilità di accedere al mercato: vengono infatti riconosciuti clienti idonei (ovvero in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia, sia all'estero) anche i consorzi con consumi pari almeno a 200,000 m³ all'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50,000 m³.

In particolare, dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono dichiarati clienti idonei:

- tutti i distributori;
- clienti finali che consumano più di 200,000 m³;
- consorzi e società contabili con consumi pari almeno a 200,000 m³ l'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50,000 m³;
- le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione di energia elettrica e calore.

Dal 1° Gennaio 2003 tutti i clienti sono considerati idonei.

2.3.2.5 Accesso al Sistema

Le imprese di gas hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione.

Vengono disciplinati i casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti "Take or Pay" e le procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, di connessione o per obblighi di servizio pubblico.

Vengono infine definite le norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas. È prevista l'emanazione, entro sei mesi, delle norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti del sistema di trasporto, distribuzione e stoccaggio.

2.3.2.6 Organizzazione del Settore

Vengono definiti dal D.Lgs i compiti del Ministero dell'Industria, fatti salvi i poteri dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e quelli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Vengono definiti inoltre i compiti del MICA e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni da parte di Enti competenti; quindi si procede alla dichiarazione della pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas.

Riguardo alla Dichiarazione di Pubblica Utilità (Art. 30), il D.Lgs prevede che le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio, per i gasdotti di distribuzione e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili.

È estesa a tutti i soggetti la possibilità di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas. La facoltà della dichiarazione è del MICA, salvo per la distribuzione, che è di competenza regionale.

2.3.2.7 Condizioni di Reciprocità

Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno diritto di accedere ai sistemi del gas e di concludere contratti di fornitura del gas con i clienti dichiarati idonei negli altri Paesi membri dell'UE, ove tale tipologia di clienti sia stata dichiarata idonea in Italia.

Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'UE e le imprese aventi sede in Italia ma controllate direttamente o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi membri dell'UE hanno diritto di concludere contratti di vendita con clienti dichiarati idonei in Italia solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese che le controllano, hanno sede.

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas è l'autorità competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale. Il D.Lgs, recependo la direttiva comunitaria sul gas naturale 98/30/CE, pone le basi per la liberalizzazione del mercato italiano del gas.

2.3.2.8 Sintesi degli Impatti della Norma sul Mercato del Gas

Le nuove norme definiscono la creazione di un mercato competitivo per il gas naturale come condizione essenziale per il completamento del mercato unico dell'energia. Un'effettiva liberalizzazione del mercato del gas naturale attraverso l'aumento del numero degli operatori concorrenti porta i seguenti vantaggi:

- miglioramento nella qualità del servizio;
- miglioramento nella efficienza interna;
- maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale;
- diminuzione dei prezzi del combustibile e conseguente diminuzione del costo dell'energia elettrica con evidenti benefici per i consumatori finali di gas e di energia elettrica.

Il processo di graduale apertura dei mercati del gas e di incremento del livello di competitività, avviato in tutti i principali paesi europei ed ormai interamente completato in UK, renderà più trasparente e non discriminatorio l'approvvigionamento, il trasporto, la

distribuzione e la vendita di gas naturale con evidenti aspetti positivi per i consumatori finali e per la realizzazione di un'effettiva concorrenza nel settore elettrico.

Gli aspetti sopra menzionati sono assolutamente in coerenza con la realizzazione del progetto.

2.3.3 Direttiva 2003/54/CE

Il 26 Giugno del 2003 il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato la Direttiva Comunitaria 2003/54 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, abrogando la precedente Direttiva 96/92. Il termine ultimo per il recepimento della Direttiva da parte degli stati membri era stato fissato per il 1 Luglio 2004.

Principio cardine della Direttiva è il perseguimento della liberalizzazione dei mercati interni dell'energia elettrica al fine di poter ottenere un sistema concorrenziale nel rispetto della sostenibilità ambientale. Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali: particolare risalto si riserva ai diritti dei clienti civili, tutelati mediante contratti trasparenti, informazioni chiare sui prezzi e molteplicità di condizioni di pagamento.

Si richiede che gli Stati membri adottino opportune procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti basate su criteri quali la protezione della salute e dell'ambiente, l'efficienza energetica e la natura delle fonti primarie.

È prevista la designazione di gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione vincolati alla necessità di essere giuridicamente indipendenti nel caso d'impresе verticalmente integrate, ma con la possibilità di dare vita ad un sistema combinato.

La Direttiva prevede la graduale apertura del mercato secondo prestabilite fasi temporali. A partire dal 2007 anche i clienti civili verranno considerati clienti idonei ovvero liberi di scegliere il fornitore di energia elettrica. È infine prevista l'istituzione, da parte di ogni Stato membro, di un'apposita autorità di regolamentazione con il compito di vigilare sull'effettiva concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato.

2.3.4 Direttiva 2003/55/CE

Il 26 Giugno del 2003 il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato la Direttiva Comunitaria 2003/55 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la precedente Direttiva 98/30. Il termine ultimo per il recepimento della Direttiva è stato fissato per il 1 Luglio 2004.

La Direttiva individua come obiettivo primario l'istituzione di un mercato interno del gas naturale basato sulla libera concorrenza e sulla sostenibilità ambientale. La Direttiva presenta un'articolazione in sette capitoli in cui vengono stabilite le norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio del gas naturale:

- Capitolo I – ambito d'applicazione e definizioni;
- Capitolo II – norme generali per l'organizzazione del settore;
- Capitolo III – trasporto, stoccaggio e LNG;
- Capitolo IV – fornitura e distribuzione;
- Capitolo V – separazione e trasparenza;
- Capitolo VI – accesso al sistema;

- Capitolo VII – disposizioni finali.

Nelle norme generali per l'organizzazione del settore viene chiarito che è facoltà degli stati membri, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese di gas naturale obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell'ambiente. Per quanto riguarda le autorizzazioni per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, gli Stati membri devono stabilire criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un'impresa; possono essere rifiutate ulteriori autorizzazioni per la costruzione e la gestione di gasdotti di distribuzione in una determinata zona, se in tale zona sono stati costruiti tali sistemi di gasdotti, o se ne proponga la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.

Nel capitolo relativo a trasporto e stoccaggio di LNG, la direttiva stabilisce che gli Stati membri designino o impongano che le imprese che effettuano operazioni di trasporto e stoccaggio designino uno o più gestori del sistema. Il gestore non deve operare discriminazioni tra gli utenti che devono fornire a qualsiasi altra impresa di trasporto, stoccaggio e distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il sistema interconnesso funzioni in modo sicuro ed efficiente. Le imprese possono mantenere il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili, salvo diversi obblighi giuridici.

Anche nel capitolo relativo a fornitura e distribuzione, si prevede l'istituzione di uno o più gestori. Sono previsti degli obblighi tra cui quello di non operare discriminazioni tra gli utenti del sistema e viene regolamentata la divulgazione delle informazioni in possesso delle imprese di distribuzione.

Nel capitolo relativo alla separazione e trasparenza della contabilità, viene disciplinata la contabilità delle imprese di gas naturale, che devono mantenere, nella contabilità interna, conti separati per le loro attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale.

Nel capitolo relativo all'accesso al sistema vengono quindi elencate alcune tipologie di clienti che devono essere indicati come idonei e viene specificata l'apertura del mercato che deve essere assicurata dalla definizione dei clienti idonei. In particolare si deve garantire la seguente apertura del mercato:

- fino al 1 Luglio 2004, i clienti idonei di cui all'Art. 18 della Direttiva 98/30/CE;
- a partire dal 1 Luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili;
- a partire dal 1 Luglio 2007, tutti i clienti.

Sono quindi elencate alcune misure che gli stati membri devono adottare per evitare squilibri nell'apertura dei rispettivi mercati di gas naturale.

É prevista infine l'istituzione di uno o più organismi competenti con funzione di autorità di regolamentazione che dovrà assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato.

Nel capitolo relativo alle disposizioni finali, infine, sono previste particolari disposizioni nel caso di crisi improvvisa del mercato dell'energia e vengono definite le circostanze in cui è possibile procedere a deroghe nei confronti delle imprese e degli stati membri.

2.3.5 Legge 3 Agosto 2007, No. 125

Con la Legge 3 Agosto 2007, No. 125 è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 18 Giugno 2007, No. 73 recante “*Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia*”.

La Legge prevede, in sintesi, quanto segue:

- A partire dal 1° Luglio:
 - l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100,000 clienti finali é svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita,
 - i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore;
- Regime di tutela. L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) indicherà condizioni standard di erogazione e prezzi di riferimento nelle forniture di energia elettrica e del gas;
- Regime di garanzia. Garanzia di erogazione del servizio in continuità con la situazione attuale per i clienti domestici e per le piccole e medie imprese che non scelgono un nuovo fornitore sul mercato libero. Queste due tipologie di clienti potranno continuare a beneficiare delle attuali condizioni del servizio e, quindi, delle economie di scala derivanti dall'approvvigionamento tramite Acquirente Unico;
- Servizio di salvaguardia. Agli altri clienti non domestici (imprese con oltre 50 dipendenti che, di fatto, non hanno ancora lasciato il mercato vincolato) che non scelgono un nuovo fornitore di energia elettrica e a chi transitoriamente dovesse rimanere senza fornitore è assicurato il servizio di salvaguardia, a tutela della continuità della fornitura. Il Ministero dello Sviluppo Economico individuerà quanto prima i fornitori attraverso procedure concorsuali;
- Regole di trasparenza per l'avvio del mercato per i clienti domestici. Con l'obbligo di separazione societaria tra attività di vendita ed attività di distribuzione di energia elettrica, con la separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale ed il resto delle attività, alla totale apertura del mercato dal lato della domanda corrisponderà una completa apertura dal lato dell'offerta. Ciò favorirà lo sviluppo di una piena concorrenza a beneficio dei consumatori e garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture di rete;
- Informazione trasparente su mix energetico. I fornitori di energia elettrica hanno l'obbligo di informare i propri clienti finali circa il mix di fonti energetiche utilizzato per la produzione dell'energia fornita, e di indicare le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, secondo modalità operative che saranno definite dal Ministero, su proposta dell'AEEG.

Sono inoltre previsti:

- la promozione della costituzione di associazioni di utenti civili;
- il rimando a un futuro DM per la tutela degli utenti svantaggiati;

- l'emanazione di regolamenti di semplificazione per l'accesso delle pubbliche amministrazioni al finanziamento tramite terzi al fine di favorire il ricorso ai servizi per l'efficienza energetica.

2.4 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI DI INTERESSE PER IL PROGETTO

Ulteriori riferimenti normativi che si ritiene utile menzionare in relazione al presente progetto sono:

- L. 433/2001 (Legge Obiettivo) e relativa Delibera CIPE 121/2001 che definisce strategico per il paese il potenziamento della Rete Nazionale di Gasdotti;
- L. 273/2002, che fornisce regole per i soggetti che investono in gasdotti, terminali e stoccaggi in sotterraneo di gas naturale;
- L. 239/2004 (Legge Marzano), relativa al riordino del settore energetico;
- L. 62/2005 (Comunitaria 2004);
- Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) 2008-2011.

2.4.1 Legge No. 433 del 21 Dicembre 2001 (Legge Obiettivo)

La L. No. 443 del 21 Dicembre 2001 (“Legge Obiettivo”) riporta “Delega al Governo in Materia di Infrastrutture ed Insediamenti Produttivi Strategici ed Altri Interventi per il Rilancio delle Attività Produttive”.

Per il settore energetico, si definiscono come strategici per il Paese lo sviluppo del settore upstream della ricerca e coltivazione di idrocarburi nonché il **potenziamento della Rete Nazionale di Gasdotti** e la costruzione di nuovi terminali di GNL, al fine di accrescere la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti ed accelerare l'apertura del mercato del gas.

L'individuazione di tali opere strategiche avviene attraverso un programma predisposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (d'intesa con i Ministri competenti e le Regioni o Province autonome interessate) che viene inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

2.4.2 Legge 12 Dicembre 2002, No. 273 (Misure per Favorire l'Iniziativa Privata e lo Sviluppo della Concorrenza)

La Legge 12 Dicembre 2002, No. 273 “Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza” ha fornito disposizioni anche in materia di politica energetica ed in particolare sul “potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale” (Capo II, Art. 27).

Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, tale Legge concede contributi **per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri.**

I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 Giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove capacità realizzate, per un periodo pari a venti anni.

Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attività produttive.

2.4.3 Legge 23 Agosto 2004, No. 239 (Riordino del Sistema Energetico)

La L. 23 Agosto 2004, No. 239, reca norme per il riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni urgenti in materia di energia.

In accordo all'art. 1, comma 2, lettera a) le attività del settore energetico di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie in fonti di energia sono libere su tutto il territorio regionale, nel rispetto degli obblighi del servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione. Lo stesso comma, alla lettera b), indica che le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete sono di interesse pubblico.

L'art. 1, comma 17, prevede che i soggetti che investono nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione del gas naturale o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza possono richiedere per la capacità di nuova realizzazione l'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi, che può essere accordata per almeno 20 anni e per l'80% della capacità dal MAP (ora MSE) previo parere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

2.4.4 Legge 18 Aprile 2005, No. 62

L'art. 16 della L. 62/05 prevede che al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per dare attuazione alla Direttiva 2003/55/CE del 26 Giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi, tra cui quello di accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

L'art. 17 prevede che al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 Aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi, tra cui quello di stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti trasparenti e non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti operanti nel sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le responsabilità.

2.4.5 Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) 2008-2011

Il Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2008-2011 (approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 Giugno 2007) pone l'accento su un modello di crescita sostenibile sotto il profilo finanziario, sociale e ambientale.

Il governo si impegna a favorire l'uso sostenibile delle biomasse e dei biocombustibili ed a garantire il funzionamento dei meccanismi flessibili (development mechanism e Joint implementation) e del registro dei serbatoi forestali di carbonio. Dal punto di vista energetico è previsto il rafforzamento delle infrastrutture energetiche, in particolare nel gas naturale, e politiche per conciliare i consumi energetici con la tutela dell'ambiente. In particolare il documento indica che:

“La realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di GNL e gasdotti di importazione dall'estero, il potenziamento dei gasdotti esistenti e la rapida attivazione di nuovi stoccaggi di gas in sotterraneo per riserva strategica e per le esigenze di mercato costituiscono condizioni indispensabili per evitare continue e pericolose crisi di fornitura e rispondono ad esigenze di primario interesse nazionale sia nel breve sia nel lungo periodo”.

2.4.6 Relazioni con il Progetto

La realizzazione di un nuovo Metanodotto di importazione rappresenta una fondamentale valenza strategica, in linea con i principi degli atti legislativi volti allo sviluppo del settore energetico sopra citati.

Durante la Conferenza di Servizi presso il MISE relativa alla presente iniziativa tenutasi in data 14 Luglio 2008 è stato ribadito che “la domanda di gas è cresciuta molto rapidamente negli ultimi anni e un ulteriore incremento è previsto nei prossimi anni. Considerata la necessità di realizzare in tempi rapidi una capacità aggiuntiva di approvvigionamento aggiuntiva rispetto a quella delle infrastrutture attualmente in esercizio, risulta indispensabile aumentare la capacità di importazione di gas dall'estero (...)”.

2.5 ASPETTI AUTORIZZATIVI NAZIONALI

2.5.1 Legge 28 Febbraio 1992, No. 220

La Legge 28 Febbraio 1992, No. 220, “Interventi per la Difesa del Mare”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale No. 62 del 14 Marzo 1992, all'Articolo 1 (Valutazione dell'impatto sull'ambiente marino e costiero) sancisce che:

- sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre agli interventi già individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 1):
 - la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;
 - lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale;
 - **la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui al primo punto;**

- la realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al primo punto.
- *con decreto del Ministro dell'Ambiente, emanato di concerto con il Ministro della Marina Mercantile, sono individuate eventuali altre attività e opere in ambiente marino e costiero da sottoporre alla procedura di cui al citato art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge n. 349 del 1986 e ai successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 2).*
- *nelle procedure di cui ai commi 1 e 2, il concerto previsto dal citato art. 6 della legge n. 349 del 1986 si attua tra il Ministro dell'Ambiente ed il Ministro della Marina Mercantile (comma 3).*

2.5.2 Decreto Legislativo 27 Dicembre 2004, No. 330

Il Decreto Legislativo 27 Dicembre 2004, No. 330, “*Integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001, No. 327, in materia di Espropriazione per la Realizzazione di Infrastrutture Lineari Energetiche*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale No. 25 del 1 Febbraio 2005, introduce modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001, No. 327, tra cui (Articolo 1, Comma C):

- per quanto concerne **l'espropriazione** (Art. 52-bis) si intendono per **infrastrutture lineari energetiche i gasdotti**, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, **ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi**, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.
- per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità competente come **appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti** di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 Maggio 2000, No. 164, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, **l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale**, ove prevista dalla normativa vigente, **ovvero la valutazione di incidenza naturalistico - ambientale** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, No. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici.

Inoltre il Decreto riporta che:

L'autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. Al procedimento partecipano i soggetti preposti ad esprimersi in relazione a eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il

provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II. [...]

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.

5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le Regioni interessate.

6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle Attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2.6 RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI DI INTERESSE PER IL PROGETTO

Nel seguito si riporta una disamina dei principali riferimenti normativi internazionali al fine di fornire un quadro completo del panorama economico, energetico ed ambientale internazionale e, in particolare:

- la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che definisce il regime giuridico del tratto di mare interessato dal progetto (Paragrafo 2.6.1);
- la Convenzione di Espoo applicabile ai progetti di nuove opere che interessano più Paesi e per i quali è richiesta una valutazione transfrontaliera dei potenziali effetti sull'ambiente (Paragrafo 2.6.2);
- la Convenzione di Barcellona, a cui aderiscono tutti gli stati del Mediterraneo, che contiene il quadro normativo in materia di lotta all'inquinamento e protezione dell'ambiente marino per quanto in vigore (Paragrafo 2.6.3).

2.6.1 Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare

Il diritto internazionale marittimo è delineato dalla **Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare** (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea) firmata a Montego Bay il 10 Dicembre 1982 e ratificata dall'Italia con L. 2 Dicembre 1994, No. 689 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 Dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 Luglio 1994*” (in vigore dal 20 Dicembre 1994).

Anche la Grecia, in data 21 Luglio 1995, ha ratificato la convenzione.

La UNCLOS ha, tra gli altri, lo scopo di proteggere e preservare l'ambiente marino oltre che conservare e gestire le risorse marine viventi e, in particolare all'art. 194, comma 5, inserisce tra le misure di tutela la protezione degli ecosistemi rari o dedicati e gli habitat di specie in diminuzione o in via di estinzione.

In particolare, gli aspetti trattati dalla convenzione riguardano la definizione delle responsabilità degli Stati costieri, degli arcipelaghi, degli stati continentali e la definizione del regime giuridico per le seguenti zone marine:

- **Mare Territoriale e Zona Contigua (Parte II):**
 - Mare Territoriale: i cui limiti (art. 4) sono misurati a partire dalle linee di base (determinate in conformità con gli Articoli 5 e 7) e si estendono in larghezza (art. 3) fino ad un limite non superiore alle 12 miglia nautiche. Lo stato costiero ha diritti sovrani nel mare territoriale, nello spazio aereo sovrastante e nel relativo fondo marino e al suo sottosuolo (Art. 2),
 - Zona Contigua (Art. 33), definita come la zona fino a 24 miglia nautiche dalla linea di Base (12 miglia nautiche dal limite esterno delle acque territoriali). In tale zona lo stato costiero esercita il controllo necessario per prevenire e punire violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione;
- Zona Economica Esclusiva - ZEE (Parte V): la ZEE è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente (art. 55) e si estende sino le 200 miglia marine dalle linee di base (art. 57). All'interno della ZEE lo Stato costiero gode (art. 56) di **diritti sovrani nelle masse d'acque sovrastanti il fondo marino, sul fondo marino e nel relativo sottosuolo ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti, la giurisdizione in materia di installazione ed uso di isole artificiali o strutture fisse, la ricerca scientifica in mare e la protezione e conservazione dell'ambiente marino;**
- Piattaforma Continentale (Parte VI): la Piattaforma Continentale (art. 76), di uno Stato costiero comprende il fondo ed il sottosuolo marini che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino alle 200 miglia nautiche dalle linee di base (dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale), nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi ad una distanza inferiore;
- Alto Mare (Parte VII): comprende tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago (art. 86);
- Area Internazionale dei Fondi Marini (Parte I – Introduzione e Parte XI – L'Area): è rappresentata dal fondo del mare, degli oceani e relativo sottosuolo, all'esterno dei limiti della giurisdizione nazionale (art. 1) ed è insieme alle sue risorse patrimonio comune dell'Umanità (art. 136).

Con riferimento al tratto offshore del Metanodotto IGI-Poseidon, la posa della condotta interesserà le acque territoriali e la piattaforma continentale sia italiane che greche (l'indicazione della linea di base e del limite delle acque territoriali nella zona in esame è illustrata in Figura 2.1 in allegato).

Per quanto riguarda **cavi e condotte sottomarine**, nel tratto della piattaforma continentale, l'art. 79 stabilisce quanto segue:

- tutti gli Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale;
- lo Stato costiero non può impedire la posa o la manutenzione di tali cavi o condotte, subordinatamente al suo diritto di adottare ragionevoli misure per l'esplorazione della piattaforma continentale, lo sfruttamento delle sue risorse naturali e la prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento causato dalle condotte;
- il percorso delle condotte posate sulla piattaforma continentale è subordinato al consenso dello Stato costiero;
- nessuna norma specifica di questa parte della convenzione pregiudica il diritto dello Stato costiero di stabilire specifiche condizioni per i cavi e le condotte che entrano nel suo territorio o mare territoriale, né pregiudica la sua giurisdizione su installazioni utilizzate per l'esplorazione della sua piattaforma continentale già sotto la sua giurisdizione;
- l'installazione di nuovi cavi sottomarini o condotte dovrà tener conto delle reti esistenti senza pregiudicarne le operazioni di riparazione/manutenzione.

Lo stato costiero ha inoltre il diritto esclusivo di autorizzare e regolamentare l'attività di perforazione (art. 81).

La giurisdizione in materia di protezione e conservazione dell'ambiente marino (UNCLOS 56, 1, b) appartiene allo Stato costiero nell'ambito dei diritti relativi alla ZEE. A prescindere dalla proclamazione della ZEE l'esercizio di tale giurisdizione può essere attuata a seguito di istituzione di una zona di protezione ecologica (ZPE).

In conformità a quanto previsto dalla UNCLOS e dall'accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, la Legge 8 Febbraio 2006, No. 61 ha definito le modalità di istituzione delle **zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano** entro le quali applicare tutte le misure di prevenzione e repressione dell'inquinamento marino, nonché di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico. All'istituzione delle zone di protezione ecologica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del MATTM di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, sentito il MIBAC, da notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

I limiti esterni delle zone di protezione ecologica sono determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati; fino alla data di entrata in vigore di detti accordi i limiti esterni delle zone di protezione ecologica seguono il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato interessato.

Obiettivo del provvedimento è prevenire scarichi di sostanze inquinanti in acque internazionali, ma contigue alle coste italiane.

All'interno delle zone di protezione ecologica l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dalla Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.

Entro le zone di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico. La legge non si applica alle attività di pesca.

2.6.2 Convenzione di Espoo

La **convenzione sulla valutazione dell'influenza ambientale in un contesto transfrontaliero**, firmata ad Espoo il 25 Febbraio 1991 e ratificata dall'Italia con Legge No. 640 del 3 Novembre 1994, è entrata in vigore il 10 Settembre 1997. Per quanto riguarda la Grecia, la ratifica è avvenuta in data 24 Febbraio 1998.

Tale documento si prefigge di rispondere alla necessità di limitare gli impatti ambientali di alcuni settori di attività con particolare riferimento ai contesti transfrontalieri, ovvero per quei progetti i cui effetti in un'area sotto la giurisdizione di una Parte o Stato siano riconducibili ad attività localizzate interamente o parzialmente in una area sotto la giurisdizione di un'altra Parte o Stato.

La Convenzione, considerata come il riferimento normativo principale per la valutazione dell'impatto ambientale per progetti i cui effetti coinvolgano più Stati, ha permesso di regolamentare i compiti e le competenze delle diverse Parti contraenti della Convenzione stessa e coinvolte o interessate dal progetto e, in particolare:

- la Parte di origine, indica la Parte (o le Parti) contraente (i) alla presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l'attività prevista (Art.1 comma II);
- la Parte colpita, indica la Parte (o le Parti) contraente (i) alla presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l'attività prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero (Art.1 comma III);
- le Parti interessate, indica la Parte di origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell'impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione (Art.1 comma IV).

La lista della tipologia di attività da sottoporre all'iter previsto dalla Convenzione (nel caso in cui l'attività sia giudicata suscettibile di avere un impatto transfrontaliero significativo) è riportata nell'Appendice I della Convenzione. In particolare, il Metanodotto IGI-Poseidon risulta incluso al Punto 8 dell'Appendice I "*Oleodotti e gasdotti di grande sezione*".

L'art. 3 della Convenzione stabilisce che "se un'attività prevista iscritta sulla lista che figura nell'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la Parte di origine, in vista di procedere a consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall'art. 5, ne da notifica ad ogni Parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena possibile e al più tardi quanto detta Parte da avviso pubblico di tale attività".

Dove per "attività prevista" s'intende "ogni attività o ogni progetto mirante a modificare sensibilmente un'attività, e per la cui esecuzione è richiesta una decisione di un'Autorità competente secondo ogni procedura nazionale applicabile (art.1, comma v). Autorità

competente è definita “l'autorità (o le Autorità Nazionali) designate da una Parte per compiere le funzioni di cui nella presente Convenzione e/o l'autorità (o le Autorità) abilitata (e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali concernenti un'attività prevista” (art.1, comma IX).

In accordo a quanto riportato nell'art. 4 e nell'Appendice II della Convenzione, l'elenco della documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale da sottoporre all'autorità competente della Parte di origine deve comprendere come minimo:

- una descrizione dell'attività prevista e delle sue finalità;
- una descrizione di eventuali alternative ragionevoli (ubicazione dell'opera, scelte progettuali, ecc...) in sostituzione delle attività previste, compresa l'opzione di non-azione o opzione “zero”;
- una descrizione dell'ambiente in cui verrà inserita l'opera proposta e le eventuali alternative;
- una descrizione del potenziale impatto ambientale ed una descrizione degli accorgimenti progettuali per minimizzare gli impatti stessi;
- una descrizione dei modelli previsionali utilizzati per la stima degli impatti, delle ipotesi di base selezionate, dei dati ambientali di fondo adottati e l'individuazione di eventuali lacune esistenti;
- un eventuale programma di monitoraggio e di gestione a medio - lungo termine dell'opera, nonché eventuali piani per un'analisi successiva del progetto;
- una sintesi non tecnica dell'intero progetto integrata da eventuali presentazioni visive, carte, layout, grafici, ecc..

Una volta predisposta la documentazione per la valutazione di impatto ambientale, la parte di origine avvia le consultazioni con la parte colpita (art. 5) individuando le effettive interferenze a carattere transfrontaliero indotte dall'attività proposta e gli accorgimenti progettuali adottati per ridurre gli impatti. Le Parti interessate concorderanno quindi un periodo di tempo ragionevole per lo svolgimento delle consultazioni che, nel caso, potranno essere effettuate nel quadro di un organo comune appropriato, qualora esistente.

Una volta valutati i risultati e visionata la documentazione predisposta, le eventuali osservazioni ricevute e l'esito delle diverse consultazioni, la Parte di origine comunica alla Parte colpita la decisione definitiva adottata in merito all'attività prevista nonché i motivi e le considerazioni sulle quali essa è fondata (art. 6).

Nel caso una delle Parti contraenti venga a conoscenza di un significativo impatto transfrontaliero dell'attività proposta, inizialmente non noto ma che avrebbe potuto influire sensibilmente sulla decisione adottata, la Parte in questione ne informa immediatamente l'altra (o le altre) Parte (i) interessata (e) e, qualora una di esse lo richieda, verranno avviate ulteriori consultazioni per valutare l'eventuale riesame della decisione.

Relativamente al tratto del progetto Poseidon ricadente in Italia la parte di origine è l'Italia e la parte “colpita” risulta essere la Grecia.

2.6.3 Convenzione di Barcellona

La protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento è sancita dalla Convenzione di Barcellona, adottata il 16 Febbraio 1976 ed entrata in vigore il 12 Febbraio del 1978 il cui scopo è stato quello di formalizzare il quadro legislativo del Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP - Fase I) stipulato a Barcellona nel 1975 e che divenne il primo piano riconosciuto come Programma dei Mari regionali sotto l'egida dell'UNEP (Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite). Tale Piano aveva inizialmente come obiettivi principali l'assistenza agli Stati del Mediterraneo limitatamente alle attività di controllo dell'inquinamento marino, all'attuazione di politiche ambientali, al miglioramento della capacità dei governi, nell'identificare modelli di sviluppo alternativi e ottimizzare le scelte per lo stanziamento delle risorse.

Successivamente la Convenzione, a cui attualmente hanno aderito tutti i 21 Stati del Mediterraneo e l'Unione Europea, è stata modificata durante la conferenza intergovernativa tenutasi a Barcellona il 10 Giugno 1995 e resa pubblica come "*Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo*", MAP - Fase II (entrata in vigore il 9 Luglio 2004). L'obiettivo di tale ratifica è stato quello di adeguare la Convenzione all'evoluzione della disciplina internazionale in materia di protezione ambientale, impegnando le parti contraenti a promuovere programmi di sviluppo sostenibile.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con Legge 11 Gennaio 1979, No. 30 e, successivamente, con la Legge 27 Maggio 1999, No. 175 "*Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 Giugno 1995*".

La Convenzione ed i sei protocolli che ha originato costituiscono ciò che è noto come Sistema di Barcellona: il quadro giuridico del MAP, ancora in fase di ratifica. Difatti dei sei protocolli solo due attualmente sono in vigore e pertanto diventati leggi nazionali:

- Protocollo SPA (Specially Protected Areas) e Biodiversità (dal 12 Dicembre 1999) - relativo alle zone particolarmente protette e di diversità biologica nel Mediterraneo;
- Protocollo Emergenze (Prevention and Emergency) (dal 17 Marzo 2004) - riguardante la Cooperazione nella prevenzione all'inquinamento prodotto da navi, in casi d'emergenza e nella lotta all'inquinamento del Mar Mediterraneo.

Le leggi nazionali precedenti in applicazione dei due protocolli di cui sopra, sono rispettivamente la Legge 979/82 (Disposizioni per la difesa del mare), la Legge 394/91 (Legge quadro aree protette) e la Legge 349/86 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale).

Altri due protocolli, di particolare interesse in relazione al progetto proposto, non sono tuttavia in vigore per il mancato raggiungimento del numero necessario di ratifiche:

- Protocollo Immersione (Dumping) - per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo derivante da scarichi di imbarcazioni ed aerei o per incenerimento in mare;
- Protocollo Offshore - per la Protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo: regola le attività di esplorazione e sfruttamento della piattaforma continentale,

del fondo marino e del suo sottosuolo stabilendo le norme a cui fare riferimento per il rilascio di permessi per questo genere di attività.

2.7 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR)

2.7.1 Contenuti del Piano

La Regione Puglia ha adottato il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) con Deliberazione di Giunta No. 827 dell'8 Giugno 2007. Il Piano, pur non ancora approvato, è significativo in quanto contiene gli indirizzi e gli obiettivi strategici in campo energetico e costituisce un quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in tale campo, assumono iniziative nel territorio della Regione Puglia.

Il PEAR è strutturato in tre parti:

- bilancio energetico regionale e sua evoluzione;
- obiettivi e strumenti;
- valutazione ambientale strategica.

2.7.1.1 Bilancio Energetico Regionale

L'analisi del sistema energetico della Regione Puglia è basata essenzialmente sulla ricostruzione, per il periodo 1990 – 2004, dei bilanci energetici regionali. Tale ricostruzione è avvenuta considerando:

- l'offerta di energia con particolare attenzione alle risorse locali di fonti primarie sfruttate nel corso degli anni e sulla produzione locale di energia elettrica;
- la domanda di energia disaggregando i consumi per settori di attività e per vettori energetici utilizzati.

L'analisi del bilancio energetico della Regione Puglia ha evidenziato quanto segue:

- i consumi energetici finali complessivi in Puglia sono stati stimati, al 2004, pari a 8,937 ktep espressi in energia finale;
- l'incremento dei consumi registrato nel periodo 1990 – 2004 è stato circa del 19% pari a un tasso medio annuo di 1.3% (a livello nazionale l'incremento è stato del 22%);
- l'andamento complessivo dei consumi è influenzato dal forte peso connesso al settore industriale che è caratterizzato da una certa stabilità nei consumi;
- la ripartizione settoriale dei consumi si caratterizza per una prevalenza del settore industria, seguito da quello dei trasporti;
- l'analisi delle variazioni intercorse evidenzia un notevole incremento del settore terziario, pari ad oltre il 66% tra il 1990 e il 2004. Di circa il 40% incrementano i consumi di agricoltura e pesca, mentre del 30% incrementano i consumi del residenziale e dei trasporti;
- i combustibili solidi mantengono il primato di vettori più utilizzati;

- nel periodo di riferimento (1990 – 2004) il consumo di energia elettrica è cresciuto del 41%, il consumo di gas naturale, olio combustibile e benzina è cresciuto di valori compresi tra il 30 e il 35%.

2.7.1.2 Obiettivi e Strumenti del PEAR Puglia

La seconda parte del PEAR Puglia delinea le linee di indirizzo che la Regione intende porre per definire una politica di governo sul tema dell'energia, sia per quanto riguarda la domanda sia per quanto riguarda l'offerta. Tali linee di indirizzo prendono in considerazione il contesto internazionale, nazionale e locale e si sviluppano attraverso il coinvolgimento delle comunità locali nel processo di elaborazione del Piano stesso. Sono definiti gli obiettivi generali e, per ogni settore, gli obiettivi specifici. Tali obiettivi sono definiti prima di tutto a livello di strategia e quindi, per quanto possibile, a livello quantitativo.

Per quanto riguarda l'offerta di energia, la Regione si pone l'obiettivo di costruire un mix energetico differenziato e, nello stesso tempo, compatibile con la necessità di salvaguardia ambientale. In particolare il documento pone i seguenti obiettivi principali della politica energetica regionale:

- diversificazione delle fonti e riduzione dell'impatto ambientale globale e locale attraverso la graduale limitazione dell'impiego del carbone e **l'incremento del ricorso al gas naturale** e alle fonti rinnovabili;
- **realizzazione sul territorio regionale di installazioni che consentano l'approvvigionamento di gas naturale, per una capacità tale da poter soddisfare sia i fabbisogni interni che quelli di aree limitrofe;**
- sensibile sviluppo dell'impiego delle fonti rinnovabili e individuazione delle condizioni idonee per una loro valorizzazione diffusa sul territorio;
- incremento del ricorso alle fonti rinnovabili per la copertura dei fabbisogni relativi agli usi elettrici, agli usi termici e agli usi in autotrazione;
- sviluppo della fonte eolica come elemento non trascurabile nella definizione del mix energetico regionale, attraverso un governo che rivaluti il ruolo degli enti locali;
- attuazione di interventi sui punti deboli del sistema di trasporto dell'energia elettrica.

Sul lato della domanda di energia, la Regione si pone l'obiettivo di superare le fasi caratterizzate da azioni sporadiche e scoordinate e di passare ad una fase di standardizzazione di alcune azioni. In particolare il documento stabilisce che:

- va applicato il concetto delle migliori tecniche e tecnologie disponibili, in base al quale ogni qual volta sia necessario procedere verso installazioni ex novo oppure verso retrofit o sostituzioni, ci si deve orientare ad utilizzare ciò che di meglio, da un punto di vista di sostenibilità energetica, il mercato può offrire;
- in ambito edilizio è necessario enfatizzare l'importanza della variabile energetica definendo alcuni parametri costruttivi cogenti;
- il settore pubblico va rivalutato come gestore di strutture e impianti su cui si rendono necessari interventi di riqualificazione energetica;
- in ambito industriale è necessario implementare le attività di contabilizzazione energetica e di auditing per verificare le opportunità di razionalizzazione energetica;

- è prioritario valutare le condizioni idonee all'installazione di sistemi funzionanti in cogenerazione;
- nell'ambito dei trasporti si definiscono interventi che riguardano sia le caratteristiche tecniche dei veicoli che le modalità di trasporto;
- in particolare si evidenzia l'importanza dell'impiego dei biocarburanti nei mezzi pubblici o di servizio pubblico.

2.7.1.3 Valutazione Ambientale Strategica

La terza parte del PEAR riporta la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano.

La Regione Puglia applica al proprio PEAR la procedura di VAS, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE e dalla Parte II del D.Lgs No. 152/2006, così come modificata dal successivo D.Lgs No. 4/2008, con l'obiettivo di verificare il livello di protezione dell'ambiente a questo associato integrando considerazioni di carattere ambientale nelle varie fasi di elaborazione e di adozione.

La metodologia messa in atto nel percorso di VAS seguito nell'ambito del PEAR Puglia fa propri i presupposti di un processo decisionale completo, rendendo fondamentali le fasi legate alla comunicazione-informazione, alla negoziazione ed alla consultazione: strumenti diversi e contestuali alle diverse fasi di ideazione-costruzione-redazione del piano con specifici significati per ogni fase e funzionali alla costruzione delle decisioni fondamentali.

La VAS relativa al PEAR Puglia attraverso l'analisi dello stato dell'ambiente, l'analisi SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats), l'analisi di coerenza degli obiettivi del PEAR e la sintesi delle attività partecipative si pone l'obiettivo di valutare gli effetti del PEAR e prevede un piano di monitoraggio degli effetti del PEAR e la verifica degli obiettivi in itinere ed ex-post.

Nel capitolo di analisi degli obiettivi del PEAR (Paragrafo 4.2 "Il governo dell'offerta di energia – Reti per l'energia") viene riportato testualmente:

- Obiettivo minimo: parallelamente alla politica rivolta all'incremento di efficienza nella produzione termoelettrica, allo svecchiamento del parco macchine e alla riduzione degli impatti sull'ambiente del sistema regionale di produzione di energia elettrica, è necessario incrementare la capacità del sistema di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica stessa in modo da ridurre i vincoli di rete.

Il sempre maggior utilizzo di gas naturale in sostituzione dei prodotti petroliferi, sia negli usi diretti nel settore civile e industriale (e in minima parte in quello dei trasporti), sia nella produzione di energia elettrica **implica la necessità di incrementare le capacità di approvvigionamento** in termini quantitativi e, contemporaneamente, in termini di differenziazione dei luoghi di provenienza;

- Linee d'azione:
 - interventi rivolti alla sicurezza locale, alla riduzione delle congestioni di rete e alla qualità del servizio,
 - superamento dei vincoli di rete e di esercizio che rischiano di condizionare gli operatori nel campo delle fonti rinnovabili che hanno il diritto di priorità in dispacciamento,

- adeguata programmazione dei nuovi impianti eolici per consentire una più efficace formulazione delle ipotesi di sviluppo della rete,
- **favorire i nuovi i nuovi approvvigionamenti di gas**, sia sul fronte della realizzazione di strutture per la rigassificazione, sia **sul fronte della realizzazione di linee di collegamento via gasdotto**;
- Strumenti applicativi delle linee d'azione:
 - attenzione alle fattibilità di collegamento degli impianti eolici nell'ambito dei PRIE e della procedura di valutazione integrata,
 - possibilità di accordo tra Regione e Terna per arrivare ad una pianificazione integrata, mediante Valutazione Ambientale Strategica, dei relativi piani di sviluppo,
 - favorire la realizzazione di un rigassificatore in situazione di valutazione e controllo della compatibilità ambientale e delle esigenze territoriali di sviluppo, nonché in un quadro di accordo con gli enti locali interessati,
 - **favorire ipotesi di gasdotto che realizzino collegamenti tra le sponde del bacino dell'Adriatico se inserite nel quadro di riequilibrio delle fonti fossili.**

2.7.2 Relazioni con il Progetto

Con riferimento alle strategie regionali per il gas naturale il Piano Energetico e Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Puglia recita testualmente:

*“È quindi reale la necessità di **incrementare le capacità di approvvigionamento in termini quantitativi** e, contemporaneamente, in termini di **differenziazione dei luoghi di provenienza**. Le implicazioni ambientali, sociali e economiche di tali scelte fanno nel contempo emergere l'altrettanto reale necessità di considerare l'elevato valore da attribuire alle fonti energetiche, riproponendo il tema di una valutazione energetica complessiva che si ponga l'obiettivo primario di ridurre i fabbisogni e razionalizzare gli impieghi.(...)”*

*Per quanto riguarda la scelta per le **ipotesi di gasdotto** che realizzino collegamenti **tra le sponde del bacino dell'Adriatico**, non esistono, ad oggi, **condizioni che risultino ostative dello sviluppo delle attuali iniziative**, atteso che le stesse si inseriscono sia nel quadro del riequilibrio delle fonti fossili, sia nell'indiscutibile ruolo della Puglia di nodo della distribuzione nell'area del Mediterraneo”.*

In considerazione di quanto sopra esposto, la **realizzazione del tratto italiano del gasdotto di interconnessione Italia – Grecia** consentirà di:

- **potenziare le strutture di approvvigionamento di gas naturale;**
- **promuovere la diversificazione delle fonti e delle aree geopolitiche di provenienza dell'energia;**
- **aumentare la disponibilità e conseguentemente l'impiego di gas naturale, indicato come il combustibile fossile a più alto rendimento e a minor tasso di emissioni per kWh di energia prodotta.**

La realizzazione del gasdotto IGI risulta pertanto **pienamente coerente con gli indirizzi del PEAR.**

3 SETTORE TRASPORTI

Nel presente capitolo vengono presi in esame gli strumenti di programmazione e pianificazione nel settore trasporti. In particolare sono analizzati:

- il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (Paragrafo 3.1);
- gli indirizzi della politica regionale dei trasporti (Paragrafo 3.2).

3.1 PIANO GENERALE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA

3.1.1 Contenuti del Piano

Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, redatto nel Gennaio 2001, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 Marzo 2001, e con DPR del 14 Marzo 2001.

Il Piano è diretto a definire le linee prioritarie di intervento nel settore dei trasporti finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

- risposta alla domanda di trasporto a livelli di qualità di servizio adeguati;
- risposta alla domanda di trasporto con un sistema di offerta ambientalmente sostenibile;
- innalzamento degli standard di sicurezza;
- efficiente utilizzo delle risorse pubbliche per la fornitura di servizi e la realizzazione di infrastrutture di trasporto;
- progressivo riequilibrio del sistema dei trasporti;
- miglioramento della mobilità nelle grandi aree urbane e modernizzazione del sistema, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie;
- integrazione con l'Europa e il Mediterraneo.

Gli argomenti trattati sono così riassumibili:

- sviluppo sostenibile, ossia strategie ambientali per l'abbattimento degli attuali livelli di inquinamento con particolare riguardo alle emissioni oggetto dell'accordo di Kyoto;
- regolazione;
- ottimizzazione dei servizi di trasporto;
- Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT);
- trasporto locale e pianificazione a scala regionale;
- sicurezza;
- innovazione tecnologica;
- ricerca e formazione.

3.1.2 Relazioni con il Progetto

Il progetto di realizzazione del Metanodotto IGI-Poseidon **non determinerà alcuna modifica all'assetto infrastrutturale stradale, ferroviario ed aeroportuale esistente né indurrà incrementi significativi al traffico esistente su tali sistemi** (si veda a tal proposito quanto riportato nel Quadro di Riferimento Ambientale dello SIA).

Premesso quanto sopra, si evidenzia che **non vi sono elementi di contrasto fra l'opera a progetto e le indicazioni previste dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica.**

3.2 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI E PIANO ATTUATIVO 2009-2013

3.2.1 Contenuti del Piano Regionale dei Trasporti

Con Legge Regionale No. 16 del 23 Giugno 2008 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia No. 103 del 30 Giugno 2008), il Consiglio Regionale della Regione Puglia ha approvato il Piano Regionale dei Trasporti.

Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) della Regione Puglia, di cui la sopraccitata LR No. 16 del 23 Giugno 2008 costituisce elaborato unico, è il documento programmatico settoriale volto a realizzare sul territorio regionale, in armonia con gli indirizzi comunitari in materia di trasporti, con gli obiettivi del piano generale dei trasporti e delle linee guida del piano generale della mobilità e con le proposte programmatiche concertate in sede di Conferenza delle regioni e Coordinamento delle regioni del Mezzogiorno, un sistema di trasporto delle persone e delle merci globalmente efficiente, sicuro, sostenibile e coerente con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico regionali e sovragionali.

Il PRT è articolato secondo le modalità del trasporto, tra loro integrate, e definisce:

- l'assetto attuale del sistema regionale dei trasporti con le rilevate criticità nonché le sue prospettive di evoluzione in relazione alle dinamiche in atto a livello regionale e al contesto nazionale e sovranazionale;
- gli obiettivi e le strategie d'intervento sul sistema multimodale dei trasporti in raccordo con gli altri strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale;
- le linee di intervento che includono i riferimenti alla riorganizzazione dei servizi e alla gerarchia delle reti infrastrutturali, nonché i criteri di selezione delle priorità di intervento, relative a:
 - trasporto stradale,
 - trasporto ferroviario,
 - trasporto marittimo,
 - trasporto aereo,
 - intermodalità dei passeggeri,
 - intermodalità delle merci,
 - servizi minimi di cui al D.Lgs No. 422 del 19 Novembre 1997.

L'Art. 5 definisce gli "Obiettivi generali" che vengono di seguito elencati:

- adottare un approccio improntato alla comodità nella definizione dell'assetto delle infrastrutture e dell'organizzazione dei servizi per la mobilità delle persone e delle merci, finalizzato a garantire efficienza, sicurezza, sostenibilità e, in generale, riduzione delle esternalità;
- contribuire alla creazione di una rete sovraregionale di infrastrutture e servizi per il trasporto di persone, merci e per la logistica – in connessione con il Corridoio VIII e il Corridoio I – che veda la Puglia protagonista tra le regioni del Mezzogiorno e nel "Sistema mediterraneo" a supporto dello sviluppo di relazioni e integrazioni di natura culturale, economica e sociale;
- configurare una rete di infrastrutture e servizi sulla base di criteri di selezione delle priorità che garantisca livelli di accessibilità territoriale rispondenti alla valenza sociale, economica e paesaggistico - ambientale delle diverse aree della regione nel rispetto dei vincoli di budget imposti a livello nazionale e regionale;
- strutturare un sistema di infrastrutture e servizi di mobilità concepito in modo da garantirne la fruizione da parte di tutte le categorie di utenti/operatori;
- garantire tempi certi di attuazione degli interventi programmati dai piani attuativi attraverso il coinvolgimento degli enti locali nei processi di pianificazione e attraverso forme di partecipazione e concertazione con i soggetti economici e sociali interessati dai processi stessi;
- garantire l'efficacia degli interventi programmati dai piani attuativi, la coerenza della pianificazione sviluppata dai diversi settori e livelli amministrativi e il corretto funzionamento del sistema della mobilità nel suo complesso promuovendo forme di co-pianificazione intersettoriale (in primis trasporti-territorio) e indirizzando la pianificazione sott'ordinata;
- contribuire a raggiungere gli obiettivi dei piani di riassetto urbanistico e territoriale e dei piani di sviluppo economico e sociale attraverso un'adeguata interpretazione delle istanze che nascono dal sistema insediativo e da quello economico sociale.

Gli "Obiettivi specifici" (Art. 6) del PRT sono:

- realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per affermare il ruolo di piattaforma logistica multimodale della Puglia nel Mezzogiorno e, più in generale, nello spazio euromediterraneo;
- realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per lo sviluppo della logistica e dell'intermodalità nel trasporto merci da parte delle imprese del sistema produttivo pugliese;
- promuovere forme ambientalmente e socialmente sostenibili del trasporto delle merci nell'ambito dei sistemi urbani;
- migliorare i livelli di sicurezza del trasporto delle merci in ambito regionale;
- accrescere la competitività, la specializzazione e la complementarietà del sistema portuale regionale;
- garantire un'efficiente interconnessione tra le reti di rango sovraregionale e quella regionale;

- migliorare l'accessibilità interna alla regione a supporto della coesione territoriale e dell'inclusione sociale, dello sviluppo locale e della valorizzazione di ambiti a valenza strategica;
- potenziare e integrare l'offerta di collegamenti sovrapregionali di trasporto passeggeri a supporto della competitività del sistema economico pugliese;
- riconoscere al trasporto aereo un ruolo strategico per i collegamenti di lungo raggio;
- riconoscere alla modalità ferroviaria il ruolo di sistema portante della rete regionale di trasporto pubblico locale;
- contribuire a mantenere e potenziare il ruolo della ferrovia nei collegamenti di lunga percorrenza, in previsione dei futuri sviluppi del sistema alta capacità/alta velocità;
- indirizzare la riorganizzazione del TPRL su gomma in forma complementare e integrata rispetto ai servizi ferroviari;
- promuovere forme di mobilità sostenibile nei centri urbani e nei sistemi territoriali rilevanti e per la valorizzazione di ambiti a valenza ambientale strategica a livello regionale;
- promuovere la piena accessibilità alle reti e ai servizi di trasporto da parte di tutte le categorie di utenti attraverso la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali rispetto a infrastrutture fisiche e informazioni;
- massimizzare l'efficienza gestionale dei servizi di trasporto su ferro creando le condizioni per la progressiva riconversione dei servizi automobilistici sostitutivi di servizi ferroviari;
- contribuire a realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per il libero accesso e la circolazione sulla rete ferroviaria regionale finalizzati alla piena valorizzazione del patrimonio infrastrutturale, alla massimizzazione della capacità ferroviaria e dei benefici derivanti da tutti gli investimenti settoriali.⁵⁰

3.2.2 Piano Attuativo 2009 - 2013 del Piano Regionale dei Trasporti

Con DGR No. 465 del 24 Marzo 2009 la regione Puglia ha adottato il Piano Attuativo 2009 - 2013 del Piano Regionale dei Trasporti.

Esso rappresenta un ulteriore passo del processo avviato con l'approvazione della L.R. 16 del 23 Giugno 2008 riguardante "Principi, indirizzi, linee di intervento in materia di Piano Regionale dei Trasporti" e concerne il sistema infrastrutturale del trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo.

Due elementi hanno caratterizzato il processo di elaborazione del Piano: la concomitanza con una fase di pianificazione e programmazione particolarmente intensa, che ha coinvolto e tuttora impegna diversi settori dell'Amministrazione regionale e molti Enti Locali pugliesi, e la volontà di adottare un approccio progettuale che facesse proprio il principio della **comodalità** e che garantisse, nel rispetto di questo principio, la sostenibilità delle scelte del Piano e il riconoscimento delle priorità strategiche.

3.2.3 Interventi previsti per l'Area di Interesse

Con riferimento all'area interessata dalla realizzazione del tratto italiano del metanodotto di interconnessione tra Italia e Grecia, il PRT e il relativo Piano Attuativo propongono i seguenti interventi concernenti i sistemi di trasporto:

- sistema stradale: ammodernamento del tratto Maglie – Otranto della Strada Statale No. 16;
- sistema ferroviario: rinnovo binario con rotaie 50 UNI della linea Lecce-Zollino-Maglie-Otranto e traverse in c.a. biblocco nella linea Maglie-Otranto;
- sistema portuale:
 - potenziamento delle infrastrutture portuali e delle aree operative per la realizzazione di attracchi per navi traghetto nel porto turistico “Marina” di Otranto,
 - nuove linee traghetto per il collegamento con Albania, Grecia e Turchia.

3.2.4 Relazioni con il Progetto

La realizzazione del metanodotto interessa aree a mare e aree a terra. Per quanto riguarda le prime si evidenzia che:

- durante la posa della parte a mare del metanodotto è previsto l'impiego di mezzi marini. La presenza di tali mezzi sarà comunque minima e tale da non interferire significativamente con i traffici del porto di Otranto;
- in considerazione della localizzazione del punto di approdo e del tracciato del metanodotto, la realizzazione del progetto non influenzerà gli interventi previsti sull'area portuale.

Non sono dunque evidenziabili interferenze tra la realizzazione del tratto a mare del metanodotto e i contenuti della pianificazione regionale dei trasporti.

Per quanto riguarda la parte a terra del tracciato si evidenzia che:

- è previsto l'attraversamento di:
 - alcune strade vicinali,
 - la SP No. 369,
 - la SP No. 87;
- modeste interferenze con il traffico locale si potranno avere limitatamente alla fase di cantiere;
- l'esercizio dell'opera non indurrà alcuna interferenza con la viabilità e mobilità locale né alcun incremento dei flussi di traffico.

In considerazione di quanto sopra, non sono evidenziabili interferenze tra la realizzazione della condotta a terra e i contenuti della pianificazione regionale dei trasporti.

4 EMERGENZA AMBIENTALE, RIFIUTI E BONIFICHE

Nel seguente capitolo sono presentati i principali strumenti relativi ai rischi ambientali, alla situazione di emergenza ambientale nella Regione Puglia ed alla gestione dei rifiuti. In particolare sono analizzati:

- normativa nazionale di riferimento in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Paragrafo 4.1);
- situazione di emergenza ambientale nella Regione Puglia (Paragrafo 4.2);
- Accordo di Programma Quadro “Tutela e risanamento ambientale del territorio della Regione Puglia” (Paragrafo 4.3);
- pianificazione regionale in materia di rifiuti (Paragrafo 4.4).

4.1 NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

4.1.1 Rifiuti (D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

A partire dal 29 Aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs 3 Aprile 2006, No. 152 (recante “*Norme in Materia Ambientale*”) la normativa nazionale sui rifiuti subisce una profonda trasformazione (parallelamente a quanto accade, sempre in forza dello stesso provvedimento, per la normativa relativa a: valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, bonifica dei siti inquinati, tutela dell’aria e risarcimento del danno ambientale).

Il nuovo provvedimento, emanato in attuazione della Legge 15 Dicembre 2004, No. 308, (recante “*Delega al Governo per il Riordino, il Coordinamento e l’Integrazione della Legislazione in Materia Ambientale*”) riformula infatti l’intera legislazione interna sull’ambiente e sancisce, sul piano della disciplina dei rifiuti, l’espressa abrogazione del precedente D.Lgs 22/1997.

Le nuove regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute, in particolare, nella “Parte quarta”, composta da 89 articoli (dal 177 al 266) e 9 allegati (più 5 sulle bonifiche).

Il testo originario del D.Lgs 152/2006 è stato oggetto di successive modifiche, l’ultima delle quali è stata approvata in data 16 Gennaio 2008 con D.Lgs 4/2008.

Il D.Lgs 152/06, come successivamente modificato con D.Lgs 4/2008, prevede:

- la ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti (in accordo a quelle stabilite a livello UE);
- una rivisitazione della materia delle autorizzazioni;
- la nascita dell’Albo nazionale gestori ambientali (in sostituzione dell’Albo nazionale gestori rifiuti);
- la nascita di un’Autorità d’Ambito, che coordini i rapporti tra gli Enti locali e gli Ambiti territoriali ottimali (peraltro, anche la disciplina degli ATO viene profondamente rivista);
- una redistribuzione delle competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni;
- una rivisitazione (ed una moltiplicazione) dei Consorzi (obbligatori e non);

- una diversa definizione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- agevolazioni burocratiche per le imprese “virtuose”;
- un riordino della disciplina delle bonifiche di siti inquinati;
- modalità per la gestione di particolari categorie di rifiuti.

4.1.2 Bonifica dei Siti Inquinati (D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

Il D.Lgs 152/06 (recante “*Norme in Materia Ambientale*”) mira a riordinare e coordinare le disposizioni in materia ambientale. In particolare il decreto ha completamente riscritto la disciplina dei siti contaminati, precedentemente basata sull’art. 17 del D.Lgs 22/97 e sul DM 471/99, che vengono ora abrogati.

La principale novità introdotta è costituita dalle specifiche modalità di applicazione dell’analisi di rischio sanitario ambientale, secondo i criteri indicati nell’Allegato I alla parte IV del decreto. Rispetto al DM 471/99 viene introdotto un elemento fondamentale diverso nel modo di trattare un sito contaminato, mediante l’adozione di due criteri di soglia per la determinazione delle condizioni specifiche di pericolosità del sito e quindi della definizione del potenziale intervento.

Dalla semplice verifica del supero dei valori di soglia tabellare di una sostanza inquinante si passa alla verifica dei potenziali effetti generati da tale condizione in relazione al tipo di sostanza e alle condizioni peculiari del sito nel suo complesso. Questo approccio è quindi basato sulla verifica delle condizioni di rischio associate alla presenza, in concentrazioni superiori a quelle di soglia, del contaminante nel terreno, introducendo un nuovo concetto di soglia definito come Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) che rappresenta un valore specifico, superato il quale, risulta necessario ricorrere alla caratterizzazione del sito.

In sintesi il meccanismo previsto dal decreto è il seguente:

- definizione degli obiettivi di bonifica (CSR - Concentrazione Soglia di Rischio) attraverso la valutazione dei rischi sanitari ed ambientali connessi agli usi previsti dai siti stessi, tenendo conto dell’approccio tabellare (CSC – Concentrazione Soglia di Contaminazione);
- trattamento differenziato per siti in esercizio e siti dismessi: possibilità di attuare un intervento di messa in sicurezza operativa (contenimento della contaminazione all’interno del sito con monitoraggio delle matrici ambientali e bonifica a dismissione dell’attività).

Le nuove definizioni di bonifica e messa in sicurezza sono le seguenti:

- **Bonifica:** l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti o a ridurre le concentrazioni degli inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, quelli cioè individuati dall’Analisi di Rischio;
- **Messa in sicurezza d’emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza:
 - concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute,
 - presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda,

- contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli,
- pericolo di incendi ed esplosioni;
- **Messa in sicurezza operativa:** interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria in siti con attività in esercizio, in attesa di ulteriori interventi da realizzarsi alla cessazione dell'attività; devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio;
- **Messa in sicurezza permanente:** l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti; devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

4.2 EMERGENZA AMBIENTALE IN REGIONE PUGLIA

Il territorio regionale pugliese è stato soggetto ad una situazione di emergenza socio-economico – ambientale, che ha avuto inizio con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, già dal Novembre 1994.

La causa scatenante la dichiarazione dello stato di emergenza è da far risalire essenzialmente agli episodi di colera manifestatisi in Puglia nel Settembre 1994. In quella occasione sono state considerate ad alto rischio le situazioni legate al sistema depurazione delle acque ed al sistema di smaltimenti dei rifiuti urbani.

Con ordinanze del Ministero dell'Interno, succedutesi dal 1994, il Presidente della Regione e il Prefetto di Bari sono stati nominati, rispettivamente, Commissario Delegato per i rifiuti e Commissario Delegato per le acque. Ai poteri derogatori, autorizzativi, dispositivi e finanziari attribuiti ai suddetti, si associa il compito, affidato al Presidente della Regione, di predisporre un piano di interventi teso a pianificare e programmare tutte le attività necessarie per fronteggiare l'emergenza rifiuti.

Nel 1997 è stato redatto dal Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Puglia il Programma di Emergenza. Tale intervento si è reso necessario a causa della sostanziale paralisi di ogni iniziativa mirata a risolvere o a contribuire alla soluzione del problema dei rifiuti nella Regione, nonostante l'adozione del Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani.

Con Ordinanza No. 3077 del 4 Agosto 2000 sono state unificate presso lo stesso ufficio del Presidente della Regione Puglia le competenze inerenti la materia della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, delle bonifiche e risanamento ambientale e di tutela delle acque.

L'Ordinanza No. 3184 del 22 Marzo 2002 ha provveduto ad una più puntuale definizione delle competenze, già attribuite e da attribuire al Presidente della regione Puglia – Commissario delegato, alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di tutela delle acque, e, principalmente, del D.Lgs No. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. L'Ordinanza, inoltre, assegna, al Commissario Delegato la predisposizione del Piano di Tutela delle Acque. Tali poteri sono stati confermati per gli anni seguenti con l'Ordinanza No. 3271 del 12 Marzo 2003.

Lo stato di emergenza socio – ambientale della Regione Puglia è stato prorogato fino al 31 Gennaio 2007 dal provvedimento DPCM del 01 Giugno 2006 (G.U. No. 129 del 06 Giugno 2006) "Proroga dello stato d'emergenza nel territorio della Regione Puglia, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e

speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche”. Nel 2008, in assenza di un nuovo provvedimento di proroga, lo stato di emergenza socio – ambientale è decaduto.

Lo stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Puglia è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2009 con il DPCM proroga del 16 Gennaio 2009 (G.U. No. 20 del 26 Gennaio 2009). In tale settore lo stato di emergenza è dunque ancora in atto.

4.3 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA”

In data 30 Novembre 2005 la Regione Puglia ha approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale No. 1885 l'Accordo di Programma Quadro (APQ) “*Tutela e Risanamento Ambientale del Territorio della Regione Puglia*” sottoscritto in data 4 Agosto 2004 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Puglia ed il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale per la Regione Puglia.

4.3.1 Obiettivi dell'Accordo di Programma Quadro

L'accordo costituisce il riferimento programmatico e finanziario per l'attuazione degli interventi in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione coordinata ed integrata dell'amministrazione statale, della struttura commissariale, della Regione e degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti.

L'APQ definisce, in coerenza con le indicazioni della programmazione regionale e comunitaria nei settori della gestione integrata dei rifiuti e delle bonifiche, il programma delle azioni e degli interventi finalizzati a garantire la corretta gestione dei rifiuti urbani e a contenere la diffusione degli inquinanti nell'ottica del risanamento e del recupero del territorio.

Le azioni previste nell'APQ sono finalizzate al superamento della situazione di emergenza attraverso l'attuazione di interventi strutturali nel campo dei rifiuti e delle aree contaminate in sinergia con gli interventi di programmazione regionale previsti dal POR Puglia 2000 – 2006. In particolare:

- per il sistema dei rifiuti l'obiettivo è quello di adeguare il sistema di gestione dei rifiuti, sia urbani sia provenienti dai processi produttivi, orientando lo stesso in primo luogo verso la riduzione della loro produzione e, quindi, verso il loro recupero e riutilizzo, facendo ricorso alle forme di smaltimento controllato solo come soluzioni residuali e di soccorso;
- gli interventi sul sistema delle aree contaminate hanno il fine di sviluppare l'azione di risanamento del territorio, privilegiando la bonifica dei siti già caratterizzati ad elevato rischio ambientale e la diffusione delle indagini conoscitive sui siti.

4.3.2 Interventi Previsti

Per il conseguimento degli obiettivi sopra specificati con riferimento al sistema dei rifiuti, le azioni proposte nell'ambito dell'APQ consistono in una serie di interventi necessari al completamento del sistema impiantistico di base di trattamento dei rifiuti.

Nello specifico le azioni proposte puntano a dotare il territorio regionale di:

- impianti per il primo trattamento dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate;
- impianti di selezione, con annesse linee di stabilizzazione, dei rifiuti indifferenziati;
- impianti di produzione CDR;
- termovalorizzatori delle frazioni secche selezionate;
- impianti di compostaggio per la trasformazione della frazione umida proveniente da raccolta differenziata;
- discariche controllate di servizio e soccorso a supporto dell'intero sistema di trattamento e recupero.

Al fine di sviluppare l'azione di risanamento dei siti inquinati presenti nella Regione Puglia, l'APQ propone una serie di interventi mirati:

- alla caratterizzazione dei siti individuati in sede preliminare ma rimasti privi di copertura finanziaria;
- alla bonifica e risanamento di alcuni siti caratterizzati dalla presenza di amianto e individuati come interventi urgenti.

4.3.3 Relazioni con il Progetto

Le opere oggetto del presente SIA non interessano aree su cui la pianificazione settoriale vigente prevede interventi né con riferimento al sistema dei rifiuti, né con riferimento al sistema delle bonifiche.

Non sono quindi evidenziabili relazioni tra il progetto e le indicazioni dell'APQ "Tutela e Risanamento Ambientale del Territorio della Regione Puglia".

4.4 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Come anticipato la Regione Puglia è stata interessata da uno stato di emergenza socio – ambientale che coinvolge anche il settore della gestione dei rifiuti. In tale settore la Regione Puglia è intervenuta diverse volte con specifici atti di legislazione e di pianificazione; con Deliberazione del Consiglio Regionale No. 67 del 20 Dicembre 1995 è stato approvato il Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinare.

Successivamente, con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale in Puglia No. 41 del 6 Marzo 2001, è stato adottato il Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche delle Aree Inquinare.

Nel corso degli anni tale piano è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni, contenute nei seguenti decreti:

- Decreto Commissariale No. 296 del 30 Settembre 2002, recante il "*Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche in Puglia – Completamento, Integrazione e Modificazione del Piano già adottato con Decreto Commissariale 6 Marzo 2001 No. 41*";
- Decreti Commissariali dal No. 297 a No. 310 e No. 315 del 30 Settembre 2002, di istituzione delle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per Ambiti Territoriali Ottimali;

- Decreti Commissariali da No. 303 a No. 312 del 13 Dicembre 2003, concernenti l'affidamento del servizio di recupero energetico dai rifiuti in Puglia, che introducono la previsione della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione;
- Decreto Commissariale No. 56 del 26 Marzo 2004, recante il *“Piano di Riduzione del Conferimento in Discarica dei Rifiuti Urbani Biodegradabili in Puglia ex Art. 5 D.Lgs No. 36/2003 Integrazione della Pianificazione Regionale”*;
- Deliberazione di Giunta della Regione Puglia No. 805 del 3 Giugno 2004 concernente i materiali contenenti PCB;
- Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale No. 187 del 9 Dicembre 2005, concernente l’adozione del documento *“Aggiornamento, Completamento e Modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Adottato con Decreto Commissariale No. 41/2001, così come Completato, Integrato e Modificato con il Decreto Commissariale No. 296/2002”*;
- Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti No. 246 del 28 Dicembre 2006, recante il *“Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione Rifiuti speciali e pericolosi. Adozione”* che integra la programmazione regionale in materia di gestione dei rifiuti;
- Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti No. 40 del 31 Gennaio 2007, che apporta alcune correzioni e rettifiche al precedente decreto No. 246.

4.4.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano

Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in Puglia si pone come obiettivo fondamentale e prioritario la diminuzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. In tale ottica il Piano promuove, tra gli altri, interventi volti a:

- incentivare il riciclo e il reimpiego dei prodotti;
- organizzare, per i rifiuti urbani, un sistema integrato di gestione, che limiti lo smaltimento ad una quota non superiore al 35% dei rifiuti urbani.

A tal fine il Piano prevede quanto segue:

- aggiornamento dei dati sulla produzione dei rifiuti e sulle disponibilità impiantistiche, al fine di una più corretta determinazione dei fabbisogni che tenga conto anche dell’incidenza di nuove e più organiche misure da introdurre in materia di prevenzione, riciclaggio, e recupero di prodotti da rifiuti;
- aumento della raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia;
- valorizzazione della sostanza organica recuperata;
- riduzione del conferimento in discarica;
- sostegno alla ricerca di nuove forme di gestione e tecnologie mirate alla riduzione della produzione dei rifiuti, della loro pericolosità o del loro riciclo, riutilizzo o recupero di materia;
- raggiungimento al 2010 di una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno al 55% del rifiuto urbano prodotto;

- realizzazione di un sistema impiantistico, che consenta di ottenere il recupero di materia dalla raccolta differenziata; per frazione umida è auspicata la trasformazione totale o parziale delle attività svolte negli impianti di biostabilizzazione in attività di compostaggio, laddove le caratteristiche impiantistiche ne garantiscano la piena fattibilità;
- determinazione, tenendo conto del fabbisogno regionale, del fabbisogno impiantistico e della capacità operativa necessaria per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, al netto della quota percentuale di raccolta differenziata e dei sovralli prodotti dalle relative operazioni di cernita, sulla base dell'offerta impiantistica del sistema produttivo;
- determinazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di rigide prescrizioni e condizioni per limitare lo smaltimento in regione di rifiuti speciali originati dal trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, al fine di pervenire alla "regionalizzazione" dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e di impedire trasferimenti di rifiuti urbani non pericolosi non conformi al Piano;
- programmazione di una rete adeguata di impianti di smaltimento al fine di limitare la circolazione dei rifiuti e favorire lo smaltimento degli stessi in impianti prossimi al luogo di produzione del rifiuto, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti nonché al fine di conseguire l'autosufficienza dello smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi sul territorio regionale e a livello di singolo ATO;
- perseguimento dell'integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile e per combattere il fenomeno dei cambiamenti climatici, mediante l'impegno a raggiungere un livello sostenibile di emissioni di gas serra.

Per conseguire tali obiettivi il piano è articolato come segue:

- descrizione dei risultati del monitoraggio condotto con riferimento a:
 - raccolta differenziata,
 - disponibilità impiantistica,
 - impianti di termovalorizzazione e recupero energetico presenti sul territorio;
- valutazione aggiornata del fabbisogno impiantistico regionale;
- descrizione delle azioni intraprese, della tempistica e degli obiettivi della riduzione della produzione di rifiuti;
- descrizione delle azioni per favorire il riciclo, la raccolta differenziata e il recupero;
- interventi nel campo dei rifiuti speciali.

4.4.2 Relazioni con il Progetto

Le quantità e le tipologie di rifiuti prodotti durante tutte le fasi di posa del metanodotto e la realizzazione della Stazione di misura (Terminale gas), sono descritte e analizzate in dettaglio nei Quadri di Riferimento Progettuale e Ambientale dello SIA; in tali documenti sono inoltre illustrate le modalità di smaltimento/recupero previste. Si noti che non è prevista produzione di rifiuti durante l'esercizio della condotta.

Modeste quantità di rifiuti potranno essere prodotte solamente durante le fasi di manutenzione della stazione di misura. Per il guardianaggio di quest'ultima è prevista la presenza di una sola persona: la quantità di rifiuti di origine civile (rifiuti urbani) prodotta, sarà pertanto estremamente contenuta.

Tutti i rifiuti prodotti saranno gestiti e smaltiti con modalità controllate, in accordo a quanto previsto dalle norme in materia; ove possibile si procederà alla raccolta differenziata e al recupero delle frazioni riutilizzabili, in linea con le indicazioni della pianificazione in materia. Si noti che i rifiuti prodotti nelle diverse fasi, sia per le quantità che per le tipologie, non modificheranno il bilancio a livello provinciale o comunale né richiederanno la predisposizione di appositi impianti di smaltimento.

In considerazione di quanto sopra riportato, si può concludere che la realizzazione e l'esercizio delle opere a progetto non presentano elementi di contrasto con le indicazioni degli strumenti di pianificazione o programmazione del settore rifiuti.

5 TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE

Nel seguente capitolo sono presentati i principali strumenti di pianificazione a livello regionale relativi alla salvaguardia ed al risanamento ambientale. In particolare sono analizzati:

- Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente (Paragrafo 5.1);
- Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia (Paragrafo 5.2);
- Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) (Paragrafo 5.3).

5.1 PROGRAMMA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Con la Deliberazione No. 1440 del 26 Settembre 2003 la Giunta Regionale della Puglia ha approvato il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente. Tale programma è stato oggetto di successivi aggiornamenti (deliberazioni No. 1440/2003, No. 1963/2004, No. 1087/2005, No. 801/2006 e No. 1193/2006).

Successivamente, con la Deliberazione No. 539 del 9 Maggio 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di Azioni per l'Ambiente, aggiornando ed integrando le precedenti deliberazioni. Con Delibera della Giunta Regionale del 15 Ottobre 2007, No. 1641 è stato approvato l'aggiornamento che riguarda la Sezione C del Programma di Azioni per l'Ambiente.

Con la Deliberazione della Giunta regionale No. 1935 del 21 Ottobre 2008, la Regione Puglia ha, infine, predisposto un nuovo aggiornamento al "Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente", approvando la nuova Sezione C "Il programma di azioni per l'ambiente", predisposta dal Settore Ecologia, in sostituzione di quella conclusivamente approvata con la DGR No. 1641/2007.

5.1.1 Contenuti ed Obiettivi del Programma

Il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente determina:

- gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali, anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
- le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
- i tempi e i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi.

Il programma stabilisce inoltre che le priorità di azione e le modalità di intervento per la utilizzazione dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione per la redazione del programma triennale di tutela ambientale, devono essere orientate:

- a supportare e completare le iniziative già attivate nei diversi comparti ambientali, al fine di portare a compimento importanti iniziative che, se non ulteriormente alimentate, rischiano di non perseguire gli obiettivi prefissati e vanificare gli investimenti già operati;
- a sostenere lo sviluppo e il consolidamento dell'ARPA Puglia, individuato quale struttura essenziale strategica per garantire, attraverso le funzioni di controllo e di verifica, il buon esito delle politiche ambientali regionali;

- ad integrare, attraverso l'attivazione di iniziative innovative, il complesso delle azioni ambientali già avviate dalla Regione con le risorse dei programmi comunitari (POR 2000 - 2006; Interreg III) e con le risorse del bilancio autonomo.

In particolare, le aree di intervento che si ritiene dover supportare e completare con l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, sono quelle riferite alla qualità dell'aria, alla gestione delle aree protette, alla gestione dei rifiuti, al risanamento dei litorali, alla tutela della qualità dei suoli ed alla bonifica dei siti inquinati.

Il Programma di Azioni per l'Ambiente risulta articolato nei seguenti dieci Assi:

- Asse 1: normative regionali in materia di tutela ambientale;
- Asse 2: aree naturali protette, natura e biodiversità;
- Asse 3: sostegno per le Autorità per la gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza;
- Asse 4: tutela e pulizia delle aree costiere;
- Asse 5: tutela della qualità dei suoli e bonifica dei siti inquinati;
- Asse 6: sviluppo dell'attività di monitoraggio e controllo ambientale;
- Asse 7: definizione di piani regionali di qualità ambientale, e potenziamento dell'operatività regionale in materia (tutela delle acque);
- Asse 8: sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive;
- Asse 9: adeguamento della struttura regionale, della comunicazione istituzionale e della formazione in campo ambientale;
- Asse 10: aggiornamento dei piani di attuazione provinciali.

Gli obiettivi e le azioni indicate dal Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente rappresentano un quadro di riferimento da perseguire gradualmente nel breve e medio termine. Per ciascuno dei temi viene indicato l'orientamento (gli obiettivi specifici di riferimento) che dovrà essere seguito per supportare lo sviluppo sostenibile nella Regione Puglia, le azioni operative che dovranno essere perseguite e l'ammontare delle risorse messe a disposizione.

5.1.2 Aggiornamento del Programma (DGR No. 1935/2008)

L'aggiornamento al "Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente", predisposto con la Deliberazione della Giunta regionale No. 1935/2008, si propone di aggiornare il Programma regionale di azioni per l'ambiente per la utilizzazione delle ulteriori risorse finanziarie trasferite dallo Stato alla Regione Puglia, vincolate alla realizzazione di interventi in campo ambientale.

Il provvedimento riguarda l'individuazione della priorità agli interventi relativi al Sistema della Conservazione della Natura in Puglia, alla gestione dei rifiuti urbani, nella fase di piena attuazione del passaggio delle competenze gestionali agli Ambiti Territoriali Ottimali, in attuazione di quanto previsto dal DLgs No. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento alla necessità di dotarsi di idonei piani d'ambito per la gestione dei rifiuti, nonché al potenziamento dei programmi e delle azioni di tutela del territorio, di sviluppo sostenibile e di comunicazione ed accesso del pubblico alle informazioni ambientali.

L'aggiornamento si propone, inoltre, di approvare la nuova Sezione C “Il programma di azioni per l'ambiente”, predisposta dal Settore Ecologia, in sostituzione di quella a suo tempo conclusivamente approvata con la DGR No. 1641/2007, nella quale è riportato sinteticamente lo Stato di attuazione del programma stesso con riferimento alle iniziative già avviate direttamente dalla Regione e sono evidenziate le modifiche ed integrazioni apportate.

5.1.3 Relazioni con il Progetto

Considerate la localizzazione e la tipologia dell'opera in esame gli assi di maggiore interesse per l'analisi delle relazioni tra il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente e la realizzazione del Metanodotto IGI-Poseidon, alla luce anche del suddetto aggiornamento, sono i seguenti:

- Asse 2: aree naturali protette, natura e biodiversità;
- Asse 8: sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive.

L'Asse 2 prevede tre linee di intervento:

- promozione sul territorio della Rete Ecologica;
- supporto tecnico-scientifico per la costruzione della Rete Ecologica – Sistema delle aree protette e degli habitat naturali della Regione Puglia;
- Fiera Internazionale dei Parchi del Mediterraneo – Mediterre.

L'Asse 2, linea di intervento “promozione sul territorio della Rete Ecologica” persegue l'obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale attraverso uno degli strumenti più efficaci al riguardo, ovvero la promozione sul territorio di aree naturali protette, indispensabili per la difesa della biodiversità, per la conservazione di specie animali e vegetali, dei valori paesaggistici, degli equilibri idrogeologici ed ecologici che potrebbero essere gravemente compromessi. A tal fine il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente propone le seguenti azioni:

- avviare, attraverso il coinvolgimento di istituzioni scientifiche e d'intesa con gli enti locali interessati, studi di settore utili all'individuazione di nuove aree da tutelare o al completamento delle conoscenze naturalistiche delle aree precedentemente individuate, finalizzati alla individuazione delle modalità di connessione tra le diverse aree protette e gli habitat naturali e di specie presenti sul territorio regionale;
- promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione, formazione ed educazione ambientale rivolte alle parti sociali coinvolte nel processo di istituzione delle aree protette individuate, finalizzate al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, alla corretta tutela e gestione dello stesso nonché alla descrizione delle opportunità derivanti dall'istituzione di aree protette sul territorio regionale (sviluppo socioeconomico, aumento della qualità della vita, accesso ai finanziamenti, riqualificazione del territorio);
- assicurare la funzionalità degli Enti di gestione delle aree protette istituite per la redazione nonché l'attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalla Legge Regionale No. 19 del 2 Febbraio 1997;
- definire i piani di gestione degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario, non già inseriti nelle perimetrazioni di aree naturali protette nazionali e regionali;

- realizzare interventi per la fruibilità delle aree naturali protette e di valorizzazione dei siti costituenti la Rete Ecologica regionale.

A proposito della linea di tale linea d'intervento, l'**Aggiornamento del Programma** (DGR No. 1935/2008) sottolinea che sono già stati approvati e finanziati i primi piani delle province e sono stati impegnati ulteriori 5 M€ in favore delle Province (in attuazione della DGR 1641/07).

L'Asse 2, linea di intervento "supporto tecnico-scientifico per la costruzione della Rete Ecologica – Sistema delle aree protette e degli habitat naturali della Regione Puglia" si pone come obiettivo quello di assicurare alla Regione, e in particolare all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, un adeguato supporto tecnico per la realizzazione e gestione del sistema delle aree protette regionali e di individuazione della rete ecologica regionale, la definizione e implementazione del SIT delle aree naturali protette con realizzazione di un data-base geografico e alfa-numerico contenente i monitoraggi e le analisi previste, nonché la verifica e monitoraggio degli usi del suolo e delle trasformazioni del territorio nell'ambito delle aree naturali protette. Tale supporto è garantito attraverso l'istituzione di una Segreteria Tecnica, con sede presso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia.

L'**Aggiornamento** evidenzia che tale linea d'intervento è in corso di esecuzione. Viene aumentato a 8 il numero degli esperti in materia naturalistica componenti la Segreteria Tecnica.

L'obiettivo dell'Asse 2, linea di intervento "Fiera Internazionale dei Parchi del Mediterraneo – Mediterre" (in corso di esecuzione secondo l'**Aggiornamento**) è quello di costituire in Puglia un punto di riferimento, riconosciuto a livello internazionale, per l'approfondimento, la conoscenza e la diffusione delle tematiche concernenti lo sviluppo sostenibile, da perseguire anche attraverso la valorizzazione della rete ecologica.

L'**Aggiornamento** prevede inoltre due nuove linee di intervento, denominate "Azioni di tutela della biodiversità nel Sistema Conservazione della Natura" e "Interventi di rilevazione sistematica degli ulivi monumentali della Puglia in attuazione della LR 14/2007".

La prima si pone l'obiettivo di sostenere, in un quadro programmatico complessivo, le iniziative di tutela della biodiversità nel Sistema Conservazione della Natura. A tal fine sono evidenziate le seguenti azioni:

- di conservazione:
 - relative a specie di valore e importanza conservazionistica presenti in Puglia, in particolare habitat e specie di interesse comunitario e specie della Lista Rossa,
 - Interventi di rinaturalizzazione in aree trasformate e/o degradate,
 - Banca regionale del germoplasma relativa a specie vegetali minacciate inserite nella Direttiva Habitat e nelle Liste Rosse nazionali e regionali.

Si ritiene inoltre sia opportuno dare continuità a progetti maggiormente significativi, in corso o realizzati, che hanno evidenziato esiti favorevoli per la conservazione.

- di monitoraggio:
 - completamento della carta degli habitat,

- monitoraggio degli stati di conservazione di alcuni habitat e specie di interesse comunitario in quanto obbligo derivante dalla Direttiva 92/43, sia dai DPR di recepimento 357/97, 120/03, sia dal decreto sulle Misure di Conservazione e dal Regolamento regionale No. 15/2008.

Le risorse saranno assegnate a seguito dell'attivazione di uno specifico tavolo di concertazione tra la Regione Puglia e gli Enti di gestione delle aree protette.

La seconda linea si propone di integrare l'elenco degli ulivi monumentali al fine di dare piena attuazione alla LR No. 14/2007, che prevedeva l'avviamento della rilevazione sistematica degli stessi, attraverso specifica convenzione stipulata con il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato. La linea prevede la rilevazione degli ulivi mediante apposita scheda e inserimento dei dati su data-base alfanumerico e geografico. A seguito della prevista rilevazione sarà possibile aggiornare l'elenco ufficiale degli ulivi monumentali e individuare gli uliveti monumentali. Le convenzioni saranno predisposte sulla scorta dell'esperienza in corso dell'Ufficio Parchi.

Per quanto concerne l'Asse 8, esso è articolato su 5 linee di intervento:

- interventi per l'incentivazione dell'ammodernamento del parco degli autoveicoli circolanti nel territorio regionale, con autoveicoli a più basso impatto ambientale (linea di intervento "a");
- studi di fattibilità per lo sviluppo di specifiche utilities ambientali, soprattutto nei settori della Comunicazione Telematica, del Recupero Energetico, della gestione dei rifiuti industriali e nel riuso delle acque reflue o di processo industriale (linea di intervento "b");
- cofinanziamento degli interventi rivenienti dagli Studi di fattibilità lo sviluppo di specifiche utilità ambientali, a favore dello sviluppo sostenibile (linea di intervento "c");
- iniziative pilota per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei grandi centri urbani (linea di intervento "d");
- partecipazione e/o promozione di studi, sperimentazioni e attività per introduzione dell'innovazione nei settori della tutela dell'aria, acque, suolo e dello sviluppo sostenibile, anche attraverso la partnership in progetti proposti nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (linea di intervento "e").

L'obiettivo generale dell'Asse 8, linea di intervento "a" è quello di contenere i consumi e le emissioni di gas, non solo di quelle di CO₂ o dei gas serra ma anche di altri gas dannosi, grazie a una migliore efficienza media dei veicoli in circolazione. A tal fine il programma prevede di incentivare, con contributi a fondo perduto, i singoli utenti alla sostituzione e rottamazione dei veicoli, con autoveicoli alimentati con combustibili a basso impatto ambientale (metano, gpl) o classificati Euro 3 o Euro 4.

L'Asse 8, linea di intervento "b" ha come fine quello di attivare specifici Studi di Fattibilità per individuare le più idonee azioni per la diffusione delle reti tecnologiche di comunicazione, soprattutto nelle aree industriali, quale elemento strategico dello sviluppo.

L'obiettivo dell'Asse 8, linea di intervento "c" è quello di dare concretezza agli studi di fattibilità di cui alla precedente linea di intervento b che mostrano i migliori risultati di carattere ambientale.

Le azioni previste dall'Asse 8, linea di intervento "d" hanno il fine di sviluppare la mobilità sostenibile nei grandi centri urbani, attraverso l'attivazione di iniziative pilota nei settori

della intermodalità dei trasporti pubblici, della regolamentazione della mobilità privata nelle aree urbane, della mobilità ciclistica, dell'introduzione della figura del "mobility manager" nella pubblica amministrazione.

Infine l'obiettivo dell'Asse 8, linea di intervento "e" è quello di sostenere e favorire lo sviluppo di specifiche iniziative nel campo della sperimentazione/introduzione dell'innovazione in materia ambientale. In particolare, la presente linea di intervento sarà orientata ad interventi nei settori della gestione dei rifiuti, dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, della tutela dell'aria, della bonifica di siti inquinati, della gestione di aree protette o vincolate dal punto di vista naturalistico, della comunicazione ambientale.

L'Aggiornamento mantiene sostanzialmente invariate le linee dell'Asse 8 e specifica che l'Asse è in esecuzione, essendo stati approvati e finanziati i piani delle province.

In sintesi a quanto sopra riportato si evidenzia che la realizzazione del Metanodotto IGI-Poseidon, oggetto del presente studio, non è in contrasto con gli obiettivi previsti dal Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente della Regione Puglia. In senso lato, la realizzazione del metanodotto a progetto può essere anzi considerato un intervento in linea con lo spirito e le finalità del Programma, in quanto incrementa l'introduzione nel territorio regionale di una fonte energetica caratterizzata da migliori performances ambientali, quale il gas naturale.

5.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Il Progetto di "Piano di Tutela delle Acque" (PTA) della Regione Puglia è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 19 Giugno 2007, No. 883 (Regione Puglia, 2007).

Il Piano di Tutela delle Acque si configura come strumento di pianificazione regionale, di fatto sostitutivo dei vecchi "Piani di risanamento" previsti dalla Legge No. 319/76 e rappresenta un piano stralcio di settore del Piano di Bacino ai sensi dell'art. 17 della L. No. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

Nella gerarchia della pianificazione regionale il Piano di Tutela delle Acque si colloca come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso. In questo senso il Piano di Tutela delle Acque si presta a divenire uno strumento organico di disposizioni che verrà recepito dagli altri strumenti di pianificazione territoriale e dagli altri comparti di governo (Regione Puglia - Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale - Presidente della Regione Puglia, 2005).

Il Piano, così come pervenuto, si determina come "Progetto di Piano", in quanto ha necessità che sia implementato acquisendo, in particolare, i dati del monitoraggio dei corpi idrici, anche ai fini di valutare la loro corrispondenza agli esiti dei modelli di simulazione utilizzati, in carenza degli stessi dati, da parte della Sogesid S.p.A..

5.2.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano

Il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi del D.Lgs 152/2006, Parte III, rappresenta lo strumento per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica

destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. In virtù di ciò il Piano di Tutela contiene:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

Strumento essenziale in questo processo è il monitoraggio, individuato da entrambe le normative, italiana e comunitaria, come strumento fondamentale di raccolta e sistematizzazione di conoscenze dinamiche del territorio.

Il Progetto di "Piano di Tutela delle Acque" (PTA) della Regione Puglia è costituito in particolare dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Allegati Tecnici alla Relazione:
 - All. 1.1: Caratterizzazione Fisiografica e Geologica – Relazione,
 - All. 1.2: Caratterizzazione Climatologica – Relazione ed elaborati grafici,
 - All. 1.3: Caratterizzazione Idrologica – Relazione,
 - All. 2: Caratterizzazione Socio-Economica e Strumenti di Pianificazione Regionale – Relazione,
 - All. 3: Caratterizzazione Faunistica e Vegetazionale - Aree Naturali Protette – Relazione,
 - All. 3.1: Schede Natura 2000 relative ai SIC e ZPS della Regione Puglia,
 - All. 3.2: Perimetrazione delle Aree Protette della Regione Puglia,
 - All. 4: Stima delle Pressioni e degli Impatti da Fonti Puntuali e Diffuse – Relazione,
 - All. 5: Stato Qualitativo dei Corpi Idrici Superficiali e a Specifica Destinazione – Relazione,
 - All. 5.1: Dati sullo Stato Qualitativo dei Corpi Idrici Superficiali,
 - All. 6: Caratterizzazione Idrogeologica – Relazione,
 - All. 6.1: Archivio Anagrafico ed Analisi dei Punti Acqua Censiti (Pozzi e Sorgenti),
 - All. 6.2: Sezioni Idrogeologiche,
 - All. 7: Bilancio Idrogeologico dei Principali Corpi Idrici Sotterranei – Relazione,

- All. 7.1. Bilancio Idrogeologico dei Principali Corpi Idrici Sotterranei - Elaborati Grafici,
 - All. 8: Studi sulla Vulnerabilità dei Principali Corpi Idrici Sotterranei – Relazione,
 - All. 9: Stato Quali-Quantitativo delle Acque Sotterranee – Relazione,
 - All. 10: Corpi Idrici a Specifica Destinazione – Relazione,
 - All. 11: Aree Richiedenti Specifiche Misure di Prevenzione dall'Inquinamento e di Risanamento – Relazione;
- Cartografia di Piano (Tavole Tecniche).

5.2.2 Relazioni con il Progetto

In considerazione della tipologia di opera a progetto e delle tecniche realizzative previste, **non si rileva alcuna interferenza fra la realizzazione del progetto e i contenuti del Piano di Tutela delle Acque**; si evidenzia infatti che l'esercizio delle opere a progetto non comporta generazione di scarichi idrici ad eccezione dei reflui civili provenienti dalla stazione di misura dove è prevista la presenza continuativa di un addetto. Tali scarichi, così come quelli temporanei associati alle fasi di cantiere verranno gestiti in conformità alla vigente normativa in materia.

5.3 PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA (PRQA)

Il Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Puglia è stato emanato dal Presidente della Giunta Regionale con Regolamento Regionale 21 Maggio 2008, No. 6.

Il PRQA si inserisce in un quadro di riferimento, nazionale e internazionale, in evoluzione e nel quale dalla stipula del Protocollo di Kyoto in poi si delineano gli elementi di una politica ambientale più consapevole, che individua nei limiti della capacità di carico del pianeta la necessità di una radicale inversione di tendenza, sia nell'approvvigionamento dalle fonti energetiche, sia nell'uso e nel risparmio dell'energia stessa.

5.3.1 Contenuti ed Obiettivi

Il PRQA della Regione Puglia è stato elaborato sulla base di tre elementi portanti (Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia, 2007):

- conformità alla normativa nazionale: l'indice del documento di Piano adottato è infatti quello indicato nell'Allegato 3 del DM 261/02 “*Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 4 Agosto 1999, No. 351*”. La scelta di redigere un documento pienamente rispondente al dettato normativo discende dalla necessità di programmare azioni che si inseriscano nel quadro delle iniziative condivise, a livello nazionale e comunitario, in materia di inquinamento atmosferico, per evitare in futuro il ripetersi di situazioni di ritardo della Puglia rispetto agli Enti di riferimento istituzionali;

- principio di precauzione: tutte le scelte fatte nel PRQA sono segnate da un approccio volto alla salvaguardia della salute umana e degli ecosistemi. Nelle situazioni di assenza di dati o informazioni si è scelto l'approccio più cautelativo possibile, anche a costo di scelte più onerose;
- completezza e accessibilità delle informazioni: il PRQA contiene tutte le informazioni inerenti lo stato della componente ambientale Aria nella Regione Puglia che oggi è possibile ottenere con i diversi strumenti d'indagine (reti di qualità dell'aria, inventari delle emissioni, simulazioni modellistiche).

Obiettivo principale del PRQA è il conseguimento del rispetto dei limiti di legge per quegli inquinanti – PM₁₀, NO₂, ozono – per i quali nel periodo di riferimento sono stati registrati superamenti. Tuttavia, mentre per i primi due è possibile attuare interventi diretti di riduzione delle emissioni, per l'ozono, inquinante secondario, si può intervenire solo sui precursori, pur nella consapevolezza che le caratteristiche meteorologiche della Regione ne favoriscono la formazione e che l'efficacia delle misure adottate è di portata limitata.

Le misure di risanamento previste nel presente Piano hanno quindi l'obiettivo di conseguire, per l'intero territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità dell'aria vigenti.

Al fine di evitare inefficaci interventi a pioggia, si è scelto di concentrare le risorse economiche disponibili su un numero di misure di risanamento mirate, articolate secondo quattro linee di intervento generali:

- miglioramento della mobilità nelle aree urbane;
- riduzione delle emissioni da impianti industriali;
- sviluppo delle politiche di educazione e comunicazione ambientale;
- interventi per l'edilizia.

Ulteriore obiettivo del PRQA è l'adeguamento della Rete Regionale di Qualità dell'Aria (RRQA) alla normativa. Dal momento della realizzazione della RRQA, la normativa in materia di qualità dell'aria ha subito radicali modificazioni, sia per ciò che riguarda gli inquinanti da monitorare, sia per ciò che attiene i criteri di localizzazione delle cabine di monitoraggio. È stato quindi necessario ripensare l'architettura della RRQA, ridefinendo la localizzazione delle cabine (sia su microscala che su macroscala) e la loro dotazione strumentale, al fine di poter disporre di informazioni sui livelli di inquinamento dell'atmosfera rappresentativi dei valori medi del territorio regionale e utili all'adozione degli strumenti di salvaguardia e ripristino della qualità dell'aria previsti dalla legislazione.

5.3.2 Zonizzazione del Territorio Regionale e Indicazioni per l'Area in Esame

Il territorio regionale è stato suddiviso in 4 zone con l'obiettivo di distinguere i comuni in funzione della tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da applicare:

- Zona A: comprendente i comuni in cui la principale sorgente di inquinanti in atmosfera è rappresentata dal traffico veicolare;
- Zona B: comprendente i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;

- **Zona C:** comprendente i comuni con superamenti dei valore limite a causa di emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;
- **Zona D:** comprendente tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità.

Le zone che presentano criticità sono la A, la B e la C. Le misure per la mobilità e per l'educazione ambientale previste dal Piano si applicano in via prioritaria nei comuni rientranti nelle Zone A e C. Le misure per il comparto industriale, invece, si applicano agli impianti industriali che ricadono nelle Zone B e C. Le misure per l'edilizia si applicano in tutto il territorio regionale. Gli interventi nei comuni rientranti nella zona di mantenimento D si attuano in una seconda fase, in funzione delle risorse disponibili.

5.3.3 Relazioni con il Progetto

Come si può vedere nella seguente figura il Comune di Otranto è situato in Zona D, definita "di mantenimento", dove gli interventi si attuano in una seconda fase, in funzione delle risorse disponibili.




Figura 5.1: Zonizzazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria

Relativamente alla fase di esercizio si evidenzia che il metanodotto non comporta alcuna perturbazione a livello atmosferico. Potranno essere generate emissioni in atmosfera dalla Stazione di misura, solamente in particolari condizioni non operative, ossia

quando si renda necessario riscaldare il gas prima dell'invio alla rete. Si stima che tale evenienza si possa verificare per non più di 50 ore/anno non continuative.

Per quanto concerne la realizzazione del Metanodotto IGI-Poseidon, nella fase di cantiere sono prevedibili emissioni di inquinanti gassosi in atmosfera in quantità comunque contenuta dai motori dei mezzi terrestri e navali impegnati nelle attività di costruzione ed emissioni di polveri in conseguenza di movimenti terra, transito mezzi, etc.

Non si evidenziano pertanto elementi di contrasto tra l'opera proposta e il piano per la tutela della qualità dell'aria.

6 AREE NATURALI SOGGETTE A TUTELA, BENI PAESAGGISTICO-CULTURALI E ALTRI VINCOLI

In questo capitolo sono trattati, relativamente ai principali strumenti di pianificazione in materia di aree protette e vincolate, i seguenti argomenti:

- sistema delle aree protette, come regolamentate dalla Legge 6 Dicembre 1991, No. 394 “Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette” (Paragrafo 6.1);
- Piano Regionale per la Conservazione della Biodiversità e Important Plant Areas (Paragrafo 6.2);
- Rete Natura 2000 (Paragrafo 6.3);
- Important Bird Areas (IBA) (Paragrafo 6.4);
- sintesi delle relazioni del progetto con le aree naturali soggette a tutela (Paragrafo 6.5);
- aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo No. 42 del 22 Gennaio 2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’Articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, No. 137”, come modificato dal D.Lgs No. 156 del 24 Marzo 2006 (per la parte concernente i beni culturali) e dal D.Lgs No. 157 del 24 Marzo 2006 (per quanto concerne il paesaggio) (Paragrafo 6.6);
- aree soggette a vincolo aeroportuale e militare (Paragrafo 6.7).

6.1 SISTEMA DELLE AREE PROTETTE

6.1.1 Classificazione delle Aree Protette

La Legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le Aree Protette.

Il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

- Parchi Nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- Parchi Naturali Regionali e Interregionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- Riserve Naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse

genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;

- Zone Umide di Interesse Internazionale, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;
- Altre Aree Naturali Protette, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
- Aree di Reperimento Terrestri e Marine indicate dalle Leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

6.1.2 Parchi, Riserve ed altre Aree Protette

In Tabella 6.1 si riportano i Parchi, le Riserve e le altre Aree Protette costituenti il sistema delle aree protette della Regione Puglia. Per quanto riguarda i Siti Natura 2000, si rimanda invece al Paragrafo 6.3.

Tabella 6.1: Aree Protette della Regione Puglia

Aree Protette	Denominazione
Parchi Nazionali	Parco Nazionale del Gargano
	Parco Nazionale dell'Alta Murgia
Riserve Naturali Statali	Falascione
	Foresta Umbra
	Il Monte
	Ischitella e Carpino
	Isola di Varano
	Lago di Lesina
	Le Cesine
	Masseria Combattenti
	Monte Barone di Mattinata
	Murge Orientali
	Palude di Frattarola
	La Salina di Margherita di Savoia
	San Cataldo
	Sfilzi
Stornara	

Aree Protette	Denominazione
	Torre Guaceto
Parchi Naturali Regionali	Lama Balice
	Porto Selvaggio e Palude del Capitano
	Bosco dell'Incoronata
	Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase
	Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo
	Fiume Ofanto
	Gravine di Gravina di Puglia e Bosco Difesa Grande ⁽¹⁾
	Laghi Alimini ⁽¹⁾
	Litorale di Punta Pizzo e Isola di S. Andrea
	Litorale di Ugento
	Palude e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume
	Salina di Punta Contessa
Terre delle Gravine	
Riserve Naturali Orientate Regionali	Bosco di Cerano
	Barsento
	Bosco delle Pianelle
	Bosco Santa Teresa e dei Lucci
	Del Litorale Tarantino Orientale
	Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore
	Palude del Conte e Dune Costiere - Porto Cesareo
	Palude la Vale
Aree Naturali Marine Protette	Area Marina Protetta Porto Cesareo
	Area Marina Protetta Torre Guaceto
	Area Marina Protetta Isole Tremiti
Aree Marine di Reperimento	Area Marina di Reperimento della Penisola Salentina

Nota

(1) In via di istituzione

La Figura 6.1 (in allegato) riporta l'individuazione delle aree protette più vicine al tracciato del metanodotto. L'analisi di tale figura evidenzia che l'area protetta più prossima al tracciato è il Parco Naturale Regionale "Costa di Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase" istituito con LR No. 30 del 26 Ottobre 2006. Come evidenziato nella Figura 6.1 (in allegato) quasi tutto il tracciato onshore procede parallelamente al confine occidentale del parco. Il Parco è stato istituito con LR 26 Ottobre 2006, No. 30 "Istituzione del Parco naturale regionale Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"; secondo tale legge all'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Lecce deve dotare il Parco

di un “*Piano territoriale dell'area naturale protetta*” (Art. 6), che ad oggi è in fase di redazione (Regione Puglia - Ufficio Parchi e Riserve Naturali, 2009).

6.2 PIANO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E IMPORTANT PLANT AREAS (IPA)

6.2.1 Piano Regionale per la Conservazione della Biodiversità

Recentemente è stata avviata la stesura del Piano Regionale per la Conservazione della Biodiversità (Sito Web: www.ecologia.puglia.it), in attuazione dell'Asse 2, Linea d'Intervento: “Azioni di Tutela della Biodiversità nel Sistema Conservazione della Natura” del Piano Triennale per la Tutela dell'Ambiente (si veda il Paragrafo 5.1.3). L'occasione a livello mondiale ed europeo è data tra l'altro dal Countdown 2010 cui l'Italia ha aderito e che riguarda proprio l'impegno degli stati, di tutte le istituzioni, ma anche di privati e imprese, a ridurre in maniera significativa la perdita di biodiversità entro il 2010, dichiarato dalle Nazioni Unite, anno mondiale della Biodiversità. La programmazione regionale prevede la realizzazione di una serie di interventi che riguarderanno azioni di carattere generale, a servizio del sistema regionale per la conservazione della natura, ovvero del sistema delle Aree Protette regionali e dei Siti della Rete Natura 2000, i quali rappresentano poco più del 20 % del territorio pugliese in cui si concentra buona parte della biodiversità a livello regionale. Tra queste azioni di carattere generale si prevede la realizzazione di un “Osservatorio” per la biodiversità che possa raccogliere e sistematizzare i dati di una costante azione di monitoraggio, nonché costituire centro di conoscenza e di informazione relativamente ai temi della biodiversità a livello regionale, svolgere azione propulsiva, di consulenza, coordinamento, messa in rete di azioni e buone pratiche e costruire, infine, azione di supporto e di affiancamento, anche con l'aiuto di istituzioni scientifiche e di ricerca. Al contempo, proprio in considerazione della presenza di un ricco sistema di parchi e riserve naturali, si prevede la realizzazione di interventi diretti che riguardano le specie e gli habitat maggiormente minacciati, in particolare:

- specie animali, in particolare anfibi e rettili nel Parco Naturale Regionale “Lama Balice” e nei SIC “Laghi di Conversano” e “Terra delle Gravine”; il Gabbiano corso nel Parco Naturale Regionale “Isola di Sant'Andrea”;
- specie forestali, in particolare nella Riserva Naturale “Bosco di Cerano”, nei Parchi Naturali Regionali “Bosco e Paludi di Raucio” e “Costa di Otranto”; foreste a galleria di Salix Alba e Populus Alba nei Parco dell'Ofanto e in quello di Bosco Incoronata;
- aree umide nel SIC “Palude del Capitano”, nella Riserva Naturale “Palude La Vela” e nel Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”;
- sistemi dunali nella Riserva Naturale “Litorale Tarantino” e nel Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”.

Il programma prevede ingenti interventi da attuarsi in maniera diretta da parte degli enti parco regionali e con l'assistenza tecnica dell'Ufficio Parchi regionale. Ad oggi sono stati realizzati incontri programmatici con tutti gli Enti Parco organizzati in gruppi omogenei per la definizione delle proposte progettuali e delle procedure amministrative per la realizzazione degli interventi.

Le opere a progetto non interessano le aree per le quali il Piano prevede la realizzazione di interventi diretti che riguardano specie e habitat maggiormente minacciati.

6.2.2 Important Plant Areas (IPA)

Planta Europa è una Rete di organizzazioni indipendenti, governative e non, che collaborano per la conservazione delle piante e dei funghi spontanei coordinando le loro attività e condividendo competenze ed esperienze (Sito Web: www.plantaeuropa.org).

L'immediata priorità del Network è di portare a compimento la Strategia Europea per la Conservazione delle Piante, sviluppata da Planta Europa e dal Consiglio d'Europa e riconosciuta come parte integrante della Strategia Globale della Convenzione della Diversità Biologica² (CBD).

La Strategia Europea e la corrispondente a livello globale (Strategia Globale per la Conservazione delle Piante) si prefiggono finalità chiare, lungimiranti ma realistiche, riunite in 5 comuni piani d'azione. Essi contengono 42 obiettivi europei da raggiungere entro il 2007 a loro volta inseriti nelle 16 priorità globali da portare a termine entro il 2010.

Concretamente le IPA concorrono all'efficienza della Rete Natura 2000, anche identificando specie ed habitat necessari **per l'aggiornamento dell'Allegato I della Direttiva Habitat**.

Il progetto IPA fornisce un nuovo impulso alla ricerca di base, contribuendo all'individuazione di specie, habitat e siti importanti per la diversità vegetale.

Per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per contrastare la perdita di biodiversità intende costruire un percorso condiviso che conduca alla definizione di una Strategia Nazionale per la Biodiversità, come richiesto dalla Convenzione per la Diversità Biologica e dalla Strategia Europea per la Biodiversità (Sito Web: www.minambiente.it).

In occasione del G8 Ambiente tenutosi a Siracusa dal 22 al 24 Aprile 2009 la Direzione per la Protezione della Natura, in collaborazione con la Società Botanica Italiana ed il Centro di Ricerca Interuniversitario "Biodiversità, Fitosociologia e Ecologia del Paesaggio" dell'Università di Roma "La Sapienza", ha predisposto le seguenti tre brochure:

- attività nazionale in corso per la predisposizione della Strategia nazionale per la Biodiversità;
- identificazione delle Important Plant Areas italiane (Aree importanti per la presenza eccezionale di specie vegetali e habitat), eseguito adattando alle peculiarità nazionali gli obiettivi e la metodologia dell'omonimo e più ampio progetto portato avanti da Planta Europa e dal Consiglio di Europa;
- specie esotiche vascolari presenti in Italia, con l'individuazione delle 10 specie riconosciute come maggiormente invasive.

Ad oggi non è disponibile una perimetrazione di dettaglio delle IPA; dalla cartografia a scala nazionale si evince che l'area costiera a Sud di Otranto è interessata dalla presenza dell'IPA "Litorale tra Otranto e Leuca". Non sono tuttavia note indicazioni/prescrizioni specifiche per l'area in questione.

² La Convenzione sulla diversità biologica è un trattato internazionale adottato nel 1992 al fine di tutelare la diversità biologica, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. L'impegno italiano, relativamente alla CBD, si è concretizzato con la Legge No. 124 del 14 Febbraio 1994, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione sulla Biodiversità.

6.3 RETE NATURA 2000

6.3.1 Normativa Comunitaria e Nazionale

La Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (anche denominata Direttiva “Uccelli”) ha designato le Zone di Protezione Speciale (ZPS), costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata.

Successivamente la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (anche denominata Direttiva “Habitat”) ha designato i siti di importanza comunitaria e le zone speciali di conservazione, con la seguente definizione:

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II della direttiva in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della Rete Natura 2000 (si tratta della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione istituita ai sensi dell'art. 3 della direttiva), e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
- Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

Gli ambiti territoriali designati come SIC, che al termine dell'iter istitutivo diverranno ZSC, assieme agli ZPS costituiscono la rete ecologica Natura 2000, formata da ambiti territoriali in cui si trovano tipi di habitat e habitat di specie di interesse comunitario. I dispositivi normativi nazionali in materia sono riportati in sintesi nella seguente tabella:

Tabella 6.2: Normativa Nazionale inerente la Rete Natura 2000

RIFERIMENTO NORMATIVO	OGGETTO
DM 19 Giugno 2009	Elenco delle Zone di protezione speciale (Zps) classificate ai sensi della direttiva 79/409/Cee
DM 30 Marzo 2009	Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE
DM 22 Gennaio 2009	Modifica del decreto 17 Ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) GU No. 33 del 10-2-2009.

RIFERIMENTO NORMATIVO	OGGETTO
DM 3 Luglio 2008	Primo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE
DM 26 Marzo 2008	Primo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
DM 26 Marzo 2008	Primo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
DM 17 Ottobre 2007	Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)
DM 5 Luglio 2007	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE
DM 5 Luglio 2007	Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE
DM 25 Marzo 2005	Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE
DM 25 Marzo 2005	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
DM 25 Marzo 2005	Annullamento della Deliberazione 2 Dicembre 1996 delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
DM 25 Marzo 2005	Elenco dei Proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) per la regione biogeografia mediterranea ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
DM 25 Marzo 2004	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
DPR 12 Marzo 2003, No. 120	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 Settembre 1997 No. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Legge 3 Ottobre 2002, No. 221	Integrazioni alla Legge 11 Febbraio 1992, No. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
DM 3 Settembre 2002	Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000
DM 3 Aprile 2000	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
DM 20 Gennaio 1999	Modificazioni degli allegati A e B del DPR 8 Settembre 1997, No. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati)
DPR 8 Settembre 1997, No. 357	Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Legge 11 Febbraio 1992, No. 157	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

6.3.2 Normativa Regionale

I dispositivi normativi della Regione Puglia in materia sono in sintesi:

- DGR 26 Febbraio 2007, No. 145: “*Adeguamento Zone di Protezione Speciale – Procedura d’infrazione contro la Repubblica Italiana per insufficiente perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale – causa C-378/01*”;
- DGR 14 Marzo 2006, No. 304: “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. No. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del DPR No. 120/2003*”;
- DGR. 8 Agosto 2002, No. 1157: “*Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, No. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d’atto e trasmissione al Ministero dell’Ambiente*”;
- DGR 23 Luglio 1996, No. 3310: “*Individuazione dei siti destinati a costituire la Rete Natura 2000 ed inserimento nell’elenco ufficiale contenuto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 Aprile 2000*”;
- LR 11 Febbraio 1992, No. 157: “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”.

Nel periodo 2008-2009 la Regione Puglia ha avviato la predisposizione de Piani di Gestione dei Siti Natura 2000. A Settembre 2009 (Sito Web: www.ecologia.puglia.it), la Regione aveva provveduto all’adozione di 8 Piani di Gestione e all’approvazione di uno di questi (quello relativo al SIC Accadia-Deliceto).

6.3.3 SIC e ZPS presenti nell’Area Vasta di Studio

La Regione Puglia, con Delibera della Giunta No. 1157 dell’8 Agosto 2002 ha approvato la revisione tecnica della delimitazione delle aree SIC e ZPS (Sito Web: www.regione.puglia.it).

In Figura 6.2 (in allegato) sono riportati i siti Natura 2000 più prossimi all’area interessata dalla realizzazione del metanodotto. Come illustrato in tale figura i siti ubicati a minore distanza dal tracciato del Metanodotto IGI-Poseidon sono:

- il **SIC IT9150002 “Costa di Otranto – Santa Maria di Leuca”**, che comprende la costa a Sud del punto di approdo della condotta;
- il **SIC IT9150011 “Alimini”**, che comprende il tratto di costa a Nord del punto di approdo della condotta ed un tratto di mare ad essa prospiciente;
- il **SIC IT9150016 “Bosco di Otranto”** è localizzato a Nord – Ovest rispetto al punto indicato per l’approdo della condotta.

Le caratteristiche di tali siti sono descritte nel Quadro di Riferimento Ambientale. Per i siti sopra citati non sono stati predisposti Piani di Gestioni (Sito Web: www.ecologia.puglia.it).

6.4 IMPORTANT BIRD AREAS (IBA)

6.4.1 Normativa di Riferimento

Le Important Bird Areas (IBA, aree importanti per gli uccelli) sono state individuate come aree prioritarie per la conservazione, definite sulla base di criteri ornitologici quantitativi, da parte di associazioni non governative appartenenti a “BirdLife International”. L’inventario delle IBA di BirdLife International è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza C-3/96 del 19 maggio 1998) come strumento scientifico di riferimento per l’identificazione dei siti da tutelare come ZPS.

In Italia il progetto è curato da LIPU (rappresentante italiano di BirdLife International): il primo inventario delle IBA (Aree Importanti per l’Avifauna) è stato pubblicato nel 1989 ed è stato seguito nel 2000 da un secondo inventario più esteso. Una successiva collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero Ambiente ha permesso la completa mappatura dei siti in scala 1:25,000, l’aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza dell’intera rete. Tale aggiornamento ha portato alla redazione nel 2003 della Relazione Tecnica “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA”, pubblicata sul sito web www.lipu.it/iba/iba_progetto.htm.

Con il loro recepimento da parte delle Regioni, le aree IBA dovrebbero essere classificate come ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai fini del completamento della Rete Natura 2000.

Come evidenziato in Figura 6.2 (in allegato) e descritto successivamente in Tabella 6.3 l’opera a progetto attraversa l’Important Bird Areas “147 - Costa tra Capo d’Otranto e Capo Santa Maria di Leuca”.

Le caratteristiche di tale IBA sono descritte nel Quadro di Riferimento Ambientale.

6.5 SINTESI DELLE RELAZIONI DEL PROGETTO CON LE AREE NATURALI SOGGETTE A TUTELA

In sintesi a quanto indicato nei precedenti paragrafi, nella seguente tabella sono evidenziate le relazioni tra il tracciato del metanodotto ed il sistema delle aree protette.

Tabella 6.3: Relazioni tra il Tracciato del Metanodotto e il Sistema delle Aree Protette

Aree Protette	Denominazione	Relazione con il Tracciato		Note
		Attraversamento	Prossimità	
SIC/ZPS	Costa Otranto e Santa Maria di Leuca	No	Distanza minima: • circa 50 m dal l’Entry Point della TOC • In prossimità del confine per gran parte del tracciato	Presenza habitat prioritario 6220* “Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachy-podietea”
	Alimini (parte a mare)	Si Circa 230 m in TOC Circa 410 m sul fondale marino	--	Presenza habitat prioritario 1120* “Praterie di Posidonie (<i>Posidonion oceanicae</i>)”
	Bosco di Otranto	No	Distanza minima: • circa 2.3 km	Non sono stati rilevati habitat prioritari

Aree Protette	Denominazione	Relazione con il Tracciato		Note
		Attraversamento	Prossimità	
IBA	Costa tra Capo d'Otranto e Capo Santa Maria di Leuca	Si Circa 100 m in TOC Circa 200 + 400 m a terra. Area della Stazione di Misura	--	--
Parchi e Riserve Regionali	Parco Naturale Regionale Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase	No	Distanza minima: • circa 50 m dal l'Entry Point della TOC • In prossimità del confine per gran parte del tracciato	--

Per quanto concerne l'attraversamento del SIC "Alimini" si evidenzia che la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata è stata scelta, in sostituzione della soluzione open cut originariamente prevista, al fine di **eliminare o comunque significativamente ridurre l'interessamento della prateria di Posidonia** (habitat prioritario 1120* Praterie di posidonie).

In relazione all'interferenza con i SIC/ZPS sopraccitati si sottolinea che è stata predisposta una relazione per la valutazione di incidenza, ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE, cui si rimanda.

6.6 AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS 42/04

6.6.1 Contenuti ed Obiettivi del D.Lgs 42/04

Il Decreto Legislativo No. 42 del 22 Gennaio 2004, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, No. 137", come modificato dal D.Lgs No. 156 del 24 Marzo 2006 (per la parte concernente i beni culturali) e dal D.Lgs No. 157 del 24 Marzo 2006 (per quanto concerne il paesaggio), costituisce il codice unico dei beni culturali e del paesaggio e che recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio e rappresenta il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico:

- la Legge 1 Giugno 1939, No. 1089;
- la Legge 29 Giugno 1939, No. 1497;
- la Legge 8 Agosto 1985, No. 431.

Il Decreto Legislativo 42/04 disciplina le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale ed in particolare fissa le regole per:

- Tutela, Fruizione e Valorizzazione dei Beni Culturali (Parte Seconda, Titoli I, II e III, Articoli da 10 a 130);
- Tutela e Valorizzazione dei beni paesaggistici (Parte Terza, Articoli da 131 a 159).

Per quello che riguarda i **beni culturali** in base a quanto disposto dall' Articolo 10 del D.Lgs 42/04 sono tutelati i seguenti:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo – etno – antropologico;
- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti ai privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante.

Alcuni beni, inoltre, vengono riconosciuti oggetto di tutela ai sensi dell'Articolo 10 del D.Lgs 42/04 solo in seguito ad un'apposita dichiarazione da parte del soprintendente; tali beni sono:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
- le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
- i beni archivistici;
- i beni librari.

Il Decreto fissa precise norme in merito all'individuazione dei beni, al procedimento di notifica, alla loro conservazione, sia diretta che indiretta, alla loro fruizione ed alla circolazione sia in ambito nazionale che in ambito internazionale.

Con riferimento ai **beni paesaggistici ed ambientali**, in base a quanto disposto dall'Articolo 136 del D.Lgs 42/04 sono sottoposti a tutela (ex Legge 1497/39):

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni della Parte Seconda (beni culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza;

- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

In virtù del loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti a tutela dall' Articolo 142 del D.Lgs 42/04 (ex Legge 431/85):

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, No. 1,775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1,600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1,200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 1976, No. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.

Il Decreto (Art. 146) assicura la protezione dei beni ambientali vietando ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di distruggerli o introdurvi modificazioni che ne rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

6.6.2 Relazioni con il Progetto

Nelle Figure 6.3 e 6.4 (in allegato) sono riportati i beni e le aree vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e i beni di interesse archeologico e architettonico segnalati dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) della Regione Puglia (Provincia di Lecce, 2006). Dall'esame delle figure si evidenzia quanto segue:

- beni e aree di interesse paesaggistico e ambientale (Figura 6.3):

- tutta la condotta a terra e la stazione di misura ricadono all'interno di un'area vincolata ai sensi dell'Articolo 136 del D.Lgs 42/2004 (beni paesaggistici e ambientali; Decreto di vincolo: DM 20 Settembre 1975 pubblicato sulla gazzetta ufficiale No. 276 del 17 Ottobre 1975),
- il punto di approdo e i primi 400 m circa del tracciato a terra della condotta ricadono nella fascia di rispetto costiera vincolata ai sensi dell'Articolo 142 (Comma 1, lettera a) del D.Lgs 42/2004,
- la stazione di misura fiscale del gas si trova a circa 40 m da un'area boscata vincolata ai sensi dell'Articolo 142 (Comma 1, lettera g) del D.Lgs 42/2004;
- beni e aree di interesse architettonico e archeologico (Figura 6.4):
 - il metanodotto non interessa direttamente alcuna area o bene archeologico soggetto a vincolo né alcun bene segnalato per il valore archeologico o architettonico,
 - il bene segnalato più prossimo al tracciato è costituito da Masseria Canniti, ubicata a circa 50 m dal metanodotto,
 - l'area soggetta a vincolo archeologico più vicina all'asse del tracciato è costituita dall'area denominata “Valle dell'Idro” ubicata ad una distanza minima dall'asse del tracciato pari a circa 190 m.

Nella seguente tabella sono riassunti i beni di interesse architettonico e archeologico prossimi al tracciato e alle aree di cantiere (alcune sono al di fuori dell'area riportata in Figura 6.4).

Tabella 6.4: Beni di Interesse Architettonico/Archeologico e relative Distanze dal Tracciato

Segnalazione Architettonica	Distanza dal Tracciato (m)
Masseria Canniti	50
S. Francesco da Paola	340
Masseria dell'Orte	930
Masseria Torre Pinta	540
Masseria Monaci	200
Masseria Bandino	350 ¹
S. Nicola di Casole	800 ¹
Masseria S. Barbara	1,800
Cappella dello Spirito Santo (Madonna dell'Altomare)	1,100
Cas.o Morroy	> 2,000
Masseria Faga	> 2,000
Masseria Cippano	> 2,000
Chiesa di San Giovanni Malcantone	> 6,000
Segnalazione Archeologica	
Torre Pinta	570

Segnalazione Archeologica	Distanza dal Tracciato (m)
Abbazia S. Nicola di Casole	800 ¹
Campo Inglese	1,200 ¹
Vincolo Architettonico	
Torre del Serpe	600
Vincolo Archeologico	
Valle dell'Idro	190

Nota

(1) Distanza dal perimetro dal Terminale gas di Otranto

Si segnala inoltre che:

- l'intero tracciato a terra del metanodotto, così come la Stazione di misura fiscale del gas, ricadono su un'altura denominata "Monte Serro", la quale si prospetta sul mare con tratto di costa alta verso il lato Sud-Est e scogliera bassa verso il punto di approdo dalla Grecia. Tale altura testimonia le differenti quote di battigia avvenute nelle ere geologiche (Soprintendenza BAP - Lecce, Brindisi e Taranto, 2009);
- circa 7 km a Sud della prevista localizzazione del Terminale gas di Otranto, in prossimità di Masseria Grande (nel Comune di Santa Cesarea Terme), insiste un insieme di grotte nelle quali sono stati trovati reperti del bronzo e del neolitico ed una volta cranica con un tumore osseo. Tale complesso viene denominato "Ignazio Spagnolo" (<http://www.ilmiosalento.com/grotte/grotte.htm>).

Per quanto concerne i beni e le aree di interesse paesaggistico e ambientale, si noti che a causa della tipologia delle aree vincolate (aree costiere) e dell'estensione territoriale delle stesse, l'attraversamento di aree di interesse paesaggistico è risultato inevitabile.

Secondo quanto indicato dall'Articolo 146 del D.Lgs 42/2004 i progetti di qualunque genere che ricadono o interessano i beni di cui agli Artt. 136 e 142 devono essere sottoposti alla Regione o all'ente locale al quale la Regione ha affidato la relativa competenza.

La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo. Una volta accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente Soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 Agosto 1990, No. 241.

Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione.

La Soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di autorizzazione. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della Soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio.

Decorso inutilmente tale termine, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla Regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la Regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente Soprintendenza.

L'analisi delle norme di cui al D.Lgs 42/2004 non evidenzia ulteriori relazioni con la realizzazione dell'opera.

6.7 VINCOLI MILITARI

La normativa di riferimento a livello nazionale per le aree sottoposte a restrizioni di natura militare è costituita dalla Legge No. 898 del 24 Dicembre 1976 “*Nuova Regolamentazione delle Servitù Militari*” così come successivamente modificato dalla Legge No. 104 del 2 Maggio 1990 “*Modifiche ed Integrazioni alla Legge 24 Dicembre 1976, No. 898 concernente nuova Regolamentazione delle Servitù Militari*”.

6.7.1 Regolamentazione delle Servitù Militari

Il diritto di proprietà, in vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, può essere soggetto a limitazioni (Art. 1).

Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni e revisionate con scadenza quinquennale in modo da accertare se le limitazioni siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

In particolare le limitazioni possono consistere (Art. 2):

- nel divieto di: fare elevazioni di terra o di altro materiale; costruire condotte o canali sopraelevati; impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm; aprire o esercitare cave di qualunque specie; installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmettenti; fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento;
- nel divieto di: aprire strade; fabbricare muri o edifici; sopraelevare muri o edifici esistenti; adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

La legge stabilisce inoltre che in ciascuna regione sia costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni (Art. 3 così come sostituito dall'Art. 1 della Legge No. 104 del 2 Maggio 1990).

Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione.

Ciascun comitato, sentito gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentito il presidente della giunta regionale ed il presidente del comitato misto paritetico competenti.

Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del Tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal Presidente della Giunta Regionale, su designazione, con voto limitato, del Consiglio Regionale.

Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la Difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.

Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale. Per le limitazioni ancora necessarie il comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il comitato misto paritetico. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante Territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio (Art. 10).

La legge stabilisce inoltre (Art. 17) che deve essere richiesto il parere del Comandante Territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni. Qualora il Comandante Territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole.

6.7.2 Relazioni con il Progetto

A livello generale si evidenzia che l'Articolo No. 17 della Legge No. 898 del 24 Dicembre 1976 così come successivamente modificata dalla Legge No. 104 del 2 Maggio 1990 stabilisce che:

*“Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali, oleodotti, **metanodotti**, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute. Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni. Qualora il comandante territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole”.*

Si evidenzia inoltre che il tratto di costa da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto è considerato un'area militarmente importante (Tabella B, Legge 898/76); in tali aree la Legge stabilisce che le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del comandante territoriale.

Nelle Figure 6.5 e 8.8 (in allegato) sono riportate le aree militari più prossime alle aree di progetto. Dall'esame delle figure si può evidenziare quanto segue:

- esercitazioni navali di tiro e zone dello spazio aereo soggette a restrizioni (Figura 6.5): l'area di Otranto così come l'intero tracciato on-shore del metanodotto e la quasi totalità del tracciato off-shore della condotta ricadono all'interno di una zona per le esercitazioni dello spazio aereo soggetto a restrizioni (Area R60);
- aree militari terrestri e servitù (Figura 8.8): nel territorio del Comune di Otranto sono presenti diverse aree soggette a restrizione militare, a determinate distanze dalle quali (cerchi di diverso raggio) vigono vincoli all'edificazione disciplinati dal PRG di Otranto.

La definizione del tracciato ha portato ad evitare l'attraversamento di tutte le aree per le esercitazioni ad esclusione della zona sopra menzionata (Area R60).

In considerazione della tipologia delle aree a restrizione militare interessate dal metanodotto, ovvero zone a restrizione aerea, la realizzazione del Metanodotto non presenta particolari contrasti con la normativa vigente in materia.

7 PIANIFICAZIONE DI BACINO

Il Comune di Otranto ricade all'interno del territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia. Tale autorità di bacino è stata istituita con la Legge Regionale 9 Dicembre 2002, No. 19, ed è competente sia sui sistemi idrografici regionali della Puglia che, per effetto delle intese sottoscritte con le Regioni Basilicata e Campania, sul bacino idrografico interregionale del Fiume Ofanto.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per i Bacini Regionali della Puglia e per il Bacino Interregionale del Fiume Ofanto è stato approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale No. 39 del 30 Novembre 2005.

Le perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica e a rischio sono state oggetto di successivi aggiornamenti, le ultime delle quali sono state adottate con Delibere del Comitato Istituzionale del 6 Luglio 2009 e del 31 Luglio 2009 (Autorità di Bacino della Puglia, 2009).

7.1 CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Il PAI della Regione Puglia è composto dai seguenti elaborati:

- relazione generale;
- norme tecniche di attuazione;
- allegati ed elaborati grafici.

Il PAI è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologia necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso. Tali finalità sono realizzate mediante:

- la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
- la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
- la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
- la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.

7.2 RELAZIONI CON IL PROGETTO

L'analisi della cartografia disponibile ha evidenziato che le aree interessate dalla realizzazione delle opere a terra non risultano perimetrare dal PAI come aree a rischio idrogeologico e/o a pericolosità idraulica. Le aree a rischio/pericolosità più vicine sono ubicate in direzione Nord-Ovest ad una distanza minima di circa 1 km dalle zone di intervento.

Con il supporto dell'Autorità di Bacino Puglia, con riferimento alla cartografia tecnica in scala 1:25,000, ai sensi dell'Art. 6 Comma 8 e Art. 10 Comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, è stato individuato un corso d'acqua, del quale il metanodotto onshore interferisce con:

- fascia di rispetto ai sensi dell'Art. 6 comma 8 (75 m per lato dall'asta fluviale);
- fascia di pertinenza fluviale ai sensi dell'art. 10 comma 3 (ulteriori 75 m per lato dalla fascia di cui al punto precedente).

Nella seguente figura è riportato uno stralcio cartografico che mostra il tracciato del metanodotto e l'estensione delle fasce di cui sopra (Geo Tecnologie S.r.l., 2009).



Figura 7.1: Interazioni tra Progetto e Reticolo Idrografico Superficiale

Si evidenzia che, come meglio specificato nella documentazione di progetto (elaborata da Sogepi per IGI Poseidon) e nel Quadro di Riferimento Progettuale, le tecniche di posa della condotta consentiranno di evitare l'induzione di alterazioni dell'assetto geomorfologico o di fenomeni di instabilità. Gli interventi proposti saranno inoltre tali da non alterare o modificare il naturale deflusso delle acque superficiali ed il regime delle eventuali falde idriche superficiali.

Anche le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, consentiranno il naturale deflusso superficiale e subsuperficiale delle acque, evitando l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei tubi. Verrà garantito il ruscellamento diffuso delle acque, ricolmando immediatamente gli scavi e procedendo alla compattazione del materiale di rinterro, evitando così ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno delle trincee e ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione sia durante le varie fasi di cantiere sia a completamento dei lavori.

In considerazione delle metodiche di posa sopra descritte, si può ritenere che il progetto non presenti elementi in contrasto con le indicazioni della pianificazione di bacino.

8 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Nel presente capitolo sono esaminati i principali strumenti di pianificazione territoriale, a livello regionale, provinciale e locale, di rilievo per l'area interessata dal progetto; in particolare sono stati presi in considerazione i seguenti documenti:

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) (Paragrafo 8.1);
- Documento Programmatico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) (Paragrafo 8.2);
- Piano Regionale delle Coste (Paragrafo 8.3);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecce (Paragrafo 8.4);
- Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Otranto (Paragrafo 8.5).

8.1 PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO (PUTT/P)

8.1.1 Contenuti e Finalità del Piano

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione No. 1748 del 15 Dicembre 2000 e pubblicato sui Bollettini Ufficiali della Regione Puglia No. 6 dell'11 Gennaio 2001 e No. 8 (Supplemento) del 17 Gennaio 2002.

Esso rappresenta lo strumento urbanistico di pianificazione paesaggistica sovraordinato; lo stesso Piano demanda poi a tutti i Comuni il compito di procedere ad una completa ricognizione del proprio territorio, al fine di adeguare le perimetrazioni dei vari ambiti territoriali.

Il Piano, redatto in adempimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 490/99 (ora D.Lgs. 42/2004) e dalla Legge Regionale No. 56 del 31 Maggio 1980, disciplina i processi di trasformazione fisica e uso del territorio allo scopo di tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibile la qualità del paesaggio e delle sue componenti strutturali, promuovendo la salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali. Sotto l'aspetto normativo il PUTT si configura come uno strumento di portata urbanistico – territoriale con specificazione dei valori paesistici – ambientali, che interessa l'intero territorio regionale.

Il Piano si articola con riferimento a elementi rappresentativi dei caratteri strutturali la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico – culturali, al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte. La sua articolazione è volta a:

- suddividere e ott'ordina il territorio regionale in sistemi di aree omogenee suddivise per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, la copertura botanico/vegetazionale e culturale, la stratificazione storica dell'organizzazione ott'ordina e l'individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti;
- individuare e classificare le componenti paesistiche costitutive della struttura territoriale con riguardo alla specificità del contesto regionale;

- definire e regolamentare interventi e opere aventi carattere di rilevante trasformazione territoriale.

Il contenuto normativo del Piano si articola nella determinazione di:

- obiettivi generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica;
- indirizzi di orientamento degli obiettivi di Piano e definizione delle metodologie e modalità di intervento negli ambiti territoriali estesi;
- direttive di regolamentazione per le procedure e modalità di intervento da adottare a livello degli strumenti di pianificazione ott'ordinati di ogni specie e di esercizio di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio;
- prescrizioni di base direttamente vincolanti e applicabili sia a livello di salvaguardia provvisoria che definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova formazione degli strumenti di pianificazione ott'ordinati e di rilascio di autorizzazioni per interventi diretti;
- criteri di definizione dei requisiti tecnico – procedurali di controllo e di specificazione delle prescrizioni di base.

Rispetto agli ordinamenti vincolistici vigenti sul territorio, i contenuti normativi sopra indicati non sostituiscono ma si limitano ad integrare quelli indicati da ciascuna legge; in particolare le prescrizioni di base prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela. Eventuali norme più restrittive previste da strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione, da leggi statali e regionali, prevalgono sulle presenti norme di attuazione. Va infine notato che le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale.

Obiettivo principale del Piano è quello di consentire l'oggettiva verifica della compatibilità di ogni progetto di trasformazione paesistica. A tal fine vengono ott'ordina gli Ambiti Territoriali Estesi (ATE), i quali costituiscono aree omogenee di tutela da rispettare in relazione al livello del valore paesaggistico espresso dal territorio perimetrato. Subordinatamente a ciò, vengono definiti gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) per gli elementi strutturanti il territorio e che si suddividono in sistemi, sottosistemi e componenti.

Nei seguenti sottoparagrafi si riporta la suddivisione degli ambiti territoriali estesi e distinti definiti dal PUTT.

8.1.1.1 Ambiti Territoriali Estesi (ATE)

La perimetrazione degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) si riferisce a zone ritenute omogenee per livello dei valori paesaggistici cui conferire gli indirizzi di tutela da rispettare. Gli ATE sono distinti nei cinque livelli caratterizzati da decrescente valore paesaggistico di seguito descritti:

- **Valore eccezionale "A"**, riferito a beni di riconosciuta unicità e/o singolarità, anche in assenza di prescrizioni vincolistiche esistenti, per i quali vanno perseguiti obiettivi di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e recupero di eventuali situazioni compromesse;

- **Valore rilevante “B”**, riferito a situazioni di compresenza di più beni costitutivi, anche in assenza di prescrizioni vincolistiche esistenti, per i quali vanno perseguiti obiettivi di conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale e recupero di eventuali situazioni compromesse attraverso l’eliminazione dei detrattori o mitigazione degli effetti negativi;
- **Valore distinguibile “C”**, riferito a situazioni di presenza di un bene costitutivo, anche in assenza di prescrizioni vincolistiche esistenti, per il quale vanno perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato, e trasformazione, se compromesso, compatibilmente con la qualificazione paesaggistica;
- **Valore relativo “D”**, dove, anche in assenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli per i quali vanno perseguiti obiettivi di valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;
- **Valore normale “E”**, dove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico, per il quale vanno perseguiti obiettivi di valorizzazione delle peculiarità del sito.

8.1.1.2 Ambiti Territoriali Distinti (ATD)

Gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) si identificano come gli elementi strutturanti il territorio e si articolano nei seguenti sistemi:

- assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- copertura botanico – vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
- stratificazione storica dell’organizzazione insediativa.

Per ciascuno dei sottosistemi gli ATD specificano:

- la “definizione”, che individua l’ambito nelle sue caratteristiche e nella sua entità minima strutturante;
- la “individuazione”, che definisce le caratteristiche per la definizione dell’area di pertinenza (spazio fisico di presenza) e dell’area annessa (spazio fisico di contesto);
- “regimi di tutela”, che definiscono i criteri generali di indirizzo;
- “prescrizioni di base”, che precisano per le “aree di pertinenza” e per le “aree annesse”, gli interventi ammissibili e non.

Ciascuno dei sistemi è caratterizzato da sottosistemi e componenti che, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, si articolano in ATD di riferimento specifici (art. 3.02, 3.03 e 3.04 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT). Infine, all’art. 3.05 “direttive di tutela” si identificano modalità con cui gli strumenti di pianificazione ott’ordinati devono perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistica individuando e perimetrando le componenti (area di pertinenza) negli ATD.

8.1.2 **Indicazioni del Piano per l’Area in Esame**

In Figura 8.1 (in allegato) sono riportate le indicazioni del PUTT/P relative agli ambiti di piano (Ambiti Territoriali Estesi) per l’area di interesse del presente studio.

L'analisi di tale figura evidenzia che il tracciato dell'opera interessa i seguenti ambiti territoriali estesi (ATE):

- ATE "B" con valore paesaggistico ambientale rilevante;
- ATE "C" caratterizzato da valore paesaggistico ambientale distinguibile;
- ATE "D" definito a valore paesaggistico ambientale relativo.

In particolare la Figura 8.1 mostra quanto segue:

- il punto di approdo della condotta ricade in un ATE "C" (valore distinguibile);
- la condotta a terra interessa ATE "B", "C" e "D";
- la stazione di misura ricade in ATE "C" (valore distinguibile).

Nella seguente tabella sono riportate la percorrenza del tracciato e le superfici occupate dall'area di cantiere dello shore approach e dalla stazione di misura nelle aree del Piano.

Tabella 8.1: Percorrenza del Tracciato e Superfici occupate dall'Area di Cantiere dello Shore Approach e dalla Stazione di Misura nelle Aree del Piano

	Ambiti Territoriali Estesi			
	A (Eccezionale)	B (Rilevante)	C (Distinguibile)	D (Relativo)
Cantiere Shore Approach (TOC)	--	--	2,500 m ²	--
Area Temporanea di Stoccaggio Barre in prossimità del Cantiere della TOC ⁽¹⁾	--	~200 m ²	~2,300 m ²	--
Da km 0 a km 0 +690	--	--	690 m ~13,800 m ² di cantiere	--
Da km 0+690 a km 1+760	--	--	--	1,070 m ~21,400 m ² di cantiere
Da km 1+760 a km 1+860	--	--	100 m ~2,000 m ² di cantiere	--
Da km 1+860 a km 2+280	--	420 m ~8,400 m ² di cantiere	--	--
Stazione di Misura	--	~25,000 m ²	~7,200 m ²	--
Area Temporanea di Cantiere Stazione di Misura ⁽¹⁾	--	~8,900 m ²	~700 m ²	--

Nota:

- (1) Il progetto prevede la predisposizione di due aree di stoccaggio temporaneo delle barre: una di dimensione 50 x 50 m, ubicata nelle immediate vicinanze del cantiere a terra della TOC e una di dimensioni 50 x 50 m, ricavata all'interno delle aree di cantiere del Terminale gas. Per maggiori dettagli si veda quanto riportato nel Quadro di Riferimento Progettuale.

Considerata la tipologia dell'opera prevista (metanodotto completamente interrato), il ridotto impatto ambientale associato sia alla fase di realizzazione che alla fase di esercizio di tale opera (si veda il Quadro di Riferimento Ambientale) e il fatto che una volta ultimata la realizzazione del metanodotto verranno ripristinate le condizioni morfologiche preesistenti (ad eccezione della stazione di misura del gas, la cui prevista localizzazione ricade

comunque in ATE C), si evidenzia che **la realizzazione del metanodotto non risulta in contrasto con le indicazioni del PUTT/P della Regione Puglia.**

8.1.3 Prescrizioni di Base

Nel presente paragrafo si analizzano le indicazioni riportate nelle “Prescrizioni di Base” delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) in relazione alle componenti dei 3 sistemi analizzati nel Piano:

- componenti geo-morfo-idrogeologiche;
- componenti botanico - vegetazionali;
- componenti storico-culturali.

8.1.3.1 Componenti Geo-Morfo-Idrogeologiche (Capo II)

Per quanto concerne le coste e le aree litoranee (Art. 3.07) il Piano definisce “area litoranea” il sistema costituito da:

- “zona ad-litoranea” (fascia di acqua compresa tra la linea di riva e la batimetrica a quota metri 5 per le coste prevalentemente sabbiose e metri 10 per quelle prevalentemente rocciose);
- “zona litoranea” (fascia dell'entroterra contigua alla linea di riva).

La “zona litoranea” è individuata da:

- per le coste alte, sia a versante sia a terrazzo, dalla eventuale spiaggia al piede e dalle aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei (si evidenzia che l'intera area costiera nelle vicinanze di Otranto è caratterizzata dalla presenza di coste alte in roccia o in materiale di deposito ubicate in corrispondenza della battigia);
- per le coste basse, se sabbiose, la spiaggia il retrospiaggia l'eventuale duna e le aree contigue sabbiose; se rocciose, le eventuali presenze sabbiose e le aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei.

Le perimetrazioni delle “zone litoranee”, entro cui sono comunque comprese le aree del demanio marittimo, sono individuate in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali. In loro assenza, tali aree si ritengono formate da fasce della profondità costante di metri 100 dal perimetro interno del demanio marittimo.

Nell'area litoranea, si applicano i seguenti indirizzi di tutela:

- conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale;
- recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori;
- va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti;
- non vanno consentite attività estrattive, e va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito.

A loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

- non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti la modificazione dell'assetto del territorio (esclusi quelli finalizzati al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali), nonché la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia;
- sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico - ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni di infrastrutture a rete completamente interrato o di superficie, qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere al di sotto del profilo del litorale e purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo del litorale.

L'intervento a progetto consta nella realizzazione di una nuova opera, non già nella trasformazione di una infrastruttura esistente. Tuttavia la stessa non contrasta con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo del litorale, pertanto è ragionevole assumere che l'intervento non contrasti con le prescrizioni di base in esame.

8.1.3.2 Componenti Botanico - Vegetazionali (Capo III)

8.1.3.2.1 Boschi e Macchie (Art. 3.10)

Il Piano definisce, in modo indifferenziato, con il termine “bosco”:

- il bosco (terreno su cui predomina la vegetazione di specie legnose riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale), la foresta (vasta estensione boschiva di alto fusto), la selva (bosco esteso con folto sottobosco), in qualunque stato di sviluppo, la cui area di incidenza (proiezione sul terreno della chioma degli alberi, degli arbusti e dei cespugli) non sia inferiore al 20%;
- i boschi di conifere, quelli di latifoglie e quelli misti;
- i boschi decidui e sempreverdi, quelli con copertura chiusa e con copertura aperta;
- i boschi governati sia a ceduo che ad alto fusto;
- i boschi di origine naturale o da rimboschimento.

Il Piano definisce “macchia”, in modo indifferenziato gli arbusteti e le macchie risultanti sia da situazioni naturalmente equilibrate sia da degradazione dei boschi.

Prima di individuare le Prescrizioni di base definite dal Piano per le componenti in analisi, è necessario evidenziare la definizione di “area di pertinenza” e “area annessa”:

- l'area di pertinenza è costituita dall'area del bosco o della macchia così come definiti dal Piano; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume l'indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;
- l'area annessa è costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bosco o la macchia ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità sia da insediamento sia da dissesto idrogeologico); essa viene perimetrata in

sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.

In Figura 8.2 (in allegato) si riporta la perimetrazione delle aree identificate come “bosco” o “macchia” dalla Regione Puglia. Dall’analisi della figura si nota che nessuna “area di pertinenza” è direttamente interessata dal tracciato del Metanodotto IGI-Poseidon. Considerando però, in assenza di Sottopiani specifici, una fascia della larghezza costante di 100 metri, il tracciato ricade all’interno dell’area annessa al bosco posto a Sud-Est della Masseria Canniti.

Nell’area di pertinenza si applicano i medesimi indirizzi di tutela della componente “coste e aree litoranee” descritti al paragrafo precedente, a cui si rimanda; a loro integrazione, si applicano alcune prescrizioni di base, tra cui si evidenzia la seguente: sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto vegetazionale - ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni di infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica del tracciato non compromettano la vegetazione.

Nelle aree annesse si applicano i seguenti indirizzi di tutela:

- salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato;
- trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione;
- trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;
- conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione e le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

A loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

- non sono autorizzabili le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
- sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico - ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
 - infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell’assetto orografico del sito, anche con:
 - la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d’acqua per spegnimento incendi, e simili.

In considerazione del fatto che gli impianti tecnici (tra cui le cabine di decompressione del gas) sono ricompresi tra gli interventi autorizzabili e che l’opera a progetto non è tale da alterare in modo sostanziale e/o stabile la morfologia del sito, si può concludere che **l’intervento proposto non presenta elementi di contrasto con le prescrizioni di base considerate.**

8.1.3.2.2 Beni Naturalistici (Art. 3.11)

L'Art. 3.11 definisce “beni naturalistici”, nell'ambito delle componenti botanico-vegetazionali-faunistiche del sistema territoriale, i siti costituenti: le “zone di riserva” (amministrazione statale), i “biotopi e siti di riconosciuto rilevante valore scientifico naturalistico sia floristico sia faunistico”, i “parchi regionali e comunali”. Il Parco “Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase” ricade dunque in questa classe, per la quale sono definite un “area di pertinenza” e un’“area annessa”, in analogia con la componente “Boschi e Macchie” (per cui si veda il Paragrafo 8.1.3.2.1).

Il tracciato a terra del metanodotto IGI-Poseidon, come illustrato in Figura 6.1 (in allegato), non ricade all'interno del Parco, ma procede parallelamente al suo confine occidentale, interessandone dunque l’“area annessa”. Le Prescrizioni di base (Art. 3.11.4) prevedono per tale area i seguenti indirizzi di tutela:

- salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato;
- trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;
- trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;
- conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione e le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

Inoltre, con l'Art. 3.10.4.2, le NTA precisano che non sono autorizzabili piani, progetti e interventi “comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri culturali e d'uso del suolo (...); in particolare non sono autorizzabili le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito”.

Si mette in luce anche che le stesse prescrizioni prevedono che siano autorizzabili piani, progetti e interventi che prevedano “la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento”.

Per quanto concerne la realizzazione del Metanodotto IGI-Poseidon si evidenzia che, a seguito della posa della condotta, è previsto il completo ripristino morfologico dell'area. Al termine dei lavori non saranno presenti opere emergenti (fatta eccezione per la segnaletica di sicurezza costituita da cartelli standard). **Non si denotano dunque elementi di contrasto tra la prescrizione e la realizzazione del Metanodotto.**

8.1.3.2.3 Aree Protette (Art 3.13)

Il Piano considera come “aree protette” le zone faunistiche definite come “oasi di protezione” dalla L. R. No. 10/84, le “zone di ripopolamento e cattura”, le “zone umide” e le aree definite come: “riserva naturale orientata”, “riserva naturale integrale”, “riserva naturale biogenetica” e “riserva naturale forestale di protezione”.

Nelle “aree protette” si applicano i medesimi indirizzi di tutela e le stesse prescrizioni di base previsti per la componente “Boschi e macchie”, a cui si rimanda.

Come evidenziato in Figura 8.3 (in allegato), si nota che la parte terminale del tracciato del metanodotto e la stazione di misura ricadono all'interno di un'area di ripopolamento e cattura.

Al termine della posa della condotta, verranno eseguiti interventi di ripristino morfologico e vegetazionale al fine di minimizzare le interazioni con la vegetazione presente nell'area. Il layout della stazione, è stato studiato al fine di minimizzarne l'estensione (compatibilmente con le esigenze tecniche e di sicurezza) e contenere pertanto l'impatto sulla vegetazione presente. A opere eseguite, ove necessario e richiesto si procederà alla piantumazione di essenze vegetali autoctone nelle aree prossime all'intervento.

8.1.3.3 Componenti Storico-Culturali (Capo IV)

8.1.3.3.1 Zone Archeologiche (Art. 3.15)

Il Piano definisce “zone archeologiche” i beni culturali archeologici vincolati e quelli segnalati, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del Titolo I del D.Lgs No. 490/1999.

Nell'“area annessa” alle zone archeologiche le direttive di tutela prevedono che vada evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

A loro integrazione si applicano le prescrizioni di base già evidenziate ai paragrafi precedenti (non sono autorizzabili le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito).

Come evidenziato al Paragrafo 6.5.2 le opere a progetto non interessano alcuna area di valore archeologico e ne sono poste ad una distanza minima di circa 190 m, risultando pertanto esterne anche alle aree annesse.

8.1.3.3.2 Beni Architettonici Extraurbani (Art. 3.16)

Il Piano definisce “beni architettonici extraurbani” le opere di architettura vincolate come “beni culturali” ai sensi del Titolo I del D.Lgs No. 490/1999 e le opere di architettura segnalate, di riconosciuto rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico, esterne ai “territori costruiti”.

Nelle aree di pertinenza e nelle aree annesse si applicano gli indirizzi e le direttive di tutela e le prescrizioni di base previste per la componente “Zone Archeologiche” descritta al precedente Paragrafo 8.1.3.3.1.

Come evidenziato al Paragrafo 6.5.2 le opere a progetto non interessano direttamente elementi di interesse architettonico. Se si eccettua la Masseria Canniti, posta a circa 50 m dal tracciato, tutte le altre aree di interesse architettonico sono ubicate ad una distanza superiore ai 200 m e, pertanto, all'esterno dell' “area annessa”.

Al termine delle operazioni di posa della condotta, verranno eseguiti gli opportuni interventi al fine di ripristinare ove possibile lo stato ex-ante. **Si ritiene pertanto che la realizzazione degli interventi a progetto non siano in contrasto con le prescrizioni di base considerate.**

8.2 DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

8.2.1 Contenuti e Finalità del Piano

L'esigenza di redigere un nuovo Piano Paesaggistico è stata dettata dalla mancata coerenza del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) con alcuni elementi di innovazione introdotti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 22 Gennaio 2004, No. 42), e in particolare (Sito Web: <http://paesaggio.regione.puglia.it>):

- la ripartizione del territorio regionale in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati (art. 143, comma 1);
- la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica, la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli (art. 143, comma 2);
- i contenuti descrittivi, prescrittivi e propositivi del piano, con particolare riguardo all'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate, l'individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate (art. 143, comma 3).

Con Deliberazione del Giunta Regionale No. 1842 del 13 Novembre 2007 è stato dunque approvato il Documento Programmatico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Il piano non costituisce soltanto una revisione o aggiornamento del PUTT/P vigente, ma un nuovo Piano Paesaggistico.

Per garantire il più ampio coinvolgimento dell'intera comunità regionale nella definizione degli obiettivi, contenuti e indirizzi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), è stata convocata la **Conferenza Programmatica** regionale in data 15 Novembre 2007, alla quale hanno partecipato i rappresentanti degli Enti Statali e Locali, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali

Al fine di favorire la più vasta partecipazione, la Conferenza Programmatica è stata in seguito articolata in **Conferenze d'Area**, svolte in diverse città della regione con l'obiettivo di sviluppare quel proficuo confronto con le istituzioni, gli enti locali, gli esponenti del mondo economico e produttivo, le associazioni espressioni della società civile organizzata e l'intera cittadinanza.

Concretamente, la volontà partecipativa nella formazione del PPTR che ha preso avvio con la Conferenza Programmatica del 2007, è poi continuata a livello locale con diverse Conferenze d'Area tenutesi tra Dicembre 2008 e Luglio 2009, rivolte agli abitanti e gli attori che a diverso titolo concorrono alla costruzione del paesaggio

Il nuovo PPTR si compone di tre parti fondamentali (Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio, 2007):

- parte identitaria e statutaria, a sua volta articolata in:
 - Atlante del patrimonio territoriale – ambientale –paesaggistico,
 - statuto del territorio e dei paesaggi della Puglia;
- scenario paesaggistico di medio-lungo periodo, articolato in due parti:
 - un disegno del futuro assetto del territorio e del paesaggio delineato dai valori patrimoniali individuati nell'atlante,
 - indicazione di progetti, politiche, e azioni di messa in valore dei patrimoni in forme sostenibili;
- norme tecniche di attuazione, riguardanti gli aspetti: vincoli, regole, progetti, valutazioni.

Complessivamente si individuano le seguenti cinque fasi del processo:

- prima fase:
 - presentazione e discussione del Documento Programmatico,
 - costruzione dell'Atlante del patrimonio,
 - elaborazione dello statuto del territorio e dei paesaggi delle Puglie,
 - elaborazione di indirizzi per lo scenario paesaggistico di medio lungo periodo: primo schema del futuro assetto del territorio e del paesaggio; prime indicazioni di progetti integrati,
 - prime valutazioni ex ante del quadro conoscitivo, degli indirizzi e dei progetti integrati,
 - individuazione di metodi di valutazione di progetti e piani di settori afferenti al PPTR.

Atlante, regole, progetti integrati e valutazione costituiscono la bozza degli indirizzi di piano da sottoporre alle prime conferenze d'area;
- seconda fase: le prime 3 conferenze d'area di copianificazione sulla bozza di atlante, di statuto, di indirizzi strategici;
- terza fase:
 - stesura del piano: definizione dello scenario strategico, dei progetti integrati, delle norme tecniche di attuazione,
 - valutazione del piano e delle componenti paesistiche dei piani degli altri settori;
- quarta fase: le seconde conferenze d'area (presentazione della bozza di stesura definitiva del PPTR e delle Norme tecniche di attuazione);
- quinta fase: stesura definitiva del piano.

8.2.2 Relazione con il Progetto

Il PPTR è in via di definizione. Per quanto riguarda le relazioni con il Progetto in esame, non si rilevano ad oggi elementi di novità rispetto a quelli in precedenza analizzati con riferimento al PUTT (Paragrafo 8.1).

8.3 PIANO REGIONALE DELLE COSTE

Ai sensi dell'Art. 3 della LR No. 17/2006 (Bollettino Ufficiale della Regione No. 79 del 27 Giugno 2006), che nell'ambito della gestione integrata della costa disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, la Regione Puglia ha redatto il documento preliminare per Piano Regionale delle Coste (PRC) (Regione Puglia, 2008).

Recentemente, con Deliberazione della Giunta Regionale No. 1392 del 28 Luglio 2009, il piano è stato adottato e pubblicato.

8.3.1 Contenuti del Piano

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale:
 - quadro conoscitivo dei caratteri ambientali e delle dinamiche urbanistiche e amministrative dell'ambito di studio,
 - criticità all'erosione e sensibilità ambientale della costa,
 - criticità all'erosione dei litorali sabbiosi,
 - sensibilità ambientale,
 - classificazione delle aree costiere,
 - area demaniale e stato delle concessioni,
 - monitoraggio per l'aggiornamento delle conoscenze;
- Allegati:
 - Relazioni:
 - “Il clima meteomarinico sul litorale pugliese”,
 - “L'erosione costiera in Europa, in Italia e in Puglia”,
 - “Stato delle concessioni sull'area demaniale”,
 - Sistema GIS,
 - Schede con dati sintetici per tutti i comuni dell'ambito di studio nelle quali sono riportate:
 - indicazioni sulla lunghezza della costa,
 - l'estensione dell'area demaniale e di studio,
 - i vincoli sovraordinati,
 - l'uso del suolo,
 - il sistema insediativo,
 - la pressione turistica e le concessioni demaniali,

- Schede per unità fisiografica e relative subunità:
 - indicazioni sulla lunghezza della costa,
 - l'estensione dell'area demaniale e dell'area di studio,
 - i vincoli sovraordinati,
 - l'uso del suolo,
 - il sistema insediativo,
- Schede sintetiche delle caratteristiche della fascia litoranea pugliese per tutte le unità fisiografiche e relative subunità,
- Tavole grafiche di rappresentazione sintetica:
 - Serie 0: Quadro di unione (Scala 1:300,000),
 - Serie 1: Descrizione del sistema fisico (Scala 1:25,000),
 - Serie 2: Evoluzione storica dell'urbanizzazione (Scala 1:25,000),
 - Serie 3: Evoluzione della costa sabbiosa (Scala 1:25,000),
 - Serie 4: Sistemi delle tutele ambientali (Scala 1:25,000),
 - Serie 5: Analisi: sensibilità - criticità (Scala 1:25,000),
 - Serie 6: Riferimento normativa (Scala 1:25,000),
 - Serie 7-a: Clima meteomarinico (Scala 1:300,000),
 - Serie 7-b: Clima anemometrico (Scala 1:300,000),
 - Serie 8-a: Gestione dell'area demaniale :Ac/Ad (Scala 1:300,000),
 - Serie 8-b: Gestione dell'area demaniale :Nc/L (Scala 1:300,000);
- Norme Tecniche di Attuazione e indirizzi generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

Il PRC disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tal fine dalla Giunta regionale, sentite le Province territorialmente competenti, le attività e gli interventi sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell'integrità fisica e patrimoniale.

Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinico, nonché le linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera, quali: opere di difesa, porti turistici e cave di mare per il prelievo di sabbia da destinare al rifacimento degli arenili in erosione.

In particolare, nei paragrafi che seguono, si riportano le metodologie di indagine e le descrizioni dei principali indicatori di sintesi di interesse programmatico riportati nel PRC.

8.3.1.1 Criticità all'Erosione della Costa

Per intraprendere azioni di tutela e mitigazione del fenomeno e per dare delle indicazioni sull'utilizzazione del litorale il PRC determina la "criticità all'erosione della costa sabbiosa". Questa valutazione è stata effettuata a livello comunale e in modo puntuale per i diversi tratti comunali. La criticità a livello comunale fornisce indicazioni sullo stato globale della costa del comune, e quindi è utile per una pianificazione regionale, mentre quella puntuale fornisce indicazioni specifiche indispensabili per la redazione dei Piani Comunali delle Coste (PCC). Per tale valutazione è stata adottata una matrice ambientale costituita da tre indicatori quali, la tendenza evolutiva storica del litorale, lo stato di conservazione dei sistemi dunali, l'evoluzione recente del litorale.

Per la classificazione si sono individuate tre classi:

- C1: elevata criticità”;
- C2: media criticità;
- C3: bassa criticità.

8.3.1.2 Sensibilità Ambientale della Costa

La Sensibilità Ambientale della Costa rappresenta lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico ambientale; per valutarla il PRC individua una serie di criteri che, opportunamente pesati, contribuiscono a definirla. I criteri sono:

- Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
- Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- Aree Protette;
- ambito A del PUTT;
- altri ambiti estesi del PUTT;
- ambiti distinti del PUTT: Vincoli ex Legge 1497/39;
- ambiti distinti del PUTT: Galassini;
- ambiti distinti del PUTT: Boschi;
- ambiti distinti del PUTT: Aste idrografiche con una fascia di rispetto di 300 metri da ambo i lati;
- ambiti distinti del PUTT: vincoli archeologici;
- ambiti distinti del PUTT: segnalazioni archeologiche;
- ambiti distinti del PUTT: vincoli architettonici;
- ambiti distinti del PUTT: segnalazioni architettoniche;
- ambiti distinti del PUTT: tratturi;
- ambiti distinti del PUTT: trulli;
- sistema insediativo storico;
- uso del suolo agricolo.

Per definire la sensibilità si è suddivisa l'intera linea di costa regionale in tratti della lunghezza di 100 m ed i criteri sono stati "pesati", tramite analisi gerarchica AHP, proposta da T. L. Saaty (1985). L'acronimo AHP sta per Analytic (scomponere il problema nei suoi elementi costitutivi) Hierarchy (struttura gli elementi costitutivi in modo gerarchico rispetto all'obiettivo principale ed ai sub-obiettivi) Process (processa i giudizi ed i dati in modo da raggiungere il risultato finale).

8.3.1.3 Classificazione delle Aree Costiere

Per classificare i tratti costieri sono stati incrociati i dati della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi con quelli della sensibilità ambientale trovando 9 livelli, dal più elevato (corrispondente al valore 1) al più basso (corrispondente al valore 9):

- 1) **C1.S1:** dove C1 (Costa ad elevata criticità), S1 (Costa ad elevata sensibilità ambientale);
- 2) **C1.S2:** dove C1 (Costa ad elevata criticità), S2 (Costa a media sensibilità ambientale);
- 3) **C1.S3:** dove C1 (Costa ad elevata criticità), S3 (Costa a bassa sensibilità ambientale);
- 4) **C2.S1:** dove C2 (Costa a media criticità), S1 (Costa ad elevata sensibilità ambientale);
- 5) **C2.S2:** dove C2 (Costa a media criticità), S2 (Costa a media sensibilità ambientale);
- 6) **C2.S3:** dove C2 (Costa a media criticità), S3. Costa a bassa sensibilità ambientale);
- 7) **C3.S1:** dove C3 (Costa a bassa criticità), S1 (Costa ad elevata sensibilità ambientale);
- 8) **C3.S2:** dove C3 (Costa a bassa criticità), S2 (Costa a media sensibilità ambientale);
- 9) **C3.S3:** dove C3 (Costa a bassa criticità), S3 (Costa a bassa sensibilità ambientale).

Tale classificazione è uno degli elementi di partenza per la pianificazione dell'uso delle coste e, quindi, per la redazione dei Piani Comunali delle Coste (PCC).

8.3.2 Relazioni con il Progetto

Nella Figura 8.4 (in allegato) sono riportate rispettivamente gli estratti della Carta dell'Analisi Sensibilità – Criticità e quella del Riferimento Normativa.

L'analisi della cartografia evidenzia che l'approdo del metanodotto interesserà un tratto di costa ricadente nella classe C3.S2, costa a bassa criticità all'erosione e a media sensibilità ambientale.

L'Art. 6.3.8 delle "Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la Redazione dei Piani Comunali delle Coste" riporta quanto segue: *"Nelle zone classificate C3.S2 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalorati a livello locale la classificazione effettuata su base regionale. Possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale"*.

In considerazione delle caratteristiche delle opere a progetto, delle tecniche di posa e delle indicazioni normative, **non si rilevano elementi di contrasto con quanto prescritto dal PRC.**

8.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA PROVINCIA DI LECCE

Con la Deliberazione del Consiglio Provinciale No. 75 del 24 Ottobre del 2008, la Provincia di Lecce ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

8.4.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano

Il PTCP della Provincia di Lecce è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Norme Tecniche di Attuazione;

- No. 54 tavole;
- Allegati:
 - Documento Programmatico, Aprile 1999,
 - Rapporto sullo Sviluppo Locale, Novembre 2000,
 - Il Piano Territoriale della Provincia di Lecce: Progetto Preliminare, Gennaio 2001,
 - Il Piano Territoriale della Provincia di Lecce: Carta per il Salento, Febbraio 2001.

Nel 2006 l'aggiornamento del PTCP ha introdotto:

- la Valutazione Ambientale Strategica;
- la Valutazione di Incidenza Ambientale;
- l'aggiornamento di 21 tavole grafiche.

Obiettivo generale del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecce è la costruzione di un quadro di coerenze entro il quale le singole Amministrazioni ed Istituzioni possano definire, eventualmente attraverso specifiche intese, le politiche per il miglioramento della qualità e delle prestazioni fisiche, sociali e culturali del territorio provinciale.

I principi ispiratori del PTCP sono:

- riconoscimento esteso dei diritti di cittadinanza, del valore della partecipazione nella costruzione e gestione di ogni politica territoriale;
- tutela del patrimonio storico;
- salvaguardia dell'ambiente naturale.

Sulla base di tali principi ispiratori gli obiettivi prioritari fissati nello schema del Piano Territoriale di Coordinamento sono:

- sviluppo del benessere e dei redditi individuali e collettivi;
- espansione delle attività produttive e dell'occupazione coerentemente alla diffusione della naturalità;
- miglioramento dell'accessibilità e della mobilità nel Salento;
- articolazione dei modi di abitare nelle diverse situazioni concentrate e disperse;
- salvaguardia e recupero dei centri antichi e del patrimonio culturale diffuso;
- sviluppo turistico compatibile.

Questi obiettivi sono collocati entro una specifica ipotesi di organizzazione spaziale ed insediativa, quella del Salento come parco, nella quale i due termini di concentrazione e dispersione sono assunti come complementari ed integrati. Il Piano articola entro quattro insiemi di politiche gli obiettivi e le azioni per il miglioramento della qualità e dell'abitabilità del territorio salentino. Tali insiemi sono:

- politiche del welfare;
- politiche della mobilità;

- politiche della valorizzazione;
- politiche insediative.

Le politiche del welfare comprendono i temi della salubrità, della sicurezza, della conservazione e diffusione della naturalità, della prevenzione dei rischi, del ricorso a fonti di energia rinnovabili; del miglioramento e della razionalizzazione delle infrastrutture sociali.

Le politiche della mobilità comprendono i temi del rapporto tra grandi e piccole reti della mobilità, dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto e della relazione tra le infrastrutture della mobilità e le diverse economie salentine, dell'accessibilità alle diverse parti del territorio.

Le politiche della valorizzazione comprendono i temi dell'agricoltura d'eccellenza, dell'integrazione tra concentrazione e dispersione produttiva, del leisure.

Le politiche insediative affrontano, tenendo conto della compatibilità e dell'incompatibilità tra i diversi scenari predisposti dal Piano, i temi della concentrazione e della dispersione insediativa indagando le prestazioni che offrono le diverse parti del territorio. Solo alcuni aspetti della qualità del territorio possono essere riferiti a parametri misurabili; tra questi, quelli che riguardano la vulnerabilità del territorio ed, in particolare, degli acquiferi, la regimazione delle acque superficiali, la pericolosità di allagamenti, i rischi da incendio, sismici o prodotti da specifiche attività industriali.

Gli indirizzi fondamentali relativi a ognuno di questi aspetti sono forniti dal Piano nelle Tavole e nelle Norme Tecniche di Attuazione. Un estratto della tavola riportante la sintesi delle indicazioni di piano e le norme di attuazione per le aree direttamente interessate dal tracciato sono illustrate nel paragrafo successivo.

8.4.2 Relazioni con il Progetto

In Figura 8.5 (in allegato) è riportato un estratto della Carta di Sintesi delle previsioni del PTCP della Provincia di Lecce per l'area interessata dal tracciato del metanodotto. L'analisi della figura evidenzia quanto segue:

- il punto di approdo ricade in un'area destinata alla prima fase dell'espansione della naturalità;
- il tracciato a terra interessa:
 - aree per l'espansione della naturalità (prima fase) per complessivi 2,080 m circa,
 - ambiti subcostieri per un tratto di circa 200 m.

L'analisi della tavola evidenzia inoltre la presenza dell'area protetta "*Costa di Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco Tricase*", classificata come "Aree protette istituite o in itinere". Si segnala che la legge di istituzione del Parco (LR 26 Ottobre 2006, No. 3) ha fornito la perimetrazione finale e cogente dell'area protetta, dalla quale il tracciato a progetto risulta completamente esterno (si veda quanto riportato al Paragrafo 6.1).

Nella seguente tabella sono riportate la percorrenza del tracciato e le superfici occupate dall'area di cantiere dello shore approach e dalla stazione di misura nelle aree del Piano.

Tabella 8.2: Percorrenza del Tracciato e Superfici occupate dall'Area di Cantiere dello Shore Approach e dalla Stazione di Misura nelle Aree del PTCP

	<i>Aree del PTCP</i>		
	Diffusione della naturalità (prima fase)	Ambiti subcostieri	Diffusione della naturalità (2 ^a fase)
Cantiere Shore Approach	2,500 m ²	--	--
Area Temporanea di Stoccaggio Barre in prossimità del Cantiere della TOC ⁽¹⁾	2,500 m ²	--	--
Da km 0 a km 0 +230	230 m ~4,600 m ² di cantiere	--	--
Da km 0+230 a km 0+430	--	200 m ~4,000 m ² di cantiere	--
Da km 0+430 a km 2+280	1,850 m ~37,000 m ² di cantiere	--	--
Stazione di Misura	~29,200 m ²	--	~3,000 m ²
Area Temporanea di Cantiere Stazione di Misura ⁽¹⁾	~9,600 m ²	--	--

Nota:

- (1) Il progetto prevede la predisposizione di due aree di stoccaggio temporaneo delle barre: una di dimensione 50 x 50 m, ubicata nelle immediate vicinanze del cantiere a terra della TOC e una di dimensioni 50 x 50 m, ricavata all'interno delle aree di cantiere del Terminale gas. Per maggiori dettagli si veda quanto riportato nel Quadro di Riferimento Progettuale.

Le politiche per la diffusione della naturalità indirizzano le politiche ambientali secondo tre principali linee concettuali e di azione:

- diffusione della vegetazione naturale in linea con le recenti politiche comunitarie che si ispirano alla riconversione dell'agricoltura in senso agro-ambientale, processi naturali di avanzamento della naturalità nelle aree abbandonate dagli usi agricoli perché scarsamente produttive;
- diffusione della vegetazione naturale attraverso interventi progettuali che si ispirino a processi naturali;
- allargamento del modo di intendere la naturalità: dalle forme esclusive e più elettive della natura a quelle diffuse e con-fuse dell'ambiente rurale.

Per raggiungere tali scopi la Provincia promuove e coordina, attraverso specifiche intese tra Comuni, Provincia e Regione, le azioni di politica agro-ambientale in relazione alle misure comunitarie di incentivazione del patrimonio silvi-culturale in senso ambientale. Più in particolare la Provincia promuove una politica di conservazione attiva della vegetazione esistente; per tale motivo la Provincia, attraverso il PTC, assume il ruolo di coordinatore delle azioni dei Comuni, dei Consorzi di bonifica, degli Enti di gestione del patrimonio forestale, ma anche dei singoli proprietari di aree nelle quali sia presente vegetazione naturale e dei proprietari di aree limitrofe ad aree naturali, onde indirizzarli a comportamenti collettivi attraverso spunti progettuali e modelli di gestione della natura.

Gli ambiti subcostieri sono soggetti alle indicazioni delle politiche insediative volte a limitare l'edificazione dispersa e, dove consentita, fare in modo che questa non comprometta, in modi diretti od indiretti, il raggiungimento di altri obiettivi ritenuti

prioritari. Tra questi vi sono la salvaguardia di aree ambientalmente o paesisticamente pregevoli, quelli relativi alla salvaguardia degli acquiferi, quelli relativi alla espansione della naturalità, quelli relativi alla fluidità e sicurezza del traffico stradale, ecc.

Si noti che le Norme di Attuazione dello schema del PTCP della Provincia di Lecce, e in particolare gli articoli connessi alla diffusione della naturalità e alle politiche insediative, non contengono disposizioni in contrasto con la realizzazione del metanodotto. Si consideri inoltre che:

- al termine delle attività di costruzione del metanodotto si procederà al completo ripristino ambientale delle aree interessate dal tracciato;
- l'unico manufatto fuori terra sarà costituito dalla stazione di misura;
- in base alla Legge 239/2004 "le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti".

In relazione a quanto sopra esposto, non sono evidenziabili elementi di contrasto tra le indicazioni contenute nel PTCP della Provincia di Lecce e la realizzazione del metanodotto.

8.5 PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI OTRANTO

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Otranto è stato approvato dalla Regione Puglia con Delibere della Giunta Regionale No. 3762 dell'8 Agosto 1996 e No. 1617 del 20 Maggio 1998; che hanno introdotto alcune modifiche alle norme tecniche precedentemente adottate dal Comune. Successivamente il Comune di Otranto ha adottato (con Delibera del Consiglio Comunale No. 9 del 30 Gennaio 2009) una variante che recepisce le indicazioni contenute nelle succitate Delibere Regionali.

8.5.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Otranto è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Regolamento Edilizio;
- Elaborati Grafici di piano:
 - Tavola 1: Stato di Fatto – Territorio Comunale (scala 1:10,000),
 - Tavole 2.1 e 2.2: Stato di Fatto – Abitato (scala 1:2,000),
 - Tavola 3: Stato di Fatto – Viabilità ed Infrastrutture (scala 1:50,000),
 - Tavola 4: Stato di Fatto – Vincoli e Servitù Militari (scala 1:25,000),
 - Tavole 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6: Previsioni del PRG – Territorio Comunale (scala 1:5,000),
 - Tavole 6.1 e 6.2: Previsioni del PRG – Abitato (scala 1:2,000),

- Tavola 7: Previsioni del PRG – Porto Badisco (scala 1:2,000),
- Tavola 8: Stato di Fatto – Interrelazioni con i Comuni Contermini (scala 1:25,000);
- Norme Tecniche di Attuazione (NTA) che integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche sopra elencate.

Il PRG del Comune di Otranto costituisce il quadro di riferimento vincolante per ogni attività che implichi la trasformazione urbanistica ed edilizia di una parte del territorio comunale. Tali attività vengono distinte dal PRG a seconda delle categorie di intervento e sono soggette alle Leggi dello Stato e della Regione in materia oltre che alla disciplina contenuta dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano e, per quanto non in contrasto, al Regolamento Edilizio Comunale.

Il PRG inoltre disciplina:

- la realizzazione di servizi, impianti e infrastrutture;
- il cambiamento della destinazione d'uso di parti del territorio comunale.

Il Territorio del Comune di Otranto è soggetto a diversi vincoli di emanazione statale o regionale che prevedono limitazioni o autorizzazioni specifiche per l'edificazione: tali vincoli sono interamente recepiti dalla normativa del PRG.

8.5.2 Relazioni con il Progetto

8.5.2.1 Indicazioni per l'area "Abitato di Otranto"

In Figura 8.6 (in allegato) è presentato il dettaglio dell'azonamento dell'abitato di Otranto che evidenzia quanto segue:

- il punto di approdo e un tratto del metanodotto on-shore di lunghezza pari a circa 280 m ricadono in una zona soggetta al "Progetto Porto" (Zone D per l'attività produttiva). La Regione Puglia ha modificato tale previsione con la Delibera della Giunta Regionale No. 3762 dell'8 Agosto 1996 che ha stralciato le norme tecniche di attuazione del PRG relative a tale progetto. Tale modifica è stata definitivamente approvata dalla Regione Puglia con la DGR 1617 del 20 Maggio 1998. In base alle informazioni fornite dal Comune di Otranto (Comune di Otranto, 2009), tale area è ora da considerarsi come "Zona Agricole E3 di Salvaguardia Ambientale";
- il tracciato attraversa due volte la viabilità di progetto;
- il tracciato on-shore interessa per complessivi 50 m aree pubbliche di interesse generale destinate a verde;
- il tracciato interessa per circa 800 m complessivi aree riconosciute dal PRG come Zone C2 (C.2.1) di espansione destinate preferibilmente ad edilizia sociale e C3 (C.3.8) di espansione destinata ad insediamenti residenziali e alberghieri. Si evidenzia che la destinazione di tali zone è stata modificata dalla Regione Puglia con la DGR 3762 dell'8 Agosto 1996 in Zona Agricola di Salvaguardia Ambientale (E3). Tale delibera stabilisce che *"appalesandosi evidentemente superflue per le esigenze correlate al ridimensionamento delle previsioni dell'edilizia residenziale e per arrestare l'indiscriminata urbanizzazione del territorio comunale, vanno interamente stralciate le zone C.2.1 – C.3.3 – C.3.4 – C.3.5 – C.3.7 – C.3.8 – C.3.9 – C.3.10 e C.3.11. Quanto*

innanzi soprattutto in considerazione della loro elevata valenza ambientale e paesaggistica. Conseguentemente le suddette aree dovranno essere ritipizzate "Zone Agricole E3" di Salvaguardia Ambientale". Tale modifica è stata definitivamente approvata dalla Regione Puglia con la DGR 1617 del 20 Maggio 1998.

Per le suddette aree le norme tecniche di attuazione del PRG prevedono quanto segue:

- le aree pubbliche di interesse generale destinate a verde attrezzato (Art. No. 27 NTA) “comprendono le aree pubbliche sistemate o destinate a verde, con attrezzature per le attività ricreative e sportive dei bambini e dei ragazzi sino all’età della scuola dell’obbligo. Sono consentite tutte le attrezzature a carattere sportivo e ricreativo... omississ... In tali aree è vietata qualsiasi edificazione, ad eccezione di piccole costruzioni per deposito di attrezzi da giardinaggio, servizi igienici e spogliatoi, chioschi precari... omississ... Le costruzioni non potranno impegnare una superficie coperta maggiore del 3% dell’area disponibile. Dovrà venire sistemato con alberatura ad alto fusto almeno il 50 % della superficie di ogni singolo nucleo o zona avente tale destinazione”;
- le zone E3 agricole di salvaguardia paesaggistica ed ambientale (Art. No. 66) “sono destinate all’esercizio delle attività agricole, alla protezione dei beni culturali ed ambientali, nonché alla conservazione delle caratteristiche del paesaggio agricolo salentino. In tali zone non sono consentiti nuovi interventi di edificazione. Sono invece ammessi interventi di adattamento e miglioria di aziende agricole esistenti alla data di adozione del PRG ...omississ... Sono invece ammessi pubblici interventi di sistemazione e potenziamento di opere idrauliche, bacini, canali, etc. È fatto assoluto divieto di abbattimento delle alberature esistenti; sono invece ammessi interventi di imboscamento o incremento delle alberature esistenti, nel rispetto dei caratteri ambientali e delle specie vegetali tipiche. L’apertura di strade pedonali o carrabili, pubbliche o private, nonché le sistemazioni di quelle esistenti, è consentita solo per documentate necessità e nell’ambito di un organico piano, previo parere favorevole dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica ai sensi della Legge 1497/39 e della Soprintendenza ai Beni Architettonici per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico”;
- nelle zone per la viabilità di progetto ai sensi dell’Articolo No. 70 delle NTA “*sono comprese le aree destinate alle sedi viarie esistenti e quelle previste dal PRG per il loro ampliamento e per i nuovi sistemi di viabilità urbana e comprensoriale, compresi gli svincoli, i raccordi, gli spazi di sosta e servizio e le fasce di rispetto. In tali zone è consentita la manutenzione delle sedi stradali e degli spazi connessi, nonché quelle relative ai servizi funzionali (illuminazione, segnaletica, etc.) ed agli impianti tecnologici urbani (reti di acquedotto, fognature, reti elettriche, telefoniche e reti di trasporto e distribuzione del gas).*”

Per quanto riguarda le aree demaniali si evidenzia che l’autorizzazione alle opere e le relative concessioni d’uso del suolo vengono rilasciate dall’autorità demaniale competente di concerto con la Regione Puglia (Art. 2, NTA). L’Art. 19 delle NTA, inoltre stabilisce che “*sono vietate realizzazioni di opere e costruzioni di qualsiasi tipo entro la fascia di 300 m dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare*”. Si evidenzia che in tale fascia non è prevista la realizzazione di alcuna costruzione.

8.5.2.2 Indicazioni per le Aree Extra-Urbane

Il PRG del Comune di Otranto è soggetto a una variante adottata con DCC No. 9 del 30 Gennaio 2009. Ai sensi delle modifiche apportate dalla suddetta variante, si evidenzia quanto segue (Figura 8.7 in allegato):

- nella zona extra-urbana il tracciato a progetto ricade per la quasi totalità (900 m) in aree classificate come Zona di Interesse Paesistico Ambientale – Zona Gariga, Pascolo Incolto;
- la parte terminale del tracciato ricade in Zona Agricola e, in particolare in Zona E3 Agricola di Salvaguardia Paesistica, inedificabile;
- la stazione di misura ricade per la gran parte in Zona E3 Agricola di Salvaguardia Paesistica, inedificabile; una parte minore ricade in Zona Gariga, Pascolo Incolto.

Per le zone garighe le “Varianti alle NTA” prevedono quanto segue: è vietato l’abbattimento di alberature, la stirpazione di arbusti e cespugli, la rimozione della copertura vegetazionale esistente. In tali aree sono vietati i movimenti di terra, le arature, gli spietramenti, gli scavi, i riporti, i depositi di rifiuti e di materiale di risulta, nonché l’apertura di strade, salvi i sentieri di servizio. All’interno delle zone garighe sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo, anche a carattere precario comprese le recinzioni murarie e simili. E’ inoltre vietato l’attraversamento di cavi aerei di elettrodotti. In caso di distruzione del patrimonio vegetazionale per incendi o calamità di altro tipo, le relative aree mantengono la destinazione originaria e non potranno mai essere utilizzate per qualsiasi altro uso se non per il ripristino della originaria vegetazione.

Per quanto concerne la Zona Agricole E3, rimangono valide le indicazioni dell’Art. No. 66, per il quale si rimanda al precedente paragrafo. Alla fine di tale articolo le “Varianti alle NTA” prevedono l’aggiunta del seguente comma: “le zone agricole E3 di salvaguardia paesaggistica ed ambientale, unitamente alle zone tipizzate come “Costa gariga-pascolo incolto”, entrambe con vincolo di inedificabilità assoluta, possono concorrere al computo complessivo della volumetria esprimibile dai lotto d’intervento o essere asservite, ai fini volumetrici, per la realizzazione di interventi edilizi, funzionali alla conduzione di aziende agricole con terreni non confinanti, ricadenti in “Zona E1 agricola produttiva normale” oppure in “Zona E2 agricola produttiva speciale”. In questi casi l’indice esprimibile sarà pari allo 0.03 mc/mq”.

8.5.2.3 Sintesi delle Indicazioni per l’Area “Abitato di Otranto” e per le Aree Extraurbane

Nella seguente tabella sono riassunte la percorrenza del tracciato e le superfici occupate dall’area di cantiere dello shore approach e dalla stazione di misura nelle aree del PRG, sia per quanto concerne l’abitato di Otranto, sia per quanto concerne le aree extra-urbane.

Tabella 8.3: Percorrenza del Tracciato e Superfici occupate dall'Area di Cantiere dello Shore Approach e dalla Stazione di Misura nelle Aree del PRG

	Aree del PRG		
	Arre pubbliche di interesse generale (verde)	Zona di Interesse Paesistico Ambientale – Zona Gariga, Pascolo Incolto	Zona E3 Agricola di Salvaguardia Paesistica
Cantiere Shore Approach	--	--	2,500 m ²
Area Temporanea di Stoccaggio Barre in prossimità del Cantiere della TOC ⁽¹⁾	--	--	2,500 m ²
Da km 0 a km 0 +285	--	--	285 m ~5,700 m ² di cantiere
Da km 0+285 a km 0+310	25 m ~500 m ² di cantiere	--	--
Da km 0+310 a km 0+545	--	--	235 m ~4,700 m ² di cantiere
Da km 0+545 a km 0+570	25 m ~500 m ² di cantiere	--	--
Da km 0+570 a km 1+145	--	--	575 m ~11,500 m ² di cantiere
Da km 1+145 a km 2+050	--	905 m ~18,100 m ² di cantiere	--
Da km 2+050 a km 2+280	--	--	230 m ~4,600 m ² di cantiere
Stazione di Misura	--	~3,100 m ²	~29,100 m ²
Area Temporanea di Cantiere Stazione di Misura ⁽¹⁾	--	~7,550 m ²	~2,050 m ²

Nota:

- (1) Il progetto prevede la predisposizione di due aree di stoccaggio temporaneo delle barre: una di dimensione 50 x 50 m, ubicata nelle immediate vicinanze del cantiere a terra della TOC e una di dimensioni 50 x 50 m, ricavata all'interno delle aree di cantiere del Terminale gas. Per maggiori dettagli si veda quanto riportato nel Quadro di Riferimento Progettuale.

8.5.2.4 Aree Soggette a Vincolo Idrogeologico o Servitù Militare

In Figura 8.8 (in allegato) sono illustrate le aree ricadenti nel Comune di Otranto che risultano soggette a vincolo idrogeologico o servitù militare. Come evidenziato in tale figura:

- il punto di approdo e un tratto del metanodotto onshore di lunghezza pari a circa 1,750 m ricadono all'interno di un'area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'Articolo 1.45 e seguenti del Regio Decreto No. 3627 del 30 Dicembre 1923;
- la stazione di misura del gas e un tratto della condotta terrestre avente lunghezza di circa 150 m ricadono nell'area soggetta a servitù militare definita dalla corona circolare centrata nel baricentro dell'area militare 1 e avente raggio minimo 800 m e raggio massimo 1,500m (Area R2);

- un tratto del metanodotto on-shore di lunghezza pari a circa 1,850 m interessa l'area soggetta a servitù militare delimitata dalla corona circolare centrata nel baricentro dell'area militare 1 compresa tra un raggio minimo di 1,800 m e un raggio massimo di 3,000m (Area R3).

Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico la realizzazione di qualunque opera è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia. (Art. No. 2 NTA).

Le servitù militari riguardano le altezze, le dimensioni e le destinazioni degli edifici ricadenti in aree di interesse militare (Art. No. 2, NTA). Con riferimento alle aree interessate dalla stazione di misura del gas e dai tratti della condotta on-shore le indicazioni sono le seguenti (Art. No. 2, comma 6, NTA): *“a partire dal punto 1 non potranno esservi edifici per un raggio di 800 m, sopra la quota di 83 m sul livello del mare; per un raggio di 1,500 m, sopra la quota di 92 m s.l.m.; per un raggio di 3,000 m eventuali edifici dovranno essere contenuti nella sezione verticale con inclinata del 3.3 % a partire dal punto in questione”*.

Si evidenzia inoltre che come stabilito dalla Legge Nazionale (si veda il Paragrafo 6.6) la posa dei metanodotti in qualsiasi parte del territorio nazionale è comunque soggetta al parere al Comandante Territoriale.

9 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Nel presente capitolo sono esaminati i principali strumenti di pianificazione socio-economica, a livello regionale e provinciale, di rilievo per l'area interessata dal progetto; in particolare sono stati presi in considerazione i seguenti documenti:

- Documento Strategico della Regione Puglia 2007-2013 (Paragrafo 9.1);
- Programma Operativo FESR 2007-2013 (Paragrafo 9.2);
- Programma Strategico della Provincia di Lecce (Paragrafo 9.3).

9.1 DOCUMENTO STRATEGICO DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013

Il Documento Strategico della Regione Puglia 2007-2013 è stato adottato con DGR 1 Agosto 2006, No. 1139. Tale documento rappresenta lo schema generale di orientamento di programma per l'utilizzo delle risorse comunitarie del prossimo ciclo di programmazione, sulla base del quale verranno predisposti i relativi Programmi Operativi (Sito Web: <http://por.regione.puglia.it>).

La prima parte del documento è costituita da un'analisi dell'economia e della società pugliese sullo sfondo delle tendenze in atto dell'economia globale che richiedono un nuovo intreccio tra dimensione locale e internazionalizzazione.

Da questa analisi e dalla successiva valutazione critica della programmazione 2000-2006 derivano scelta fondamentale del DSR di individuare alcune grandi priorità di intervento.

Gli obiettivi generali della politica per lo sviluppo della Puglia nel periodo 2007-2013 puntano a definire linee di intervento adeguate al mutamento dello scenario e dei fabbisogni regionali. Vengono individuati i seguenti tre macro obiettivi di carattere generale:

- rafforzare i fattori di attrattività del territorio, migliorando l'accessibilità, garantendo servizi di qualità e salvaguardando le potenzialità ambientali;
- promuovere l'innovazione, l'imprenditoria e lo sviluppo dell'economia della conoscenza e dell'innovazione;
- realizzare condizioni migliori di occupabilità, di coesione ed inclusione sociale.

Il perseguimento dei tre obiettivi generali sopra indicati viene sostenuto attraverso la realizzazione di cinque obiettivi trasversali che dovranno essere considerati in tutte le linee di intervento da realizzare:

- ambiente;
- pari opportunità;
- dimensione territoriale dello sviluppo;
- cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale europea e di prossimità;
- sviluppo della partecipazione e contributo alla costruzione di una nuova etica pubblica.

Gli obiettivi generali e trasversali per il periodo 2007-2013 verranno realizzati mediante la programmazione e l'implementazione di tre politiche prioritarie:

- le politiche di contesto per migliorare la dotazione infrastrutturale, offrire un set minimo di servizi collettivi di base (acqua, depurazione, rifiuti etc.) a tutta la popolazione pugliese, di qualificare l'ambiente sia in direzione della bonifica dei siti inquinati e della difesa del suolo che dei nuovi interventi agroambientali, migliorare i servizi e la qualità della vita urbana, intervenire sullo sviluppo locale integrato a partire dalle aree a rischio di marginalità;
- le politiche della ricerca e della innovazione dei sistemi produttivi mirate prevalentemente a sostenere percorsi aziendali di innovazione tecnologica, crescita dimensionale, internazionalizzazione delle aziende di ogni settore, oltre che finalizzate – insieme alle politiche di contesto e sul capitale umano – ad attrarre nuovi investimenti;
- le politiche di inclusione sociale (lavoro, formazione, welfare) caratterizzate da un approccio strategico che pone in relazione l'inclusione sociale con la crescita economica.

Sulla base degli obiettivi generali e della strategia definiti, si procede all'individuazione degli ambiti prioritari di intervento declinati secondo obiettivi specifici e linee di intervento.

Per quanto concerne in particolare il settore Energia gli obiettivi specifici risultano:

- incentivare l'impiego delle energie rinnovabili meno competitive sul mercato e la R&S delle fonti alternative;
- promuovere il risparmio energetico nei diversi settori di impiego e con la sperimentazione di formule incentivanti (conto energetico, etc.);
- promuovere l'informazione sulle diverse soluzioni e sugli usi appropriati delle fonti energetiche rinnovabili;
- accompagnare le scelte di politica energetica e localizzative di nuovi impianti con processi di partecipazione e di deliberazione pubblica.

Le linee di intervento (FESR) previste riguardano interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego.

9.2 PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013

Il Programma Operativo FESR 2007-2013 è stato adottato con DGR No. 527 del 27 Aprile 2007 e sostituisce il Programma Operativo FSE 2007-2013 approvato con DGR No. 171 del 26 Febbraio 2007.

Il Programma risulta articolato nei seguenti nove Assi:

- Asse I: promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività;
- Asse II: uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo;
- Asse III: inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale;
- Asse IV: valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo;

- Asse V: reti e collegamenti per la mobilità;
- Asse VI: competitività dei sistemi produttivi e occupazione;
- Asse VII: competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani;
- Asse VIII: apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse;
- Asse IX: governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci.

Il Programma prevede che le politiche prioritarie legate al rafforzamento del contesto, al sostegno alla ricerca e innovazione, e orientate all'inclusione sociale siano implementate attraverso i nove Assi così articolati:

- politiche di contesto: Assi II, IV, Ve VII;
- politiche della ricerca e dell'innovazione: Assi I, VI VIII e IX;
- politiche per l'inclusione ed il welfare: Asse III.

Con riferimento all'Asse II, il cui obiettivo generale è quello di promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali e delle fonti energetiche rinnovabili, la complessiva azione in campo ambientale è orientata al rafforzamento dei seguenti aspetti:

- la prevenzione dei fenomeni di inquinamento e di dissesto del territorio;
- il risanamento delle situazioni di contaminazione e di degrado;
- la valorizzazione delle componenti ambientali, quale elemento di sviluppo economico territoriale.

L'obiettivo generale è articolato in due obiettivi specifici di seguito elencati:

- garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese;
- aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e promuovere il risparmio energetico.

Per quanto concerne in particolare il settore "energia", l'obiettivo specifico di aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e promuovere il risparmio energetico, verrà conseguito attraverso l'obiettivo operativo di ridurre le emissioni di gas serra, secondo gli indirizzi generali di politica energetica e gli obiettivi contenuti nel PEAR.

Per questa linea d'intervento sono individuate le seguenti tipologie di azioni:

- azioni di promozione di interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego;
- azioni finalizzate a promuovere il risparmio energetico e l'impiego di energia solare (termica e fotovoltaica) nell'edilizia pubblica, e la certificazione energetica degli edifici;
- azioni di miglioramento del sistema dell'informazione e delle conoscenze e di supporto alla governance energetica regionale.

La realizzazione del progetto risulta coerente con le indicazioni del Documento Strategico Regionale. In particolare la realizzazione del metanodotto potrà contribuire al rafforzamento e alla diversificazione del sistema produttivo locale, favorendo lo sviluppo di tecnologie industriali a ridotto inquinamento, in linea con gli obiettivi dell'Asse II.

9.3 PROGRAMMA STRATEGICO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE

Il giorno 21 Gennaio 2006 la Provincia di Lecce ha presentato il documento di base del Programma Strategico Provinciale (Sito Web: www.programmastrategico-provinciadilecce.it/portal/). Tale programma ha il fine principale di sostenere i processi di coesione sociale ed istituzionale; in particolare il Programma Strategico Provinciale tende ad integrare e portare a sistema gli strumenti esistenti ed a finalizzare le risorse attivabili entro un quadro di priorità condiviso; tale Programma si propone, inoltre, di attivare risorse aggiuntive anche con il concorso degli operatori privati.

Il documento di base del Programma Strategico Provinciale è articolato in tre parti :

- la prima parte è relativa allo scenario di riferimento ed illustra sintetici elementi di inquadramento territoriale sulle dinamiche socio – economiche ed il resoconto dell'attività di auditing dei soggetti locali integrato da alcune analisi SWOT;
- la seconda parte è dedicata alla presentazione del quadro della programmazione strategica articolato a sua volta in:
 - quadro di sintesi,
 - linee strategiche ed obiettivi,
 - alcune prime schede su azioni e progetti;
- la terza parte contiene una proposta sul percorso di attuazione del programma.

In particolare il Programma Strategico della Provincia di Lecce individua le seguenti 5 linee strategiche principali:

- Linea Strategica I: favorire il riposizionamento competitivo del sistema delle imprese;
- Linea Strategica II: garantire la qualità ambientale e adeguare le reti infrastrutturali;
- Linea Strategica III: promuovere il capitale umano e la società della conoscenza;
- Linea Strategica IV: diffondere l'orientamento al lavoro e la cultura d'impresa;
- Linea Strategica V: incrementare l'attrattiva del territorio attraverso le risorse storico artistiche e culturali.

Le azioni ed i progetti individuati nell'ambito delle linee strategiche sopra richiamate hanno le seguenti finalità principali:

- definire ed analizzare l'assetto economico sociale della provincia individuando situazioni e tendenze che caratterizzano i diversi ambiti territoriali;
- condividere la visione degli scenari di medio periodo e tradurla in una serie di obiettivi da realizzare tramite strategie o direttrici di sviluppo sostenibile in ambito sociale ed economico;
- definire alcuni strumenti operativi di intervento da attuare nel breve e nel medio periodo atti a sostenere i processi di sviluppo, contrastando gli elementi di criticità e valorizzando il potenziale e le opportunità presenti nel territorio.

Per quanto concerne la relazione con il Metanodotto, si evidenzia che la Linea Strategica II intende perseguire i seguenti obiettivi principali:

- sviluppo delle politiche di tutela ambientale e adeguamento della gestione delle risorse ambientali e naturali;
- coordinamento degli indirizzi e delle scelte di assetto urbanistico e territoriale;
- promozione dell'impiego di energie rinnovabili e sviluppo di attività e produzioni ecosostenibili;
- adeguamento e miglioramento del sistema dei nodi infrastrutturali portuali e aeroportuali e potenziamento del sistema della mobilità;
- monitoraggio delle reti dei servizi pubblici locali;
- adeguamento dei servizi di logistica a sostegno del sistema produttivo.

A tal fine il PSR tra le diverse azioni da intraprendere individua anche la **riqualificazione e potenziamento delle reti di pubblica utilità (acqua, gas, energia elettrica) per migliorarne la gestione e la qualità dei servizi**. In tal senso la realizzazione del metanodotto risulta coerente con le indicazioni del Programma Strategico della Provincia di Lecce.

RIFERIMENTI

Autorità di Bacino della Puglia, 2009, Sito Web: <http://www.adb.puglia.it>, visitato nel mese di Ottobre 2009.

Comune di Otranto, 2009, informazioni fornite telefonicamente in data 26 Ottobre 2009.

Geo Tecnologie S.r.l., 2009, “Studio Geologico, Idrogeologico e Geotecnica – Relazione Geologica”, Progetto per la realizzazione del gasdotto “IGI Poseidon” di collegamento tra la Grecia e l’Italia. Rev. 0, Novembre 2009.

Provincia di Lecce, 2009, Sistema Informativo Territoriale, Sito Web: www.sit.provincia.le.it, visitato nel mese di Ottobre 2009.

Regione Puglia, 2007, Progetto di “Piano di Tutela delle Acque” (PTA) della Regione Puglia adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 19 Giugno 2007, No. 883, Sito Web: www.regione.puglia.it, visitato nel mese di Novembre 2009.

Regione Puglia, 2008, Piano Regionale delle Coste, Sito Web: www.regione.puglia.it, visitato nel mese di Novembre 2009.

Regione Puglia - Assessorato all’Ecologia, 2007, “Piano regionale di Qualità dell’Aria (PRQA)”.

Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio, 2007, “Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, Documento Programmatico”.

Regione Puglia - Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale- Presidente della Regione Puglia, 2005, “Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, Relazione Generale”.

Regione Puglia - Ufficio Parchi e Riserve Naturali, 2009, informazioni fornite telefonicamente in data 8 Ottobre 2009.

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici – Lecce, Brindisi e Taranto, 2009, Rif. Prot. No. 824 del 16/01/2009.